



**RELAZIONE dell' ORGANO di REVISIONE**  
**sulla proposta di legge al**  
**RENDICONTO di GENERALE**  
**PER L'ANNO FINANZIARIO 2021**

**Art. 40-quater comma III della L.R. n. 7/2001 in vigore dal 29 aprile 2022 e art. 68 punto 1 dello  
statuto della Regione Piemonte**

**(allegato 1 al verb. 15/2022)**

## Premessa

Premesso che:

- la legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1 – modificata in varie occasioni - ha adottato lo “Statuto della Regione Piemonte” che all’art. 70 bis prevede: *“Il controllo sull’gestione finanziaria della Regione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità”*;
- l’art. 35 del *“Regolamento regionale di contabilità della giunta regionale; abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R”* che prevede che *“Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge previsti all’ articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell’Assemblea consiliare”* mentre era in linea con la L.R. la modifica della L.R. 7/2001 avvenuta con L.R. 25 - art. 125 del 19 ottobre 2021 non risulta più essere coerente con l’ultima mafica delle avvenuta con L.R. 6 del 29 aprile 2022 - art. 22 (rif. verb. 12/2022) come meglio oltre evidenziato;
- l’art. 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che le Regioni istituiscano, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera e) del D.L. 138/2011, un Collegio dei revisori dei conti quale organo che svolga la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione;
- la Legge Regionale 7 maggio 2013, n. 8 ha istituito per la Regione Piemonte il Collegio dei Revisori dei Conti, aggiungendo alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento Contabile della Regione), il capo III bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 40-bis a 40-terdecies);
- l’art. 72 del D. Lgs. 118/2011 prevede che: *“Il Collegio dei Revisori dei Conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio Regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione”* nonché *“il collegio svolge i compiti previsti dall’art. 20 del D.lgs 30 giugno 2011 n. 123”*;
- l’art. 1 comma 5 del D.L. 174/2012 - convertito dalla L. 213/2012 - prevede che il rendiconto della regione, a partire dal 2012, è parificato dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39, 40, 41 del testo unico di cui al regio decreto n. 1214 del 1934 che in quella sede esprime e formula osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione;
- il rendiconto riassume i risultati della gestione dell’anno e determina le disponibilità economico-patrimoniale effettive dell’ente anche in termini di futura programmazione;

- la parifica in termini cronologici si inserisce tra la presentazione del progetto di legge da parte della Giunta, il nostro parere e la definitiva approvazione della legge da parte dell'Assemblea;

si evidenzia che in seguito al sorteggio avvenuto in data 17 giugno 2019 dall'elenco istituito a norma dell'art. 40 ter della L.R. n. 7/2001 con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte n. 1/2019 è stato nominato il Collegio dei revisori nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa Elisa Venturini - Presidente
- Dott.ssa Olivia Cutone – membro effettivo
- Dott. Pietro Boraschi – membro effettivo

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto:

A) in data **20 maggio 2022**, a mezzo PEC prot. n. 000016241 a firma della Dirigente del Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica della Direzione Giunta regionale, dott.ssa Laura Faina, lettera di trasmissione del Disegno di legge Regionale non ancora numerato denominato *“Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021”* per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 40 quater della L.R. n. 7/2001, unitamente ai seguenti documenti meglio oltre specificati e numerati, denominati allegati da n. 1 al n. 34 e allegati alla relazione sulla gestione; in particolare i seguenti nello specifico:

1. disegno di legge regionale denominato **“RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021” pervenuto al collegio non ancora numerato approvato dalla Giunta in data 29 aprile 2022** come da verbale acquisito agli atti n. 282 e successivamente numerato ed individuato quale DDL n. 200;
2. NOTA trasmissione revisori fornita con i seguenti allegati:

Allegato 1 – DDL Rendiconto generale 2021

Allegato 2 - ALLEGATO 1) Conto gestione entrate titolo e tipologia

Allegato 3 - ALLEGATO 2) Conto gestione entrate per titolo

Allegato 4 - ALLEGATO 3) Prospetto entrate per titolo tipologia categoria

Allegato 5 - ALLEGATO 4) Conto gestione uscite e per missioni programmi titoli

Allegato 6 - ALLEGATO 5 ) riepilogo spese per missione

Allegato 7- ALLEGATO 6) riepilogo spese per titolo

Allegato 8- ALLEGATO 7) riepilogo spese macroaggregati

Allegato 9- ALLEGATO 8) Rendiconto spese per macroaggregato

Allegato 10- ALLEGATO 9) quadro generale riassuntivo

Allegato 11- ALLEGATO 10) PROSPETTO EQUILIBRI

- Allegato 12- ALLEGATO 11) prospetto dimostrativo risultato amministrazione
- Allegato 13- ALLEGATO 12) FCDE
- Allegato 14- ALLEGATO 13) accertamenti pluriennali
- Allegato 15- ALLEGATO 14) impegni pluriennali
- Allegato 16- ALLEGATO 15) rendiconto gest. Costi missione all h
- Allegato 17- ALLEGATO 16) gestione spese
- Allegato 18- ALLEGATO 17) elenco residui attivi esercizi anteriori
- Allegato 19- ALLEGATO 18) elenco residui passivi esercizi anteriori
- Allegato 20- ALLEGATO 19) accertamenti cancellazioni ROR
- Allegato 21- ALLEGATO 20) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
- Allegato 22- ALLEGATO 21) Nota integrativa 2021 STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO
- Allegato 23 - ALLEGATO 22) RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021
- Allegato 24- ALLEGATO 23) Tabella copertura disavanzo relazione aggiornato
- Allegato 25 - ALLEGATO 24) Prospetto relativo ai dati Siope
- Allegato 26- ALLEGATO 25) PROSPETTO gestione del perimetro sanitario
- Allegato 27- ALLEGATO 26) CREDITI STRALCIATI
- Allegato 28- Allegato alla Relazione all 22) a1 accantonate
- Allegato 29- Allegato alla Relazione all 22) a2\_ BIS\_ ELENCO DETTAGLIO VINCOLATE
- Allegato 30- Allegato alla Relazione all 22) a2\_ ELENCO ANALITICO VINCOLATE
- Allegato 31- Allegato alla Relazione all 22) a3 elenco destinate
- Allegato 32- Allegato alla Relazione all 22) a4 informativa verifica dei crediti e debiti reciproci
- Allegato 33- Allegato alla Relazione all 22) a5 DETTAGLIO IMMOBILI DI PROPRIETA' E DELLA REGIONE PROPRIETA' CON DATI CATASTALI 31.12.2021
- Allegato 34- Allegato alla Relazione all 22) a6 IMMOBILI UTILIZZATI DIRETTAMENTE

B) in data **6 e 7 giugno 2022** durante l'accesso presso l'ente il collegio ha chiesto ulteriori documenti per gli approfondimenti necessari e tra i tanti, relativamente a quelli obbligatori a norma di D.Lgs 118/2011, i seguenti:

- rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali comprensiva anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale (art. 11 comma 8 e 9);
- documentazione necessaria alle asseverazioni dei debiti e crediti di cui all'art. 11 punto 6 lettera j) del D.Lgs 118/2011;
- elenco debiti fuori bilancio e attestazioni dei singoli Responsabili;
- elementi relativo al ROR – documento a supporto delle modifiche effettuate con la rettifica; controlli del campionamento.

Si evidenzia, in merito al consolidato con i propri organismi strumentali comprensivo anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale, che quest'ultimo ha notificato al collegio a mezzo PEC prot. 11423 solo, in data 1 giugno 2022 la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 maggio 2022, n. 97 avente ad oggetto "Proposta al Consiglio regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2021" con richiesta di parere; pertanto si rilevano perplessità in merito alla possibilità di predisporre un consolidato con il Consiglio senza che dallo stesso sia ancora stato approvato; pertanto si chiede di attenzionare gli iter amministrativi;

Il Collegio, preso atto:

- del bilancio di previsione dell'esercizio 2021-2023 approvato con L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 rispetto al quale è stato emesso il parere dal collegio (rif. verb. 4/2021 allegato 1 - del 20 marzo 2021);
- dell'assestamento al bilancio 2021-2023 approvato con L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 corredato dal proprio parere (rif. verb. 17/2021) ove venivano evidenziate le estreme difficoltà riscontrate, dovute alla richiesta dell'ente di redigere il parere non solo sul DDL 147 ma anche sugli emendamenti rubricati da 2 a 7. Il collegio evidenziava che "*Tale metodo di lavoro, costringendo il collegio a lavorare su documenti da collazionare, evidenzia – come già sottolineato - le criticità organizzative, di gestione della documentazione, che in un ente di tali dimensioni può comportare la "perdita" di informazioni ed il rischio di non governare appieno gli innumerevoli processi che concorrono a formare i documenti contabili*";
- che durante tutto l'anno 2021 il collegio ha sottolineato la diremente questione relativa alla correttezza dell'iter giuridico delle variazioni effettuate. A tal proposito il collegio ha da sempre rimarcato, a proprio giudizio, l'esistenza di una applicazione non conforme della norma in quanto, nonostante il contenuto dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i., coerentemente al ruolo del collegio stesso, anche i progetti di legge – così come le variazioni di bilancio - devono obbligatoriamente essere muniti del parere del collegio dei revisori; l'ente, a proprio giudizio, ha tenuto un comportamento non uniforme al disposto della norma. Il collegio ha già espresso la propria posizione, in merito all'interpretazione della previsione normativa regionale, coerentemente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.lgs 118/2011 il quale statuisce che "*il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*";
- che tale parere all'assestamento 2021 terminava con un parere non positivo in quanto il collegio, per le ragioni ivi inserite non poteva attestare il permanere degli equilibri;
- che ad oggi la norma di riferimento -art. 40 quater – è stata modificata riportando, seppur con le criticità oltre evidenziate e riportate anche nel verb. 12/2022 e nell'assestamento 2022-2024 (rif. verb. allegato 1 al verb. 14/2022) l'obbligatorietà del parere del collegio sulle variazioni di bilancio;
- nonostante ciò il 2021 è un'annualità che ha visto l'ente effettuare variazioni di bilancio, addirittura la variazione importante di novembre, dopo un assestamento "tecnico" di luglio (rif. verb. allegato 1 al verb. 17/2021) senza che il collegio abbia potuto esprimere parere in merito agli equilibri e effettuare verifiche sulle azioni effettuate dall'ente sull'andamento delle entrate;

- che in data 11 agosto 2021 con legge regionale n. 24 veniva approvato il Rendiconto Generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2020 parificato in data 28 luglio 2021 con Deliberazione n. 105/2021/SRCPIE/PARI dalla Corte dei conti Sezione di controllo per il Piemonte;
- delle disposizioni del Titolo I, III, IV e V del D.Lgs 118/2011;
- dell'articolo 72 del D.Lgs. 118/2011 e gli artt. del capo III Bis della LR n. 7/2001 nonché in particolare per il rendiconto generale, l'art. 63 del medesimo D.Lgs;
- dell'art. 35 e seguenti della L.R. n. 7/2001;
- che la presentazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 da parte della Giunta è avvenuta con verbale 282 del 29 aprile 2022;
- dei principi contabili applicabili alla Regione per il 2021;
- con la DGR 43-3529 del 9 luglio 2021 la Giunta ha approvato il "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R*" emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R ." conforme ai principi di cui al D.Lgs 118/2011;
- che la Regione risulta adempiente all'invio dei dati alla BDAP;
- che sono state acquisite, le attestazioni dei Responsabili di Settore di inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e/o in corso di riconoscimento di cui oltre miglio si dirà;

**e tenuto conto che il collegio:**

- prende atto che a rendiconto risultavano emessi n. 29585 reversali e n. 34603 mandati al 31 dicembre 2021 come si evince anche dal proprio verbale di periodo n. **8/2022**, che qui si richiama, evidenziando che come comunicazione da MEF pervenuta con prot. 20575/A110000 del 25 marzo 2022 che evidenzia, sul 2021, una regolarizzazione di euro 537.956.700,09. Tali regolarizzazioni sono già ricomprese diverse reversali e diversi mandati di pari importo per regolarizzare su comunicazione del MEF le partite con la sanità relative alle somme anticipate, come verbalizzato anche nel proprio verbale di accesso – rif. verb. 8/2022 dello scorso 12 aprile 2022 ) in particolare dal n. 29511 alla n. 29585 e mandati di pari importo dal n. 34601 al n. 34603 per regolarizzare le partite con la sanità relative alle somme anticipate;
- come meglio oltre evidenziato con pec del A11000-2022/00026446 del 22/04/2022 è pervenuto il conto annuale del tesoriere di cui di seguito viene riportato resoconto delle due gestioni ordinaria e sanità:

SITUAZIONE al 31/12/2021					
	Conto Sanità 101	Conto Ordinario 100	Conto Aress 301 (Corrisponde all'ammontare vincolato conseguente alla chiusura Aress)	Conto 405 Pignoramento	Totale
<b>ENTRATA</b>					
Fondo cassa al 31/12/2020	75.266.590,94	129.867.023,86	5.414.716,48	1.222,31	210.549.553,59
Reversali incassate	10.084.069.796,26	3.247.338.646,62			13.331.408.442,88
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>10.159.336.387,20</b>	<b>3.377.205.670,48</b>	<b>5.414.716,48</b>	<b>1.222,31</b>	<b>13.541.957.996,47</b>
<b>USCITA</b>					
Mandati pagati	10.106.679.511,66	3.205.780.222,30			13.312.459.733,96
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>10.106.679.511,66</b>	<b>3.205.780.222,30</b>	-	-	<b>13.312.459.733,96</b>
<b>FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE</b>	<b>52.656.875,54</b>	<b>171.425.448,18</b>	<b>5.414.716,48</b>	<b>1.222,31</b>	<b>229.498.262,51</b>

- il collegio dichiara di avere effettuato numerosi call tra i membri del collegio stesso ed anche alla presenza della Responsabile del settore Ragioneria per il 2021 che hanno permesso di effettuare le operazioni di controllo di periodo;
- che anche per il 2022 in alcuni casi sono state utilizzate anche le call a distanza;
- ai fini del rendiconto il collegio dichiara di essersi recato presso l'ente nei giorni del 6 giugno 2022 e 7 giugno 2022, come verbalizzato (rif. verb. 14/2022) per un confronto con gli uffici di riferimento;
- che durante tali giornate il collegio ha dovuto ottemperare alle verifiche relative a più pareri richiesti nello stesso periodo e questo ha reso difficoltoso le verifiche;
- a tal riguardo il collegio ha infatti evidenziato con propria PEC del 23 aprile 2022 inviata a cinque Direttori rimasta non riscontrata da parte dell'ente, la notifica della mole di pareri che simultaneamente vengono notificati al collegio, pareri i quali prevedono tutti un termine di rilascio da regolamento di 20 giorni in ottemperanza all'art. 40 quinquies punto 5 della L.R. 7/2001 all'epoca in vigore e s.m.i. nella citata PEC richiedeva una sorta di coordinamento generale, per quanto possibile, al fine di evitare che si accavallassero più richieste di pareri nel medesimo arco temporale, peraltro di particolare importanza, ritenendo in tal caso compromessa la possibilità di un controllo puntuale atteso che, di fatto, vengono meno i termini concessi dalla legge;
- nonostante ciò il collegio oltre a non aver ricevuto alcun riscontro ha dovuto prendere atto che alcuni di quei termini – previsti dalla legge regionale - sono stati perfino abbreviati con la modifica della L. 7/2001, senza che nemmeno il collegio fosse stato informato della modifica normativa in quanto con L.6/2022 in vigore dal 29 aprile 2022. E per di più di fatto ulteriormente abbreviati in quanto, dal 02/06/2022, a motivo della chiusura degli uffici per ponte, gli uffici hanno riaperto il 06/06/2022;
- il collegio ha provveduto pertanto ad inviare una seconda PEC, anch'essa ad oggi non riscontrata, ove oltre ad osservare il comportamento poco collaborativo dell'ente, ha ribadito la necessità di un coordinamento e soprattutto la necessità che gli uffici siano a disposizione in tutti i giorni del periodo di legge tenuto conto che i giorni non vengono conteggiati come lavorativi;
- che l'ufficio Ragioneria, tramite la sua Dirigente e le sue risorse, sia nei giorni precedenti che in seguito all'accesso si è resa disponibile e molto collaborativa anche tramite l'invio dei documenti richiesti dal collegio fino alla data odierna;

- che il collegio ha svolto il lavoro basandosi anche sulle verifiche effettuate per tutto il 2021 di cui ai propri verbali numerati dal n. 1/2021 al n. 30/2021;
- che ha verificato che pagamenti e le riscossioni in c/competenza e in c/residui coincidano con il conto del tesoriere depositato;

riporta i risultati dell'analisi e le attestazioni necessarie obbligatorie sul rendiconto 2021.

### Quadro normativo di riferimento

Di seguito appare opportuno, tenuto conto della particolarità rispetto agli enti locali di cui dell'art. 2 del TUEL, evidenziare i punti salienti della legge regionale di riferimento dell' 11 aprile 2001, n. 7.

*Art. 35: "Il rendiconto generale è predisposto dalla Giunta, ed è approvato dal Consiglio nei termini previsti dallo Statuto della Regione e comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio e dimostra i risultati della gestione. Le modalità per la predisposizione e la presentazione al Consiglio del rendiconto generale, i modelli del conto del bilancio e di quello del patrimonio, nonché le regole per la redazione degli stessi e dei prospetti indicati all'articolo 38 sono disciplinati dal regolamento."*

*Art. 36: "Il conto del bilancio dimostra le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 76/2000, la valutazione delle politiche pubbliche di settore della Regione, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati."*

*Art. 37: "Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute, nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio regionale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazioni e, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale, è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Nell'impostazione del conto generale del patrimonio si tiene conto dei disposti stabiliti per il conto generale del patrimonio dello Stato dal D. Lgs. n. 279/1997, in quanto applicabili."*

*I beni della specie di quelli indicati all'articolo 824, comma 2, del codice civile, come richiamati dall'articolo 11, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle leggi vigenti, sono valutati in base a criteri economici e inseriti nel conto generale del patrimonio della Regione. Il conto generale del patrimonio indica, altresì, tra le attività per immobilizzazioni finanziarie, i crediti che, per difficoltà di esazione, vengono stralciati dal conto del bilancio. Il regolamento indica le modalità per il trasferimento al conto generale del patrimonio dei crediti di difficile esazione."*

*Art. 38: "Mediante prospetti allegati al rendiconto generale della Regione è data dimostrazione dei risultati economici della gestione. I risultati economici della gestione sono elaborati secondo criteri di competenza economica e comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto del bilancio. La dimostrazione dei risultati economici della gestione raccorda le risultanze della contabilità analitica, prevista dall'articolo 40, con quelle del rendiconto generale"*

Il nuovo Titolo III del D. Lgs 118/2011, introdotto ad opera del D. Lgs 126/2014, disciplina l'ordinamento contabile delle Regioni a statuto ordinario, rendendolo omogeneo per tutto il territorio nazionale.



La necessità di disciplinare in maniera uniforme l'ordinamento contabile dello Stato e degli enti territoriali è resa ancora più evidente dal fatto che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano.

Nel rispetto del principio cardine della programmazione della gestione, le Regioni adottano ognianno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER).

In relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le Regioni adottano altresì una legge di stabilità regionale che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.

Il sistema di bilancio si avvale del bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse della Regione su base almeno triennale, del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio, costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, e del bilancio finanziario gestionale in base al quale si provvede alla ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. Per ciascun esercizio, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza.

Il Titolo III del D. Lgs 118/2011 disciplina inoltre il risultato di amministrazione (in merito alla ripartizione in fondi e all'accertamento dello stesso), l'esercizio e la gestione provvisoria, la classificazione delle entrate in titoli e tipologie e la classificazione delle spese in missioni e programmi, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo di riserva, i Fondi speciali.

L'assestamento delle previsioni di bilancio deve essere approvato a norma dell'art. 50 comma 1 e 2 del D.Lgs 118/2011 dalla Regione con legge, entro il 31 luglio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, dando atto della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, si rende necessario assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio.

Per l'anno 2021 l'assestamento di bilancio è stato approvato in data 29 luglio 2021 con L.R. 21; è agli atti il parere del collegio rilasciato con verb. 17 (allegato 1).

Gli art. 52 - 60 del D. Lgs. 118/2011 entrano nello specifico delle fasi di gestione delle entrate, delle spese e della gestione dei residui.

Il Titolo III richiama i limiti posti dal quadro normativo per il ricorso al debito e disciplina le condizioni per l'autorizzazione di nuovo indebitamento. I risultati della gestione devono essere dimostrati dal Rendiconto generale che deve essere approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce come previsto dall'art. 66 del D. Lgs. 118/2011 solo in parte recepito dall'art. 38 della L.R. n. 7/2001 che rinvia al regolamento.

Infine forma parte importante della gestione della Regione e degli obblighi di legge il bilancio consolidato relativo al Gruppo della Regione, costituito dagli enti ed organismi strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate a norma dell'articolo 68 del D.Lgs 118/2011, che di norma da D.Lgs 118/2011 deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.

#### **Modifica della L.R. 7/2001**

Il collegio riporta quanto accaduto in merito alla modifica della L.R. 7/2001. La normativa di riferimento del collegio è l'art. 40 quater. Tale articolo

alla nomina aveva la seguente configurazione:

*1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento di bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto. Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.*

*2. Il parere sui progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.*

La Giunta con diversi emendamenti al DDL 129 - bilancio di previsione 2021-2023 (rif. verb. 4/2021 – allegato 1) aveva proposto di modificare il tenore di tale articolo con un articolo del DDL. Il collegio aveva in tale sede puntualmente risposto prospettando le criticità operative e giuridiche di tale articolo e la Giunta aveva presentato un nuovo emendamento. Anche a questo emendamento il collegio aveva dato riscontro nel medesimo parere. Successivamente ha preso atto che, con l'approvazione della legge, l'emendamento non era stato approvato e pertanto stralciato.

Successivamente con L. 25 – art. 125 del 19 ottobre 2021 l'ente ha approvato, senza alcun confronto né comunicazione preventiva o quantomeno successiva al collegio, la modifica dell'art. 40 quater attestandolo al seguente tenore:

*1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge previsti all' articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell' articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.). Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.*

*2. Il parere sui progetti di legge di cui al comma 1 esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge di stabilità regionale e sue modifiche e di ogni altro elemento utile ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.*

Il collegio è intervenuto non appena venuto a conoscenza dell'accaduto.

A tale proposito il collegio ha rilevato nel proprio verbale n. 27/2021 del 14 dicembre 2021 che, nella sostanza, la Regione, abrogando la parte di articolo ove si prevedeva che - il collegio si esprime sui "progetti di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento di bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto", e sostituendolo con il richiamo dell'art. 20 alla sola lettera f) del DL 123/2011, sembrava aver previsto il parere del collegio unicamente sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo (pareri, peraltro, già obbligatori essendo entrambi allegati obbligatori – vedasi art. 11 punto 3 lettera h e punto 4 lettera p). Inoltre, mentre quanto al riaccertamento l'art. 63 comma 11 del D.Lgs 118/2011 (e l'art. 41 comma 5 – con obbligo di verifica del fondo rischi legali e contenzioso l'art. 20 comma 8 - del regolamento di contabilità) prevedono comunque il parere del collegio, quest'ultimo non venendo espressamente previsto dal medesimo D.Lgs per l'assestamento (mentre viene richiamata una sorta di controllo sul solo Fondo rischi e legali dall'art. 20 del nuovo regolamento di contabilità); stessa sorte avrebbero anche le variazioni di bilancio adottate con legge (ex art. 51 del D.Lgs 118/2011) analogamente, non verrebbero più sottoposte al controllo.

Il collegio ha evidenziato che la norma ha, quindi, comportato l'eliminazione del controllo sull'assestamento e le variazioni di bilancio; su tale scelta il collegio, si era già chiaramente espresso, portando tutte le motivazioni giuridiche a conoscenza degli uffici e degli organi della Regione come riportate nei propri verbali e in particolare in modo dettagliato, che qui viene richiamato, nel verbale di seduta n. 27/2021.

Successivamente l'ente, sempre senza un preventivo confronto con L.R. 6 del 29 aprile 2022 - art. 22 la Regione ha deliberato nuovamente la modifica dell'art. 40 quater riscrivendolo come segue:

**1. Il Collegio svolge i compiti** previsti dall' articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell' articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), nonché quelli previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a) e dall' articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

**2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i pareri e le relazioni di cui al comma 1 sono resi dal Collegio entro quindici giorni dal ricevimento degli schemi contabili allegati ai progetti di legge ed alle proposte di deliberazione.**

**3. Il parere sul rendiconto, comprensivo delle asseverazioni di cui all' articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011 , è rilasciato nel termine di trenta giorni.**

Il collegio ha anche in questo caso prontamente risposto (rif. verb. 12/2022 e allegato 1 al verb. 14/2022) rilevando le varie criticità tra cui:

- diminuzione dei termini di rilascio dei pareri e delle relazioni del collegio da 20 a 15 giorni, modifica che incide sull'operatività del collegio in una situazione peraltro di criticità organizzative dell'ente già più volte evidenziate;
- seppur aumentando di giorni 10 i termini di emissione del parere/relazione al rendiconto, l'ente ha stabilito che lo stesso debba essere comprensivo delle asseverazioni di cui all'art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs 118/2011 ben conoscendo le problematiche già rilevate, relative al lavoro propedeutico necessario da parte dagli uffici. Di tale problematica si dirà nel paragrafo dedicato;
- seppur non ben specificato, per l'emissione dell'importante relazione al DDL del bilancio di previsione che è l'atto di programmazione più importante della regione, trattandosi di atto autorizzatorio alla spesa, il termine diviene di 15 giorni;
- anche per il consolidato, non applicandosi il TUEL (art. 239 lettera d-bis) sembrerebbe ricadere anche questo nel termine dei 15 giorni. Tutto ciò ipotizzando che il richiamo fatto all'art. 68 comma 4 lettera a) debba intendersi invece quale lettera b) per un refuso.

Per i motivi di cui sopra, al fine di evitare nella sostanza, che la scelta dell'ente possa essere abrogativa, e per alcuni casi limitativa, delle funzioni del collegio dei revisori, il collegio auspica un approfondimento urgente da parte della struttura competente.

Si rileva in ogni caso la necessità di addivenire alla modifica del "Regolamento regionale di contabilità della giunta regionale; abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R" in quanto non coerente attualmente con la L.7/2001.

### Equilibri di bilancio

La legge di bilancio dello Stato per il 2020 (legge n. 160 del 2019), ha modificato l'art.1 comma 820 della legge n.145 del 2018 stabilendo che le disposizioni di tale articolo si applicano dal 2020. Le Regioni infatti concorrono come gli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il comma 820 citato ha recepito le indicazioni contenute nelle pronunce della Corte costituzionale: l'articolo 1 comma 820 prevede infatti che, a decorrere dall'anno 2020, le Regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano in modo pieno il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 118/2011.

Per effetto della disciplina, l'art. 1 comma 821 dispone che gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, attestato in ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011).

Pertanto il vincolo di finanza coincide con gli equilibri ordinari. Il comma 824 ha previsto per le Regioni ordinarie l'applicazione delle nuove regole a decorrere dall'anno 2021, in base all'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 (punto n. 5 del dispositivo) ma l'art.

1, comma 542 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha da ultimo anticipato al 2020 anche per le Regioni ordinarie le regole dell'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. Fermo restando pertanto l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n.145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Di seguito il prospetto "Equilibri di bilancio dell'allegato 10 "Rendiconto della gestione" debitamente compilato con le risultanze dell'esercizio 2021 della Regione Piemonte.

Dalla successiva tabella è possibile desumere il risultato della gestione di competenza, nonché gli equilibri di bilancio suddivisi tra parte corrente, parte in conto capitale e variazioni di attività finanziaria come previsto dall'art. 1 commi 469 e 470 della L. 232/2016 seppur in relazione agli obiettivi di finanza pubblica il Collegio evidenzia che sulla base dei dati del rendiconto e per effetto delle variazioni intervenute successivamente alla trasmissione, effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Ente dovrà procedere a nuovo invio.

Si rinvia all'allegato 10 di bilancio.

### **Il concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione di investimenti**

Come riportato anche in relazione la legge di bilancio dello Stato per il triennio 2019-2021 (legge 145 del 2018) ai commi 841-843 dell'art 1, ha recepito l'accordo di cui alla seduta della Conferenza Straordinaria delle Regioni e delle Province Autonome del 15 ottobre 2018, con la quale è stata raggiunta l'Intesa con il Governo sulla proposta di Accordo presentata dalle Regioni, che prevede un minor taglio da parte dello Stato in termini di saldo netto da finanziare per 4,2 miliardi di euro, a fronte dell'impegno da parte delle Regioni di destinare un pari importo per il biennio 2019/2020 ad investimenti aggiuntivi rispetto a quelli già programmati nell'ultimo bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, da realizzare nel quinquennio 2019/2023, mantenendo l'obbligo di rispettare il comunque pareggio di bilancio sino al 2020.

In relazione al saldo di bilancio l'ente ha provveduto ad inviare in data 29 marzo 2022 il saldo di bilancio 2021 (art. 1 comma 466 della L. 232/2016) che di seguito si riporta.

<b>Allegato B - Modello CERT/21</b>	
<b>PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI anno 2021</b>	
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2022	
<b>REGIONE PIEMONTE</b>	
VISTE le informazioni relative agli investimenti effettuati nel 2021 trasmesse da questo Ente all'apposito sito web	
<b>SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:</b>	
<i>Importi in migliaia di euro</i>	
<b>RISULTATI 2021</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	gli impegni esigibili nel 2021 per nuovi investimenti effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L. 232/2016 acquisiti nel 2019 sono stati registrati
<input checked="" type="checkbox"/>	gli impegni esigibili nel 2021 per nuovi investimenti effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L. 232/2016 acquisiti nel 2018 sono stati registrati
<input checked="" type="checkbox"/>	gli impegni esigibili nel 2021 per gli investimenti nuovi e aggiuntivi effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-bis, L. 232/2016, acquisiti nel 2017 sono stati registrati
<input checked="" type="checkbox"/>	gli impegni esigibili nel 2021 per gli investimenti nuovi di cui all'art. 1, commi 833-834, L. 145/2018 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui al comma 840)
<input checked="" type="checkbox"/>	gli impegni esigibili nel 2021 per gli investimenti nuovi di cui all'art. 1, comma 835-836, L. 145/2018 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui al comma 840)
<input checked="" type="checkbox"/>	l'incremento dei pagamenti complessivi per investimenti non è inferiore al 4 per cento rispetto al 2017 di cui all'art. 1, comma 780, L. 205/2017 (solo per le Regioni che hanno scelto di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014)
<b>DATA</b>	
<u>IL PRESIDENTE</u>	
<u>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</u>	
<u>Organo Revisione (1)</u>	
<u>Organo Revisione (2)</u>	
<u>Organo Revisione (3)</u>	

## I fondi strutturali, regionali e comunitari

Come è noto l'Unione Europea attraverso i Fondi strutturali e di investimento "FONDI SIE" finanzia la politica di coesione finalizzata ad uno sviluppo armonioso dell'insieme dei Paesi europei tramite il finanziamento di progetti nazionali e pluriennali.

I Fondi sono cinque ma l'Italia è stata beneficiaria unicamente di quattro tipologie di Fondi ed in particolare dei seguenti

FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE (FESR)

FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)

FONDO EUROPEO AGRICOLO per lo SVILUPPO RURALE (FEASR)

FONDO EUROPEO PER gli AFFARI MARITTIMI e la PESCA (FEAMP)

In tale contesto, il P.O.R. Piemonte FESR costituisce il quadro di riferimento per l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Piemonte. L'obiettivo globale del POR Piemonte FESR è quello di promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile del Piemonte, incrementando il Prodotto Interno Lordo (PIL) e i livelli occupazionali, attraverso la qualificazione e il riequilibrio dei sistemi territoriali e della struttura economica e sociale.

Nel corso del 2021 è stato approvato dal Consiglio Regionale in data 7/9/2021 il "*Documento strategico Unitario per la programmazione dei fondi 2021-2027 che comprende i due Fondi FESR e FSE Plus, che saranno attuati mediante Programmi Regionali conformemente all'accordo di partenariato definito dallo Stato Membro e approvato dalla Commissione europea*".

L'Accordo di Partenariato assegna al Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027 l'importo complessivo di euro 1.494.515.588 di cui euro 597.806.235 di contributo UE di euro 896.709.353 di contributo nazionale. Il programma regionale FESR Piemonte 2021-2027 è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 3-4853 del 08/04/2022.

Il collegio riporta al Consiglio che nel corso del 2021 si è provveduto ad implementare le verifiche relative ai soggetti pagatori di entrambe le tipologie di Fondi. In particolare parte di dette verifiche, alcune importanti ancora in corso, sono verbalizzate nei verbali n. 8/2021 e n. 10/2021 e altre sono già calendarizzate per i prossimi accessi. Si vuole evidenziare infatti che su queste voci svolgono un importante ruolo gli enti pagatori cui in particolare ARPEA e Finpiemonte spa.

Per quanto riguarda ARPEA – Agenzia regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura - quest'ultima, relativamente alle voci di fondi sopra riportate, svolge l'attività di organismo pagatore di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea per le politiche agricole finanziate da:

- leggi Regionali in materia di agricoltura indicati quali TR;
- fondi comunitari FEAGA Fondo europeo agricolo di garanzia;
- fondi comunitari FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Si deve evidenziare che il collegio dei revisori a norma dell'art. 40 quinquies punto 1 lettera e-bis) della L.R. 7/2001 e s.m.i., effettua, quale organismo di certificazione, la revisione annuale della gestione contabile delle erogazioni previste da leggi regionali effettuate da ARPEA; tale rapporto è attualmente normato da convenzione .

I fondi FEAGA e FEASR non sono invece oggetto di certificazione da parte del collegio, bensì sono rendicontati in piena autonomia in quanto il processo di autorizzazione, pagamento e rendicontazione alla UE dei fondi che sono direttamente assegnati da AGEA è in capo ad ARPEA, come peraltro evidenziato dalla Corte dei conti in sede di parifica. Tali fondi sono soggetti a verifica contabile da parte dell'organismo certificatore che viene indicato dal MIPAAF ai sensi del regolamento UE 1306/2013. Attualmente detta certificazione avviene tramite la società DELOITTE che a tutto il 2020 non ha rilevato nulla di non conforme. È pervenuta anche la certificazione 2021 il cui esito saranno richiamati nel prossimo verbale che verrà rilasciato al termine delle verifiche di competenza del collegio. Tali Fondi non transitano sul bilancio della regione ad eccezione della quota cofinanziata del FEASER per PSR.

Il collegio, deve evidenziare che la certificazione richiesta dalla L.R. è relativa ai soli flussi di cassa che partono dalla regione e vengono trasferiti ad ARPEA per cassa.

Come si è potuto evidenziare nel corso delle verifiche si rilevano alcune importanti criticità, che possono in parte riguardare anche Finpiemonte di cui oltre meglio si dirà:

- poiché le risorse sono utilizzate in termini di cassa anche tramite storni da una legge all'altra e tra leggi regionali e fondi comunitari, questi flussi – dati dalla possibilità degli “storni” in continua movimentazione creano sicuramente una situazione di difficile controllo e di conseguenza di poca trasparenza;
- si è rilevata la necessità di un passaggio formale dei documenti contabili su cui il collegio è chiamato a rilasciare parere, atteso che la certificazione di cui all'art. 40 quinquies punto 1 lettera e-bis) deve riguardare unicamente la gestione che è tenuta extra contabilmente da ARPEA;
- è in corso un approfondimento in merito alla gestione delle somme, tenuto conto delle rilevazioni contabili della gestione sulla Regione quali trasferimenti che avvengono a titolo definitivo.

Poiché i flussi non transitano in parte sul bilancio regionale ed in parte, pur transitandovi, sono trattati quali trasferimenti a titolo definitivo con discrasia e non coincidenza degli anni, si rende necessario, a parere del collegio, una approfondita implementazione ai fini della trasparenza degli strumenti di rendicontazione e delle informazioni da inserire in alcuni documenti di bilancio, quali ad esempio la relazione della giunta, essendo tale documento finalizzato ad illustrare la gestione dell'ente e dovendo la stessa evidenziare a norma di D.Lgs 118/2011 altre informazioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Si sollecita l'implementazione negli allegati di bilancio relativamente a questa parte importante dell'attività regionale evidenziando, in particolare, le L.R. finanziate ogni anno e i flussi relativi complessivamente alle politiche comunitarie, con evidenza di una disamina importante sui trasferimenti.

**Evoluzione delle previsioni – annualità 2021**

Il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato con Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021. Ai fini di cui all'art. 63 punto 5 del D.Lgs. 118/2011 si evidenzia che le previsioni iniziali (L.R. n. 8/2021), formulate dall'ente nella legge per l'esercizio finanziario 2021-2023, sonostate indicate con i seguenti valori per l'annualità 2021:

	COMPETENZA	CASSA
<b>ENTRATA</b>	<b>19.928.992.980,25</b>	<b>23.502.946.137,81</b>
<b>SPESA</b>	<b>19.928.992.980,25</b>	<b>23.502.946.137,81</b>

Il totale delle risorse evidenziate nella tabella precedente è dettagliata, relativamente alle dotazioni di competenza, nella tabella successiva:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	210.549.553,59								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.772.616.566,27	3.554.307.181,27	3.335.997.796,27	Disavanzo di amministrazione		322.251.493,09	322.251.493,09	322.251.493,09
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.772.616.566,27	3.554.307.181,27	3.335.997.796,27	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto				
Fondo pluriennale vincolato		138.646.536,73	8.170.522,21	4.215.886,24					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	15.544.066.266,30	9.866.899.436,62	9.800.648.595,62	9.790.648.595,62	Titolo 1 - Spese correnti	12.948.322.970,12	11.323.175.251,32	10.785.585.712,99	10.695.628.419,90
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.746.964.944,74	1.270.505.983,95	1.026.429.973,91	956.138.419,39	- di cui fondo pluriennale vincolato		3.493.630,64	3.081,67	3.081,67
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	870.775.632,62	644.086.587,04	445.553.833,89	439.553.833,89	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.989.150.574,60	726.933.847,67	543.574.629,24	542.519.484,34
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.227.175.152,50	414.279.425,85	338.513.106,96	344.517.915,96	- di cui fondo pluriennale vincolato		4.676.891,57	4.212.804,57	0,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	431.033.048,87	406.886.168,14	404.977.288,03	404.977.288,03	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	407.349.807,82	403.900.000,00	400.100.000,00	400.100.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato							0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>19.820.015.045,03</b>	<b>12.602.657.601,60</b>	<b>12.016.122.798,41</b>	<b>11.935.836.052,89</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>15.344.823.352,54</b>	<b>12.454.009.099,19</b>	<b>11.729.260.342,23</b>	<b>11.638.247.904,24</b>
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI	18.715.944,97	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi Prestiti	183.352.931,11	3.737.660.112,32	3.527.088.666,57	3.315.550.338,07
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		3.554.307.181,27	3.335.997.796,27	3.117.688.411,27
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.453.665.594,22	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titoli</b>	<b>23.292.396.584,22</b>	<b>16.017.729.877,25</b>	<b>15.431.195.074,06</b>	<b>15.350.908.328,54</b>	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.974.769.854,16	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65	3.415.072.275,65
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>23.502.946.137,81</b>	<b>19.928.992.980,25</b>	<b>18.993.672.777,54</b>	<b>18.691.122.011,05</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>23.502.946.137,81</b>	<b>19.606.741.487,16</b>	<b>18.671.421.284,45</b>	<b>18.368.870.517,96</b>
					<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>23.502.946.137,81</b>	<b>19.928.992.980,25</b>	<b>18.993.672.777,54</b>	<b>18.691.122.011,05</b>
Fondo di cassa finale presunto			0,00						

La Regione, nel corso dell'anno, ha provveduto ad aggiornare le previsioni iniziali in base all'evoluzione normativa e anche per effetto di fatti gestionali verificatisi nel corso dell'anno non previsti e/o prevedibili. Relativamente a ciò, si evidenzia che il collegio, come rilevato nella propria relazione al precedente rendiconto (rif. allegato al verb. 12/2021) ha effettuato alcuni rilievi, soprattutto in sede di parere all'assestamento (rif. allegato al verb. 17/2021) relativamente alla correttezza dell'iter giuridico di tali variazioni effettuate.

Per quanto di competenza si rinvia a paragrafo dedicato.

Per effetto di tutti gli atti di variazione adottati, i totali generali del bilancio di previsione approvato dal Consiglio regionale hanno subito un incremento come si evince dalla seguente tabella:

	PREVISIONI INIZIALI 2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021
<b>ENTRATA</b>	<b>19.928.992.979,65</b>	<b>21.820.468.953,13</b>
<b>SPESA</b>	<b>19.928.992.979,65</b>	<b>21.820.468.953,13</b>

I valori riferibili all'esercizio 2021 distinti per titoli, nella tabella precedente già sinteticamente rappresentati, vengono di seguito



riportati ove le previsioni finali sono relative ai dati di fine esercizio post- variazioni:

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	
		INIZIALI	FINALI			INIZIALI	FINALI
	<i>FVP</i>	138.646.536,73	632.498.830,86	Disavanzo amm.ne	<i>Disavanzo amm.ne</i>	322.251.493,09	322.251.493,09
	<i>Utilizzo avanzo amm.ne</i>	3.772.616.566,27	3.889.129.160,60		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	0,00	
TITOLO 1	Entrate correnti natura tributaria, contributiva e perequativa	9.866.899.436,62	10.081.616.788,62	TITOLO 1	Spese correnti	11.323.175.251,32	12.498.688.068,18
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.270.505.983,95	2.040.768.334,41	TITOLO 2	Spese conto capitale	726.933.847,87	1.430.827.003,89
TITOLO 3	Entrate extratributarie	644.086.587,04	603.463.116,39	TITOLO 3	Spese incremento att.finanziarie	403.900.000,00	403.970.000,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	414.279.425,85	739.034.278,46	TITOLO 4	Rimborsi prestiti	3.737.660.112,32	3.737.660.112,32
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	406.886.168,14	406.886.168,14	TITOLO 5	Chiusura anticip.ricevute	0	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00			0	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.415.072.275,65	3.427.072.275,65
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.415.072.275,65	3.427.072.275,65				
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>19.928.992.980,25</b>	<b>21.820.468.953,13</b>	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>19.928.992.980,25</b>	<b>21.820.468.953,13</b>

Dall'analisi degli accertamenti e impegni definitivi rispetto alle previsioni di entrata e poi degli accertamenti e impegni definitivi il collegio rinnova la raccomandazione da tempo evidenziata relativamente all'esigenza di una importante riorganizzazione volta ad individuare singoli Responsabili del procedimento che siano i soggetti che, oltre ad amministrare le risorse, siano anche gli unici e primi attuatori delle previsioni di entrata motivate da atti giuridici e/o storici.

Si richiama nuovamente la struttura tutta all'importanza, non solo giuridica, dello stanziamento iniziale di entrata ma anche, e soprattutto, al sostanziale carattere autorizzatorio che l'entrata assume in termini di capacità e disponibilità di spesa con l'approvazione della legge di bilancio che è documento centrale per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

La disciplina obbliga l'ente ad una attenta verifica sull'attendibilità dell'entrata, anche in linea con i principi di armonizzazione che prevedono norme molto restrittive per la previsione delle voci di entrata che non sempre si sono rilevate nelle verifiche del collegio, in piena ottemperanza ai postulati del D.Lgs 118/2011. Il collegio ribadisce infatti l'importanza che vengano coinvolti tutti i Responsabili di settore nella valutazione delle risorse a disposizione dell'ente al fine di addivenire alla certezza dell'attendibilità della parte entrate del bilancio. Si deve sottolineare, infatti, che la mancata individuazione di singoli Responsabili del procedimento crea sulla gestione delle entrate problematiche per il corretto flusso informativo della riscossione ordinaria (accertamenti in base alla scadenza e rilevamento dei residui) nonché soprattutto sulla previsione effettuata a monte insede di previsioni di bilancio che di conseguenza si riflette nella gestione finale del bilancio a rendiconto. L'analisi degli scostamenti tra le previsioni iniziali e gli accertamenti finali delle entrate evidenzia le criticità dell'ente nella costruzione di una più puntuale ed attenta programmazione.

A tal fine si riporta la tabella comparativa sempre tenendo conto delle previsioni finali:



ENTRATA				
		Previsioni iniziali LR 8/2021	Previsioni Finali	Accertamenti 2021
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.866.899.436,62	10.081.616.788,62	9.895.677.921,99
TITOLO II	Trasferimenti correnti	1.270.505.983,95	2.040.768.334,41	1.760.774.685,99
TITOLO III	Entrate extratributarie	644.086.587,04	603.463.116,39	565.717.234,57
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	414.279.425,85	739.034.278,46	304.469.317,94
TITOLO V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	406.886.168,14	406.886.168,14	207.692.130,38
TITOLO VI	Accensione prestiti	0,00	0,00	0
TITOLO VII	Anticipazioni da tesoriere	0	0,00	0
TITOLO IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.415.072.275,65	3.427.072.275,65	1.794.578.305,47
<b>Totale</b>		<b>16.017.729.877,25</b>	<b>17.298.840.961,67</b>	<b>14.528.909.596,34</b>

### Trasferimenti a beneficiari

Il collegio tenuto conto delle problematiche riscontrate nelle verifiche di periodo effettuate, soprattutto nel 2021, ha chiesto alla struttura di avere contezza dei trasferimenti della Regione raggruppati per beneficiario.

La situazione dei trasferimenti di parte corrente è la seguente:

#### BENEFICIARI TRASFERIMENTI CORRENTI

BENEFICIARI	Totale
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	651.015.281,75
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	34.664.140,67
ALTRO	280.919.553,37
ARPA AGENZIA REG.PROTEZ.AMBIENTALE DEL PIEMONTE	62.909.309,76
ARPEA-AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	18.186.658,50
ATC	11.386.953,57
ATL	1.122.568,43
AZIENDE SANITARIE	9.118.337.928,13
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI DELLA REGIONE PIEMONTE	218.309.385,31
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE GESTIONE FONDI	48.800.000,00
CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI	64.984.627,58
EDISU	30.551.751,41
EELL	182.591.306,00
FINPIEMONTE	59.040.050,23
IPLA - ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE S.P.A.	415.607,72
IRES	5.171.729,15
PARCHI	22.741.813,11
S.C.R. PIEMONTE SPA	14.512.685,09
<b>Totale complessivo</b>	<b>10.825.661.349,78</b>

La situazione dei trasferimenti di parte c/capitale è la seguente:

**BENEFICIARI TRASFERIMENTI C/CAPITALE**

Macroaggregato TOT. II	BENEFICIARIO	Importo Attuale
<b>2030000 - Contributi agli investimenti</b>		<b>316.610.120,03</b>
	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	21.115.000,00
	ALTRO	116.477.326,89
	ARPA	18.877,30
	ARPEA	28.783.426,65
	ATC	7.857.515,59
	AZIENDE SANITARIE	11.045.271,35
	EELL	99.483.077,34
	FINPIEMONTE	16.162.730,33
	Consorzi socio assistenziali	42.000,00
	PARCHI	624.894,58
	S.C.R	15.000.000,00
		<b>89.898.155,69</b>
<b>2040000 - Altri trasferimenti in conto capitale</b>		
	ALTRO	6.807.588,67
	ARPA	694.784,42
	EELL	1.695.153,98
	FINPIEMONTE	80.698.570,80
	PARCHI	2.057,82
<b>2050000 - Altre spese in conto capitale</b>		<b>270.715,29</b>
	ALTRO	11.846,66
	S.C.R	258.868,63
<b>Totale complessivo</b>		<b>406.778.991,01</b>

Il collegio rileva nuovamente alcune perplessità in merito alla gestione di importanti trasferimenti soprattutto ad oggi verso ARPEA e soprattutto verso FINPIEMONTE spa. Rispetto a quest'ultima partecipata, si ribadisce quanto già rilevato in anni precedenti ed in particolare che oltre alla gestione giuridica degli atti già oltre meglio rilevata, in relazione alle risorse trasferite ed ai "risparmi" relativi

alle varie somme trasferite per svolgere le attività di esecutore materiale dei bandi pubblicati dalla Regione, evidenziandosi oltre ad un complesso sistema di compensazioni per l'utilizzo di queste somme non utilizzate, una non corretta imputazione temporale dei "ri-accertamenti" delle somme in restituzione, aspetti che creano problemi sul principio soprattutto della competenza.

In merito ad ARPEA si rinvia a quanto inserito nel paragrafo dei Fondi comunitari e altri.

### La Gestione del Bilancio

Le riforme alla contabilità finanziaria, di cui si è parlato in premessa, secondo le quali l'attività di gestione delle previsioni di competenza passa attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento per la spesa e dell'accertamento, della riscossione e del versamento per l'entrata, prevedono l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali; a tal proposito si rinvia ad apposito paragrafo).

Mentre la contabilità finanziaria ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale ha fini conoscitivi e consente la rendicontazione economico e patrimoniale.

#### La gestione dell'Entrata

Le risultanze tra gli stanziamenti finali, gli accertamenti di competenza a fine esercizio ed i relativi incassi sono sintetizzati nella tabella che segue:

TITOLO	ENTRATA		PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI	% di Realizzo delle previsioni	RISCOSSIONI DI COMPETENZA	% di realizzo degli accertamenti
		FVP spese correnti	277.688.938,50				
		FVP spese conto capitale	354.809.892,36				
		Utilizzo avanzo amm.ne	3.889.129.160,60				
I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		10.081.616.788,62	9.895.677.921,99	98,16%	8.711.121.644,98	88,03%
II	TRASFERIMENTI CORRENTI		2.040.768.334,41	1.760.774.685,99	86,28%	1.416.256.728,72	80,43%
III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		603.463.116,39	565.717.234,57	93,75%	392.862.984,26	69,45%
IV	ENTRATE IN C/CAPITALE		739.037.278,46	304.469.317,94	41,20%	160.501.535,81	52,72%
V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		406.886.168,14	207.692.130,38	51,04%	201.833.649,05	97,18%
VI	ACCENSIONE PRESTITI		0,00	0,00		0,00	
VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		0,00	0,00		0,00	
IX	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		3.427.072.275,65	1.794.578.305,47	52,36%	1.337.894.178,16	74,55%
	Totale generale		<b>21.820.471.953,13</b>	<b>14.528.909.596,34</b>	<b>66,58%</b>	<b>12.220.470.720,98</b>	<b>84,11%</b>

Complessivamente, al 31 dicembre 2021, le entrate, accertate per euro **14.528.909.596,34**, sono state incassate per euro **12.220.470.720,98**, generando residui di competenza per euro **2.308.438.875,36**.

Il trend storico degli accertamenti di competenza relativo al periodo 2019-2021 distinti per titoli, è illustrato nella tabella seguente, nella quale viene anche registrato lo scostamento percentuale del 2021 rispetto all'anno 2020. La tabella che segue evidenzia il trend storico degli accertamenti.

L'incidenza percentuale di ciascun titolo sul totale degli accertamenti relativi alle entrate finali degli ultimi 3 anni è esposta nella tabella che segue:

### La gestione della Spesa

La tabella che segue evidenzia le risultanze tra gli stanziamenti finali dell'esercizio finanziario 2021, gli impegni di competenza ed i relativi pagamenti.

SPESA		PREVISIONI FINALI	IMPEGNI	% di realizzo delle previsioni	PAGAMENTI DI COMPETENZA	% di realizzo dei pagamenti
TITOLO	Disavanzo fin.	322.251.493,09				
1	Spese correnti	12.498.688.068,18	11.599.611.127,34	92,81%	10.196.841.107,02	87,91%
2	Spese conto capitale	1.430.827.003,89	535.343.757,79	37,41%	286.804.942,07	53,57%
3	Spese incremento att. finanziarie	403.970.000,00	203.868.125,39	50,47%	200.088.125,39	98,15%
4	Rimborsi prestiti	3.737.660.112,32	181.401.837,36	4,85%	181.401.837,36	100,00%
5	Chiusura anticip. rice-vute	-	-		-	
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.427.072.275,65	1.794.578.305,47	52,36%	816.419.845,41	45,49%
<b>TOTALI</b>		<b>21.820.468.953,13</b>	<b>14.314.803.153,35</b>	<b>65,60%</b>	<b>11.681.555.857,25</b>	<b>81,60%</b>

Le spese di competenza dell'esercizio 2021, impegnate per euro **14.314.803.153,35** sono state pagate per euro **11.681.555.857,25** generando residui passivi per euro 12.633.247.296,10.

Mettendo a confronto gli impegni dell'esercizio finanziario 2021 con quelli degli anni precedenti, è possibile costruire una serie storica, per titolo, analoga a quella strutturata per l'entrata.

### La gestione dei Residui (ROR) con esclusione del perimetro sanitario

L'analisi della gestione dei residui, attivi e passivi, permette di rilevare quali sono stati gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria dell'esercizio, sia con riferimento alla formazione dei nuovi residui che allo smaltimento di quelli generati dalle gestioni precedenti.

Proprio per seguire la stratificazione e la gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, il Conto del bilancio comprende due apposite sezioni (Gestione dei residui attivi e Gestione dei residui passivi) nelle quali vengono evidenziati, in relazione ad ogni capitolo del bilancio gestionale, la consistenza del residuo al 1 gennaio 2021, l'esercizio ed il capitolo di sua provenienza, le riscossioni e pagamenti effettuati, i maggiori accertamenti o impegni, le eventuali quote eliminate e la consistenza del residuo al 31 dicembre 2021.

I residui nascono dallo sfasamento, al termine dell'esercizio, della fase giuridica dell'accertamento per l'entrata e dell'impegno per la spesa con le fasi rispettivamente della riscossione e versamento per l'entrata e liquidazione, ordinazione e pagamento per l'uscita.

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 è stato adottato dalla Giunta

regionale del 31 marzo 2022 con la Deliberazione n. DGR n. 33-4848 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni" rispetto alla quale il collegio ha rilasciato proprio parere (rif. allegato 1 al verb. 7/2022 del 29 marzo 2022) con le osservazioni ivi contenute ed alle quali si rinvia.

In particolare in tale parere in senso generale veniva evidenziato dal collegio che preso atto delle motivazioni inserite nei fogli di lavoro finalizzati al riaccertamento e pur comprendendo la necessità che le casistiche siano standardizzate ai fini all'espletamento delle operazioni contabili, invita i singoli Responsabili per il futuro, anche nelle singole determinazioni, a documentare il più possibile le motivazioni a supporto delle operazioni effettuate, anche al fine di una corretta riconducibilità delle responsabilità conseguenti ai singoli ruoli. In merito si chiedeva anche che relativamente al mantenimento di residui fossero inseriti gli elementi giuridici necessari allo stesso, mentre per le cancellazioni si provassero le mancate prescrizioni e la mancata negligenza che può portare a danno erariale.

In seguito con DGR 38-4969 del 29 aprile 2022 avente ad oggetto: " Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni. Rettifica d.g.r. 33-4848 del 31 marzo 2022" l'ente ha provveduto ad una rettifica del ROR. La DGR di rettifica è stata adottata – a dire dell'ente - a seguito dell'esito della rivalutazione del riaccertamento operato con riferimento ad alcuni contributi in conto capitale, in attuazione delle disposizioni di cui al punto 5.2, lett. c), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ed al correlato punto 3.6, lett. c), del medesimo principio contabile applicato, disponendo in pratica il mantenimento dei rispettivi residui passivi in competenza 2021 in luogo del riaccertamento sull'anno 2022, anche al fine di evitare il disallineamento temporale tra le situazioni giuridiche passive registrate nel bilancio regionale e le situazioni giuridiche attive registrate nei bilanci degli enti creditori. Il collegio a tal proposito, pur avendo ricevuto in data 29 aprile 2022 la DGR 38-4969 del medesimo 29 aprile 2022, la richiesta, "trasmessa per la rispettiva presa d'atto e adozione degli atti di competenza", ha rilevato nei propri verbali (rif. in particolare verb. 12/2022) che l'atto avrebbe dovuto essere supportato dal parere preventivo dei sottoscritti revisori che a maggior ragione, avrebbero potuto in tale momento campionare gli impegni mantenuti a residuo, in luogo della precedente operazione di reimputazione e verificare se, essendo scaduti ora i termini, fossero effettivamente pervenute le rendicontazioni da parte degli enti o i documenti necessari al mantenimento di detti impegni quali residui passivi 2021. Il collegio ha ritenuto di non poter rilasciare un parere non potendo dare regolarità all'iter intrapreso in quanto, come da giurisprudenza consolidata, l'atto non avrebbe potuto essere sanato dall'emissione, a posteriori, di un parere invece richiesto preventivamente dalle norme. Inoltre il collegio ha evidenziato come la DGR di rettifica avrebbe dovuto riportare in seno alla stesso atto amministrativo tutta la procedura e la risultanza del ROR e non la sola parte di rettifica delle poste passive, ritenendo il collegio che sia le norme che i principi contabili di armonizzazione evidenziano che il ROR può consistere solo in un unico atto e deve essere preventivamente corredato del parere del collegio.

A tal fine il collegio ha ritenuto comunque necessario effettuare i campionamenti, e a tal fine ha richiesto di ricevere un campione come delineato nel verbale dello scorso 23 maggio 2022 (rif. verb. 12/2022) per addivenire ai controlli di competenza, anche relativi alle cancellazioni di residui effettuate durante l'anno e non ricomprese nel ROR; la corposa documentazione definitiva a supporto delle verifiche, indispensabile ad una

compiuta attività di controllo sul ROR rettificato, è pervenuta, nonostante le richieste, solo in data 14 giugno 2022 pertanto il collegio ha effettuato solo da tale le necessarie verifiche.

Il collegio a tal proposito, vista la documentazione pervenuta ed effettuati alcuni controlli a campirne (stante il pochissimo tempo a disposizione) continua a manifestare perplessità circa la corretta applicazione di principi contabili ed in particolare la uniformità di applicazione degli stessi.

In particolare il collegio riporta che gli atti di ROR sostanzialmente nell'insieme finale evidenziano in definitiva le seguenti risultanze, ricordando che non tiene conto del perimetro sanità in quanto escluso a norma di articolo 3 comma 4 secondo capoverso del D.lgs 118/2011 e nemmeno dei residui attivi e passivi cancellati durante il 2021:

- residui attivi 2021 da mantenere euro 1.094.889.329,19;
- residui attivi ante 2021 da mantenere euro 841.072.539,14;

e quindi per un totale di residui attivi euro 1.935.961.868,33;

- residui attivi ante 2021 eliminati per insussistenza euro 88.768.210,78 di cui:
- residui attivi ante 2021 eliminati euro 16.241.888,04;

e quindi per un totale di residui passivi eliminazioni 2021 di euro 105.010.098,82;

- residui passivi 2021 da mantenere euro 1.117.014.522,80;
- residui passivi ante 2021 da mantenere euro 278.180.207,75;

e quindi per un totale di euro 1.395.194.730,55;

- residui passivi ante 2021 eliminati euro 3.038.632,53;
- eliminazioni 2021 euro 86.507.820,40;

e quindi per un totale di euro 89.546.452,93;

- accertamenti attivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 397.681.541,44 di cui euro 396.833.630,74 reimputati al 2022 ed euro 847.910,70 reimputati al 2023;
- impegni passivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 968.412.928,78 di cui euro 961.897.655,215 reimputati al 2022, euro 5.722.801,81 reimputati al 2023 e euro 792.471,76 reimputati al 2024 nel triennio ma solo per euro 570.731.387,34 con movimenta dell'FPV;

di seguito si evidenzia l'anzianità dei residui come da riaccertamento.

#### **Anzianità dei residui**

La situazione dell'anzianità dei residui attivi – con esclusione del perimetro sanitario - al 31 dicembre 2021 era la seguente come inserito nella deliberazione di Giunta del 31 marzo 2022 n. 33-4848 *“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive. Modificazioni e integrazioni”*:

#### **RESIDUI ATTIVI**

Titolo	Descrizione Titolo	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale complessivo
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	70.039,75	13.096,00		2.410.380,19	15.917.645,91	158.878.047,88	333.946.851,03	572.452.816,33	1.083.688.877,09
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.503.862,53	5.773.648,34	291.285,78	308.008,20	4.154.633,86	4.415.276,24	22.154.641,34	203.680.993,74	244.282.350,03
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.083.539,34	9.913.659,33	5.764.244,27	3.026.933,98	63.091.877,92	72.694.409,72	6.268.300,31	170.286.179,61	332.129.144,48
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	104.656,77		5.946.879,78	7.955.953,91	2.164.035,66	28.675.918,81	75.601.979,89	142.610.858,18	263.060.283,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	574.596,35			9.028,50	30.000,00	5.231.581,55	5.858.481,33	11.703.687,73
6	ACCENSIONE PRESTITI	-			1.097.526,00					1.097.526,00
<b>Totale</b>		<b>4.762.098,39</b>	<b>16.275.000,02</b>	<b>12.002.409,83</b>	<b>14.798.802,28</b>	<b>85.337.221,85</b>	<b>264.693.652,65</b>	<b>443.203.354,12</b>	<b>1.094.889.329,19</b>	<b>1.935.961.868,33</b>

La situazione dell'anzianità dei residui passivi – con esclusione del perimetro sanitario - al 31 dicembre 2021 era la seguente:

#### RESIDUI PASSIVI

Titolo	Descrizione Titolo	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale complessivo
1	Spese correnti	17.038,25	715,88	3.002.765,87	2.894.486,72	1.677.173,90	11.247.012,02	91.746.317,01	867.457.251,33	978.042.760,98
2	Spese in conto capitale	4.401.477,34	6.000.000,00	36.960.395,63	45.642.169,12	5.716.677,93	9.463.768,32	56.039.596,05	203.565.200,73	367.789.285,12
3	Spese per incremento attività finanziarie							3.370.613,71	3.780.000,00	7.150.613,71
<b>Totale complessivo</b>		<b>4.418.515,59</b>	<b>6.000.715,88</b>	<b>39.963.161,50</b>	<b>48.536.655,84</b>	<b>7.393.851,83</b>	<b>20.710.780,34</b>	<b>151.156.526,77</b>	<b>1.074.802.452,06</b>	<b>1.352.982.659,81</b>

Tale situazione è stata modificata, come meglio in premessa evidenziato, solo per la parte passiva con DGR 38-4969 denominata "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive. Modificazioni e integrazioni. Rettifica DGR 33—4848 del 31.3.2022" come di seguito riportato:

Titolo	Descrizione Titolo	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale complessivo
1	Spese correnti	17.038,25	715,88	3.002.765,87	2.894.486,72	1.677.173,90	11.247.012,02	91.746.317,01	867.457.251,33	978.042.760,98
2	Spese in conto capitale	4.401.477,34	6.000.000,00	36.960.395,63	45.642.169,12	5.716.677,93	9.463.768,32	56.039.596,05	245.777.271,47	410.001.355,86
3	Spese per incremento attività finanziarie							3.370.613,71	3.780.000,00	7.150.613,71
<b>Totale complessivo</b>		<b>4.418.515,59</b>	<b>6.000.715,88</b>	<b>39.963.161,50</b>	<b>48.536.655,84</b>	<b>7.393.851,83</b>	<b>20.710.780,34</b>	<b>151.156.526,77</b>	<b>1.117.014.522,80</b>	<b>1.395.194.730,55</b>

Dal rendiconto 2021 l'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi (compreso il perimetro sanitario) risulta essere, rispettivamente, di euro **6.924.049.432,06** ed **7.858.308.396,61**;

Il Collegio ricorda che l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 relativamente al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi indica che "le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro

*cui si applica il titolo II...omissis".*

Il riaccertamento ordinario deve trovare specifica evidenza nel rendiconto ed è effettuato tramite un atto annuale a cui segue appunto il parere dei revisori. Poiché invece l'importo dei residui attivi e passivi cancellati e da mantenere nel rendiconto è complessivo, e tiene quindi conto anche delle somme relative alla gestione del perimetro sanitario, il Collegio ha chiesto la verifica da parte degli uffici competenti di uno schema di raccordo al fine di riconciliare l'importo iscritto a bilancio e quello da riaccertamento inserito negli atti ufficiali in sede di riaccertamento.

**residui attivi**

		di		
		cui:		
		da ROR	partite di giro	perimetro sanità
2021	2.308.438.875,36	1.094.889.329,19	456.684.127,31	756.865.418,86
anni pregressi	4.615.610.556,70	841.072.539,14	18.651.805,33	3.755.886.212,23
<b>totali</b>	<b>6.924.049.432,06</b>	<b>1.935.961.868,33</b>	<b>475.335.932,64</b>	<b>4.512.751.631,09</b>

**residui passivi**

		di		
		cui:		
		da ROR	partite di giro	perimetro sanità
2021	2.633.247.296,10	1.117.014.522,80	978.158.460,06	538.074.313,24
anni pregressi	5.225.061.100,51	278.180.207,75	3.237.816.596,37	1.709.064.296,39
<b>totali</b>	<b>7.858.308.396,61</b>	<b>1.395.194.730,55</b>	<b>4.215.975.056,43</b>	<b>2.247.138.609,63</b>

Si evidenzia inoltre che nell'operazione di riaccertamento non sono stati considerati, e quindi non campionati durante il riaccertamento, euro 2.844.001,09 di residui attivi ante 2021 ed euro 3.203.429,98 di residui passivi ante 2021 come di seguito evidenziato.

		dato da:	RENDICONTO	di cui:	eliminati con ROR residui fino al 2020	eliminati in corso d'anno	sanità
<b>RESIDUI ATTIVI ante 2021 ELIMINATI</b>			22.264.517,89		16.241.888,04	2.844.001,09	3.178.628,76

		dato da:	RENDICONTO	di cui:	eliminati con ROR residui fino al 2020	eliminati in corso d'anno	sanità
<b>RESIDUI PASSIVI ante 2021 ELIMINATI</b>			6.909.619,69		3.038.632,53	667.557,18	3.203.429,98

Rispetto a tali residui il collegio, ai fini della presente relazione, ha comunque fatto il campionamento dei più significativi, acquisendo le motivazioni.

Si evidenzia quindi, come peraltro sottolineato nel rendiconto 2018, 2019, e nel 2020, che tali residui attivi e passivi anche per il 2021 non vengono ricompresi, neppure per informazione nel ROR.

Il collegio ribadisce la necessità di addivenire "all'inserimento di dette voci in sede di riaccertamento ordinario, alla



*acquisizione da parte dei singoli responsabili delle attestazioni con tutte le singole motivazioni nonché suggerisce, almeno per il futuro, di predisporre un atto di riaccertamento ordinario in cui venga già inserita la riconciliazione con quanto saranno le risultanze del consuntivo”.*

Nel ribadire quanto sopra il collegio ritiene che, per quanto riguarda la cancellazione di residui ante annualità in corso, si rende necessario la predisposizione di apposite determine ben motivate, anche ai fini delle singole responsabilità, e che le stesse debbano comunque essere ricomprese nel ROR. I principi riportano che *“Al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”* e per analogia non si può ritenere che vengano effettuate cancellazioni di residui in corso d’anno senza motivazioni e che essenzialmente non vengano ricomprese nelle competenze di Giunta e nel preventivo controllo del collegio.

Si chiede di intervenire per il prossimo ROR così come in merito alla delibera di ROR si chiede nuovamente, per il futuro, di ivi inserire dettagliatamente, almeno per totali, le movimentazioni effettuate sui residui attivi e passivi evidenziando un raccordo con il perimetro sanitario non riaccertato, così come è stato dal collegio riportato nella presente relazione, ed anche l’anzianità dei residui, evidenziando altresì i riaccertamenti avvenuti durante l’anno ai fini del campionamento e dei controlli, tenuto conto che, a parere del collegio a norma dell’art. 63 comma 11 del D. Lgs 118/2011 nessun residuo attivo e passivo può essere variato o re-imputato ad altri esercizi – salvo quelli previsti dalla norma – senza il parere del collegio. Rispetto a ciò il collegio evidenzia una irregolarità.

Dai documenti pervenuti, in seguito a richiesta, si evidenzia che le riscossioni per annualità di provenienza – ad esclusione dell’anno 2021 - risultano le seguenti alla data di stampa pervenuta al collegio:

Anno	Importo Iniziale 1/1/2021	Riscossioni	Cancellazioni du- rante l'anno	Cancellazioni su accertamenti sanità	Cancellazioni ROR	Residuo da mantenere al 31/12/2021
1997	3.592.880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592.880,05
2000	2.087.856,51	2.087.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	2.214.729,21	553.439,49	0,00	0,00	0,00	1.661.289,72
2002	13.396.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396.857,85
2003	1.001.120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.120,09
2004	616.015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	616.015,59
2005	179.821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	179.821,63
2006	633.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	633.932,77
2007	173.906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	173.906,92
2008	1.042,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00
2009	1.509.276,84	0,00	0,00	0,00	1.052,00	1.508.224,84
2010	1.011.262,46	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.010.137,46
2011	49.114,04	0,00	0,00	0,00	1.155,00	47.959,04

2012	1.938.510,58	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.937.453,58
2013	26.143.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.143.516,00
2014	922.897,05	0,00	0,00	0,00	503,50	922.393,55
2015	545.134.667,50	3.230.492,39	55,90	0,00	5.416.964,66	536.487.154,55
2016	945.630.820,48	956.460,95	25.000,00	0,00	1.189.778,01	943.459.581,52
2017	836.868.330,27	3.157.731,22	15.740,64	1.019,95	113.994,27	833.579.844,19
2018	713.177.009,09	11.741.297,64	5.122,86	2.610.864,06	24.050,86	698.795.673,67
2019	932.089.281,60	357.339.839,15	2.694.991,42	166.744,75	1.741.983,82	570.145.722,46
2020	1.720.439.947,96	731.870.604,55	103.090,27	400.000,00	7.749.181,92	980.317.071,22
<b>Totale</b>	<b>5.748.812.796,49</b>	<b>1.110.937.721,90</b>	<b>2.844.001,09</b>	<b>3.178.628,76</b>	<b>16.241.888,04</b>	<b>4.615.610.556,70</b>

Il collegio:

- rilevando ancora una mole consistente di residui attivi ribadisce all'ente la necessità di attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote, facendo molta attenzione da parte dei Responsabili alla verifica delle prescrizioni di legge dei residui attivi, evidenziando altresì che, dalla tabella di cui sopra, si evidenzia che ad eccezione di un importo incassato relativi ad accertamenti dell'anno 2000 per un totale di euro 2.087.856,51 ed euro 553.439,49 sul 2001, sui residui dal 1997 al 2014 non vi sono altri movimenti mentre dal 2015 al 2020, al 31 dicembre 2021 sono stati incassati euro 1.108.296.425,90;
- alla data del 13 giugno 2022 gli incassi dal 1 gennaio 2022 alla data della comunicazione, sono i seguenti: incassi per complessivi euro 2.808.244.251,09; il tutto complessivamente pari al 60,84% del totale dei residui attivi al 1 gennaio 2022 quindi con un miglioramento rispetto all'anno precedente; di seguito la situazione:

Anno	Residuo da mantenere al 31/12/2021	incassati al 13/06/2022	residui al 13/06/2022
1997	3.592.880,05	0,00	3.592.880,05
2000	0,00	0,00	0,00
2001	1.661.289,72	0,00	1.661.289,72
2002	13.396.857,85	0,00	13.396.857,85
2003	1.001.120,09	0,00	1.001.120,09
2004	616.015,59	0,00	616.015,59
2005	179.821,63	0,00	179.821,63
2006	633.932,77	0,00	633.932,77
2007	173.906,92	0,00	173.906,92
2008	0,00	0,00	0,00
2009	1.508.224,84	0,00	1.508.224,84
2010	1.010.137,46	0,00	1.010.137,46
2011	47.959,04	0,00	47.959,04
2012	1.937.453,58	0,00	1.937.453,58
2013	26.143.516,00	0,00	26.143.516,00
2014	922.393,55	0,00	922.393,55

2015	536.487.154,55	506.984.877,04	29.502.277,51
2016	943.459.581,52	710.078.801,89	233.380.779,63
2017	833.579.844,19	617.931.556,22	215.648.287,97
2018	698.795.673,67	599.018.218,49	99.777.455,18
2019	570.145.722,46	42.774.188,82	527.371.533,64
2020	980.317.071,22	331.456.608,63	648.860.462,59
<b>Totale</b>	<b>4.615.610.556,70</b>	<b>2.808.244.251,09</b>	<b>1.807.366.305,61</b>

A proposito della capacità di riscossione, il collegio ha evidenziato una scarsa capacità di riscossione di numerose tipologie di entrata riscontrata anche nelle operazioni di campionamento.

La presenza soprattutto di residui attivi, ma anche passivi, con una anzianità molto datata obbliga il collegio a richiamare nuovamente l'ente a mettere in atto ogni azione possibile per la verifica delle motivazioni, attivando procedure dedicate alla verifica della mancata prescrizione al fine di evidenziare eventuali responsabilità, non solo interne, ma anche di eventuali soggetti riscossori esterni.

In merito alla situazione dei residui si evidenzia inoltre che durante i colloqui avuti con l'ente il collegio ha evidenziato una mole importatane di residui attivi e passivi che al netto del ROR e delle partite di giro, non ricomprese, rilevava comunque una mole imporrante di residui della gestione Sanità.

A tal proposito il collegio è stato informato che, come peraltro verbalizzato (rif. verb. 13/2022) che il Fondo Sanitario viene accertato sulle tre componenti compartecipazioni IRPEF, IRAP e compartecipazione all'Iva ma poiché non tutti i flussi vengono indicati per tipologia dallo Stato, l'accertamento avviene in partite di giro per poi essere erogati quali anticipazioni. Pertanto in ottemperanza al D.Lgs 118/2021 fino a quanto non pervengono i dettagli delle spettanze l'ente provvede a contabilizzarli avendo il residuo attivo aperto e il residuo passivo nelle partite di giro. Tali importi pertanto non si rilevano dal bilancio GSA che non rileva tale mole di crediti e debiti.

Il collegio ha preso positivamente atto che sono stati regolarizzati una parte importante di tali partite come da "autorizzazioni" del Ministero dell'economia e delle Finanze. Poiché però dai controlli effettuati si vince che detti Decreti di autorizzazione sono protocollati anche in anni 2018 e 2019, il collegio chiede un controllo immediato sulle procedure adottate dalla Sanità in coordinamento con l'Ufficio ragioneria.

Tale controllo deve essere comprensivo anche delle procedure adottate in merito alla Comunicazione dle Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alla "Attuazione dell'art. 77-quater del D.L. 112/2008, convertito con modificazione nella legge 133/2008 - Situazione riepilogativa" che obbliga l'ente annualmente a modifiche tardive della chiusura del conto annuale del tesoriere.

Il Collegio sottolinea come l'analisi relativa alla gestione ed alla rendicontazione riferita ai residui, sia attivi che passivi, rivesta un ruolo di grande importanza, in quanto gli stessi incidono in modo sostanziale sulla determinazione della situazione finanziaria della Regione nonché soprattutto - come più volte evidenziato - sull'effettivo risultato di amministrazione che, unitamente alla correttezza dei vincoli di bilancio, permettono di addivenire al corretto risultato finale dell'ente e al conseguente corretto piano di rientro.

### Il Bilancio di Cassa - saldo di Cassa

La salvaguardia degli equilibri finanziari del bilancio regionale è elemento cardine per la costante prevenzione di situazioni patologiche di dissesto finanziario.

Essa va garantita in un quadro di dinamicità gestionale che consideri tanto l'assetto delle previsioni iniziali quanto lo stato di attuazione dei programmi passando attraverso l'assestamento in sede di manovra di riequilibrio e la verifica dei risultati finali di gestione sia dal lato delle entrate che dal lato della spesa.

Affinché il bilancio di cassa rispetti "l'equilibrio" è necessario che il totale delle erogazioni previste in bilancio non sia superiore al totale degli incassi previsti aumentati della giacenza del fondo di cassa iniziale.

Il saldo di cassa definitivo al 31/12/2021, come evidenziato anche dai tabulati definitivi del tesoriere, risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2021			210.549.553,59
Riscossioni	1.110.937.721,90	12.220.470.720,98	13.331.408.442,88
Pagamenti	1.630.903.876,71	11.681.555.857,25	13.312.459.733,96
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2021</b>			<b>229.498.262,51</b>

Il collegio ha verificato che sono state definitivamente emesse n. 29585 reversali e n. 34603 mandati e che tali atti sono stati verificati anche nelle scritture contabili dell'ente; le carte di lavoro sono state acquisite dal collegio anche durante la verifica del IV trimestre 2021. Poiché nel verbale 3/2022 verifica del IV trimestre la tesoreria della Giunta è stata rinviata in quanto l'ente era impegnato in attività di chiusura del riaccertamento, la stessa è avvenuta con verbale 8/2022 del 12 aprile pertanto in tale data erano già state recepite le necessarie modifiche avvenute conseguenti alla comunicazione del MEF pervenuta con prot. 20575/A110000 del 25 marzo 2022 che rilevava, sul 2021, una regolarizzazione di euro 537.956.700,09. L'ente aveva pertanto già emesso le reversali dalla n. 29511 alla n. 29585 e mandati di pari importo dal n.34601 al n. 34603 per regolarizzare le partite con la sanità relative alle somme anticipate.

L'andamento della cassa dell'ultimo triennio risulta il seguente:

	2019	2020	2021
<b>Fondo cassa complessivo al 31/12</b>	161.427.898,70	210.549.553,59	229.498.262,51
<b>Oltre alle giacenze sui c/c postali</b>	19.740.241,42	5.399.208,64	3.281.360,48

In riferimento alla cassa il collegio, preso atto della consistenza finale della liquidità di euro **229.498.262,519**, pur rilevando ulteriori euro

3,3 mil circa sui conti correnti postali, tenendo anche conto delle risultanze dell'indice di tempestività dei pagamenti, evidenzia che la consistenza di cassa è un ottimo indicatore delle difficoltà della gestione di competenza e la sua analisi consente agli enti di anticipare l'analisi delle criticità attivando politiche di gestione che consentano di affrontare in anticipo problematiche importanti (come indicato recentemente dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 9/2020 facendo proprie le osservazioni della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna).

Inoltre in merito alle giacenze sui c/c ordinari, pur prendendo atto del netto miglioramento e delle procedure condivise con gli uffici, si rileva la necessità di addivenire al riversamento sulla tesoreria per quanto possibile entro il 31 dicembre in quanto le quantità non riversate – pari al 31 dicembre ad euro 3.281360,48 - sono importi comunque consistenti seppur in trend notevolmente decrescente rispetto agli anni precedenti, grazie anche alla sensibilizzazione degli uffici. Questo valore deve tendere a zero al fine di una corretta rappresentazione della cassa dell'ente.

Il collegio prende inoltre atto che tale dato di **3.281360,48** è stato riscontrato e coincide con la propria verifica di cui al verbale n. 3/2022 che al 31 dicembre 2021 riporta i seguenti saldi sui singoli c/c:

ccp	OGGETTO	Incassi al 31/12/2021
165100	TASSA CONC.REG.CACCIA	274,17
189100	TASSE CONC.REG.SERV.TESORERIA	12.316,11
10531101	ADD.IMPOSTA GAS	133.399,39
15395106	TASSE CONC.REG.MECCANIZZATE	53.569,85
15470107	TASSA RACC.TARTUFI	409,79
22207120	CANONI PER USO PERT.IDRAULICHE	2.203,04
23687106	INFRAZIONI PARCHI REGIONALI	280,32
26103143	SANZ.AMMINISTRATIVE	72.580,67
79017737	TASSA CONTR.FITOSANITARI	4.190,19
93322337	TASSA PESCA	298,34
1023349101	SOPRATTASSA PESCA PROV. NO	148,65
10364107	TESORERIA REGIONE PIEMONTE	44.460,00
22208128	CANONI PER USO ACQUE PUBBLICHE	32.923,53
37616703	TASSE AUTOM ONLINE	31.891,39
4101	TASSA DI CIRCOLAZIONE	2.446.954,79
1049335720	VERSAMENTI PAGO PA	132,69
1031379470	TASSA AUTOMOBILISTICA ACCERTAMENTI GESTIONE EX GEC	252,28
60767258	INTERR.TASSA AUTOM.	4.736,14
1018526952	TASSA AUTOMOBILISTICA ACCERTAMENTI/RATE	439.208,64
1023349168	SOPRATTASSA PESCA PROV. TO	283,32
1023349267	SOPRATTASSA PESCA PROV. VCO	148,65
1023349341	SOPRATTASSA PESCA PROV. VC	126,59
1023349408	SOPRATTASSA PESCA PROV. AL	149,05
1023349465	SOPRATTASSA PESCA PROV. AT	148,65
1023349598	SOPRATTASSA PESCA PROV. BI	148,25
1023349648	SOPRATTASSA PESCA PROV. CN	125,99
<b>SALDO AL 31.12.2021</b>		<b>3.281.360,48</b>

Il Collegio pertanto, anche in ossequio ai principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, ha effettuato le seguenti verifiche:

- il fondo cassa del tesoriere al 31 dicembre e quello risultante dal prospetto SIOPE coincide con quanto riportato nelle scritture contabili dell'ente locale;

- è stata assunta la delibera della Giunta regionale n. 29-2541 per l'autorizzazione dell'anticipazione di tesoreria per il 2021 in ottemperanza all'art. 69 comma 9 del D.Lgs 118/2011 che prevede una richiesta di anticipazione di euro 500.000.000,00 nei limiti previsti dalla normativa a norma dell'art. 69 comma 9 del D.Lgs 118/2011 rispetto alla quale si suggerisce di inserire nel testo sempre il conteggio effettuato del limite massimo richiedibile nonostante il collegio abbia verificato che a preventivo tale valore era rispettato;
- nel 2021 l'ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria e non ha contratto nuovo debito.

Il collegio inoltre prende atto ed ha acquisito copia della determinazione di parifica avvenuta con atto DD n. 240/A1102A/2021 del 26/04/2022 per l'anno contabile 2021 relativamente del Tesoriere Unicredit Banca S.p.a..

Si rinvia a quanto inserito nel paragrafo relativo alla "tempestività dei pagamenti".

<b>Agenti contabili conto annuale e parifica</b>
--

Richiamando il proprio verbale 12/2022 - allegato 1 si evidenzia che a norma dell'art. 139 del D.Lgs. 174/2016 in data 3 maggio 2022 è pervenuta a mezzo pec, la nota di "Trasmissione determinazioni parifica conti giudiziali agenti contabili - anno 2021" a firma del Responsabile di procedimento nella persona del Dirigente del settore Ragioneria con le copie conformi all'originale delle seguenti determinazioni di parifica dei conti giudiziali degli agenti contabili, consegnatari azioni e beni:

atto di parifica	Oggetto atto
DD 215/A1102A/2022 del 07/04/2022	Parifica del conto giudiziale della <b>Cassa economica Centrale</b> - anno contabile 2021
DD 212/A1102A/2022 del 07/04/2022	Parifica del conto giudiziale della <b>Cassa economica del Museo Regionale di Scienze Naturali</b> - anno contabile 2021
DD 240/A1102A/2022 del 26/04/2022	Parifica del conto del <b>Tesoriere Unicredit Banca S.p.A.</b> - anno contabile 2021
DD 210/A1102A/2022 del 07/04/2022	Parifica del conto giudiziale dell'agente contabile <b>Soris S.p.A.</b> - anno contabile 2021
DD 213/A1102A/2022 del 07/04/2022	Parifica del conto giudiziale della <b>Cassa economica di Bruxelles</b> - anno contabile 2021
DD 209/A1102A/2022 del 07/04/2022	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile <b>consegnatario delle azioni</b> - anno contabile 2021
DD 211/A1102A/2022 del 07/04/2022	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile <b>consegnatario dei beni</b> - anno 2021
DD 214/A1102A/2022 del 07/04/2022	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile <b>Agenzia Entrate</b> - anno 2021

Il collegio anche nel 2021 ha organizzato anche a mezzo call le riunioni di periodo per gli adempimenti ordinari per la verbalizzazione ufficiale dei documenti comunque reperiti nei vari periodi di riferimento, soprattutto relativi agli agenti.

Si deve preliminarmente rilevare che gli agenti contabili della regione, seppur così denominati, nella quasi totalità non maneggiano denaro contante bensì utilizzano c/c dedicati ove quindi i movimenti sono del tutto tracciati.

Unica casse che maneggiano denaro, ma di importi molto esigui è il sub-agente dell'avvocatura. Nonostante ciò per le verifiche effettuate nel 2021 si è dovuto tenere conto dell'art. 1 e 2 del "nuovo regolamento regionale di cassa economale" approvato con atto n. 19/R del 7 dicembre 2009 e dell'art. 40 quinquies punto 1 lettera a) e della legge istitutiva del Collegio dei Revisori che nel disciplinare le funzioni prevede ogni trimestre il collegio effettua le verifiche di cassa con cadenza almeno trimestrale il collegio ha sempre adempiuto a quanto si sua spettanza.

Si deve evidenziare che con determina DD25/A1102A/2022 del 27 gennaio 2022 avente ad oggetto "Regolamento regionale 27 dicembre 2021 n. 15/R "servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili " è stato approvato il nuovo regolamento delle casse economali pertanto dalle verifiche del 2022 le trimestrali sono state effettuate facendo riferimento a detto nuovo regolamento, il quale comunque prevede all'art. 11 punto 6 che "Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla verifica periodica sulle casse economali, predisponendo apposito verbale al termine della stessa". Il nuovo regolamento di "Servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili" entrato in vigore contestualmente alla sua approvazione - e quindi in data 27 dicembre 2021 - è applicabile già per i conti annuali del 2021 - relativamente ai soli articoli che prevedono tempi e modelli appositi per la resa dei conti – pertanto il collegio ha effettuato le verifiche necessarie nei propri parerei (rif. verb. 12/2022 allegato 1).

Con DGR 22—2828 del 29 gennaio 2021 (come da nostro verbale rif. 2/2021) l'ente ha definito i fondi delle casse economali poi in seguito integrati con DGR 30-39 del 15 ottobre 2021 come ricevuta dal collegio da parte del Responsabile in data 27 ottobre 2021 e come riportato nei verbali del collegio.

Per il 2021 gli agenti contabili sono stati i seguenti:

funzione	determinazione di nomina agente	agente	sub-agente
Cassa economale centrale	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni DDA11-192 del 12 maggio 2020 e DDA11-539 del 15 ottobre 2020 e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	Ing. Siletto Alberto	d.ssa Milazzo Giovanna atto di nomina 35 del 1 marzo 2017 rinnovata con DD 732A1111C/2020 del 3 dicembre 2020
Avvocatura (sub agente)			d.ssa Massafra Caterina atto di nomina 62 del 23 marzo 2015 (ultima agli atti) Reg. cassa economale
Cassa economato Museo scienze naturali	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni DDA11-192 del 12 maggio 2020 e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	Dott. Marco Chiriotti	Dott.ssa Annalaura Pistarino Determina 133/A2006B/2020 del 23 giugno 2020
Cassa economato Bruxelles	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni DDA11-192 del 12 maggio 2020 DGR 18-2799 del 22 gennaio 2021 e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	dott. Donati Davide	d.ssa Rinaldi Silvana atto di nomina 31 del 8 marzo 2017 (sanata con atto di nomina 59 del 21 aprile 2021)
Consegnatario azioni	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni DDA11-192 del 12 maggio 2020 Regolamento regionale servizio cassa economale e compiti agenti e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	d.ssa Erminia Garofalo	-

Consegnatario beni	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni e DDA11-539 del 15 ottobre 2020 e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	Ing. Siletto Alberto	-
SORIS spa – riscossore	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 e DD 615 A1103A del 29 dicembre 2016 e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	-	-
Agenzia entrate	-----	-	-
Tesoreria Regionale	Scadenza 30.06.2023 DGR 31-1348 del 8 maggio 2020	-	-

Con DGR 18-2799 del 22 gennaio 2021 la Giunta ha provveduto a nominare il RUP e con DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021 l'ente ha provveduto a individuare gli agenti. In merito si raccomanda di addivenire alle comunicazioni alla Corte dei conti a norma dell'art. 138 del D.lgs 174/2016.

Si ritiene organizzativamente importante, ai fini di una più puntuale rendicontazione, di addivenire ogni anno da parte della Giunta, anche solo per confermare i soggetti, all'individuazione degli agenti contabili a inizio anno ivi inserendo anche i nominativi e non solo la denominazione di dirigenti pro- tempo responsabili, ricordando i contenuti degli artt. da 138 a 141 del D. Lgs. 174/2016 con raccomandazione di inviare loro tutti gli atti attinenti il loro mandato.

I conti annuali sono così stati ricevuti:

protocollo partenza consegna conto annuale o arrivo per protocollo interno per medesima Direzione	Oggetto atto (nominativi vedasi DD-A11 n. 192)
A11000-2022/00003088 del 17 e 31/01/2022	Conto giudiziale della <b>Cassa economale Centrale</b> - anno contabile 2021
A20000 -2022/0000295 del 14/01/2022	Conto giudiziale della <b>Cassa economale del Museo Regionale di Scienze Naturali</b> - anno contabile 2021
A11000-2022/0004116 del 02/03/2022	Conto giudiziale della <b>Cassa economale di Bruxelles</b> – anno contabile 2021
A11000-2022/00006912 del 31/01/2022	Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle <b>azioni</b> - anno contabile 2021
A11000-2022/00013627 del 24/02/2022	Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario <b>dei beni</b> - anno contabile 2021
A11000-2022/00026446 del 22/04/2022	Conto del <b>Tesoriere Unicredit Banca S.p.A.</b> – anno contabile 2021
Prot n. 0005071/2022 del 07/02/2022 integrato 5/04/2022 prot. 20863	Conto giudiziale dell'agente contabile <b>Soris S.p.A.</b> – anno 2021
Pec del 14 febbraio 2022 - Prot. arrivo n. 00011929/2022 del 17/02/2022	Conto giudiziale dell'agente contabile <b>Agenzia delle Entrate</b> – anno 2021

Visto il parere Corte Conti – Sezioni Riunite n. 2/2018/Cons. del 15 febbraio 2018 da cui si evince che nel caso dell'art. 137 e seguenti del D.Lgs 174/2016 secondo la Corte l'organo competente ad effettuare i riscontri di natura amministrativa e contabile “*dovrebbe essere*” il collegio dei revisori dei conti in quanto ad esso si “*ricondeuce la normale attività di revisione assegnata allo stesso ai sensi*”



del D.Lgs 123/2011, art. 20" e tenuto conto che tale impostazione sembra comunque in linea con la recentissima Circolare n.1/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna, il collegio in data 23 maggio 2021 ha rilasciato con verb. 12/2022 allegato 1 la propria Relazione sulle parificazioni del conto della Regione Piemonte di cui all'art. 139 comma 2 del D.Lgs 174/2016. Come riportato in tale parere il collegio, rispetto ai conti annuali, evidenzia che alcuni dei conti, rispetto al contenuto dell'art. 139 comma 1 del D. Lgs. 174/2016, sono stati consegnati con ritardo agli uffici e in particolare al soggetto responsabile del procedimento. In particolare quest'anno i conti annuali sono stati consegnati entro i termini di legge ad eccezione del tesoriere e di un solo agente che è andato oltre i termini di qualche giorno. Il collegio ha inoltre rilevato che persistono ancora alcune piccole differenze rispetto alle risultanze controllate tramite le visure ordinarie scaricate in CCIAA in merito alle percentuali di possesso e conseguentemente alla corrispondenza di PN indicata nel conto annuale di una partecipata; si è pertanto chiesto una verifica pur avendo rilasciato comunque parere tenuto conto che risultano coincidere i valori nominali di proprietà di ogni società.

Il collegio ricorda che a norma dell'articolo 139 comma 1, in caso di cessazione della gestione, anche per modifiche di funzioni, tale adempimento spetta entro 60 giorni al soggetto fino ad allora incaricato; tale atto è a garanzia anche di corretti passaggi di consegna e di eventuali attribuzioni di responsabilità.

A tal proposito si prende atto che il nuovo regolamento, pur non prevedendo i termini di rilascio, pur previsti nell'art. 139 del sopracitato D.lgs, all'art. 6 disciplina come debbano avvenire i passaggi di consegna tra i vari agenti. Si ricorda pertanto agli agenti contabili il rispetto ossequioso del dettato normativo e dei tempi ivi inseriti richiamando in particolare il contenuto dell'art. 140 comma 4 e 141 del D.Lgs 174/2016.

Si evidenzia inoltre che a norma dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 è necessario provvedere al riversamento in Tesoreria di tutte le somme giacenti sui c/c entro il 31 dicembre. Si rinvia a tal proposito alle raccomandazioni inserite nella parte dedicata alla cassa.

Si evidenzia comunque che gli agenti contabili hanno riversato le somme entro il 31 dicembre 2021 e che la problematica riguarda unicamente le somme giacenti sui c/c.

Terminati i controlli sui conti annuali il collegio come sopra riportato ha proceduto nei giorni scorsi a rilasciare parere ai sensi dell'art. 139 comma 2 del D.Lgs 174/2016 con verb. 12/2022 (allegato 1) del 23 maggio 2022 a cui si rinvia, evidenziando che relativamente al Consiglio, a titolo informativo, tale adempimento è stato licenziato anch'esso con allegato 2 al verbale n. 12/2022.

### **Il risultato della gestione di competenza**

L'esercizio finanziario 2021 chiude con un risultato di pura competenza positivo di euro 143.848.074,73 che deve però tenere conto dell'applicazione massimo dell'avanzo consentito ancora per il 2021 di euro 3.889.129.160,60 di cui euro 3.772.616.566,27 per fondo anticipazione di liquidità.

<b>2021</b>	
Accertamenti di competenza (+)	14.528.909.596,34
Impegni di competenza (-)	14.314.803.153,35
<b>Risultato di competenza</b>	<b>214.106.442,99</b>
FPV iscritta in entrata al 1.1.	632.498.830,86
FPV confluito nel FPV al 31.12	702.757.199,12
<b>Saldo gestione di competenza</b>	<b>143.848.074,73</b>

Il collegio evidenzia che l'utilizzo dell'avanzo è stato effettuato nei limiti previsti dalla legge in euro 3.889.129.160,60 come si evince dai prospetti di bilancio nel quadro riassuntivo e nel monitoraggio del saldo 2021. Si ricorda, come inserito nel parere all'assestamento del bilancio, che in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in presenza di un risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio precedente negativo (lettera A del prospetto del risultato di amministrazione allegato al rendiconto), il limite massimo per l'utilizzo nel primo esercizio del bilancio di previsione della quota accantonata e vincolata è pari alla somma delle quote annuali iscritte in spesa per il ripiano del disavanzo risultante al 31 dicembre 2014 e del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015, che per il Piemonte per il 2020 era pari ad euro 106.963.014,91 mentre per il 2021 è pari ad euro 103.942.108,09 in seguito alla rideterminazione del piano di rientro da disavanzo avvenuto con DGR 120-3140 oltre ad euro 12.570.486,24 di avanzo applicato con la L.R. 21/2021 del 29 luglio 2021 a norma dell'art. 1 comma 823 della L. n. 178 del 30 dicembre 2020.

#### Il risultato di amministrazione

Al fine di esprimere la misura delle risorse finanziarie utilizzabili alla chiusura dell'esercizio è fondamentale ricostruire la situazione amministrativa, vale a dire il quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza e dei residui e quindi determinare il risultato di amministrazione (art. 33 L.R. n.7/2001).

L'Organo di revisione ha verificato che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, comprensivo dei FF.PP.VV., presenta un disavanzo di Euro **1.470.517.901,16** come risulta dai seguenti elementi a norma dell'art. 42 comma 1 del D.Lgs 118/2011:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			210.549.553,59
RISCOSSIONI	(+) 1.110.937.721,90	12.220.470.720,98	13.331.408.442,88
PAGAMENTI	(-) 1.630.903.876,71	11.681.555.857,25	13.312.459.733,96
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		229.498.262,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		229.498.262,51
RESIDUI ATTIVI	(+) 4.615.610.556,70	2.308.438.875,36	6.924.049.432,06
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
RESIDUI PASSIVI	(-) 5.225.061.100,51	2.633.247.296,10	7.858.308.396,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)		333.261.129,87
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		369.496.069,25
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)		-1.407.517.901,16
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021</b>			
<b>Parte accantonata</b>			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021			330.094.640,49
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)			9.221.621,01
Fondo anticipazioni liquidità			3.554.307.181,27
Fondo perdite società partecipate			2.869,25
Fondo contezioso			34.462.623,98
Altri accantonamenti			31.130.043,00
	<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>3.959.218.979,00</b>
<b>Parte vincolata</b>			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			4.184.222,34
Vincoli derivanti da trasferimenti			190.005.659,16
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			1.683.660,58
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			16.555.295,31
Altri vincoli			0,00
	<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>212.428.837,39</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>			
	<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>1.951.093,27</b>
	<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>-5.581.116.810,82</b>
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>			

Sulla base dei prospetti sopra riportati emerge un risultato della gestione finanziaria negativo ed un lieve miglioramento del disavanzo - risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente. Infatti di seguito si evidenzia l'evoluzione dell'ultimo triennio del risultato di amministrazione:

	2019	2020	2021
Risultato d'amministrazione (A)	-1.630.431.152,01	-1.536.011.077,69	-1.407.517.901,16
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	4.318.255.197,01	4.128.998.851,40	3.959.218.979,00
Parte vincolata (C)	279.954.354,80	238.358.374,82	212.428.837,39
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	1.951.093,27
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-6.228.640.703,82	-5.903.368.303,91	-5.581.116.810,82

In merito al miglioramento, come spesso insiste il collegio – dettato anche dalla parte accantonata - è necessario ribadire l'importanza del corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e di conseguenza solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo.

Stesse considerazioni per un ente in disavanzo che sta ripianando lo stesso in quote annuali.

Infatti l'importanza delle corrette imputazioni e calcolo degli accantonamenti consiste anche nella corretta valutazione del **disavanzo** da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro.

Il collegio ricorda infatti l'operazione effettuata dall'ente negli anni passati a norma dell'art. 111 comma 4 bis del "Cura Italia" tenuto conto che detto articolo riporta al comma 4-bis. *"Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".*

Relativamente al disavanzo di amministrazione il Collegio segnala che ricorre la fattispecie di cui al comma 12, dell'articolo 42 del D. Lgs 118/2011 che recita: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale."*

Già nella relazione al rendiconto 2020 il collegio inseriva alcune considerazioni nella parte osservazioni e suggerimenti della stessa, tenuto conto della delicatezza di questo art. 111 comma 4 bis e della sua *ratio* giuridica e medesime considerazioni sono state riportate nel parere all'assestamento 2020 (rif. verb. 23/2020). Si ricorda che la manovra conseguente dell'ente ha avuto quale risultato

l'evidenziazione del maggior ripianamento nell'allegato di bilancio del rendiconto 2019 che è stato riapprovato in sede di assestamento 2020 (allegato denominato in legge n. 26) al solo fine di evidenziare che vi era stato un recupero del disavanzo tra euro 376.627.815,95 e l'ammontare di euro 325.272.399,91 pari alla quota di rientro obbligatoria, e quindi per una maggiore disponibilità di euro 51.355.416,04. A detta evidenziazione, che appariva solo di tipo espositivo, l'ente durante il 2020 con delibera di Giunta n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 avente ad oggetto "Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260-10863 inerente i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui), ai sensi dell'articolo 111, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sulla base delle risultanze di cui alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019)" ha deliberato sostanzialmente la modifica del piano di rientro precedentemente approvato da ultimo con delibera di Giunta n. 317-36198 del 2 ottobre 2018 che prevedeva un rientro complessivo annuale di euro 325.272.399,91 così distinta:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		55.000.743,44
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	<b>Totale</b>	<b>325.272.399,91</b>

Poiché in sede di rendiconto 2019 il risultato di secondo livello (post-vincoli e accantonamenti) ha riportato un disavanzo inferiore, assestandosi ad euro 6.228.640.703,82 (rispetto al residuo debito di euro 6.279.996.119,86 che si stava ripianando) e quindi uno spazio per euro 51.355.416,04, l'ente seppur inizialmente non ritenesse di applicare la possibilità concessa dall'art. 1 comma 111 del Decreto Cura Italia, con la Giunta n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 ha riapprovato un nuovo piano di rientro, spalmando sostanzialmente questo minor disavanzo in 17 anni addivenendo così in sostanza ad una maggior capacità annuale di spesa di circa 3 mil di euro. Per addvenire a ciò, in sede di DDL di Assestamento di Bilancio 2020, divenuta poi L. 30 del 16 dicembre 2020, l'ente ha modificato in iter legislativo, l'allegato 26 della L. 25/2020 – legge al rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 - evidenziando sostanzialmente il minor disavanzo, da rendiconto, appostandolo alla maggior copertura di disavanzo della "quota Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 – 36198".

Pertanto ad oggi dal 2021 la copertura, come da atti della regione, deve essere la seguente per ogni annualità, in coerenza con il nuovo piano approvato per le annualità future; tale dato infatti è quanto appostato in sede di L.R. 8 del 15 aprile 2021 al bilancio 2021-2023:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	<b>Totale</b>	<b>322.251.493,09</b>

Il collegio ha già espresso le proprie perplessità in merito nei propri precedenti pareri pertanto qui nulla viene riportato.

L'ente con delibera di Giunta n. 47-4604 pervenuta a mezzo mail in data 16 febbraio 2022 aveva definito il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 42 comma 9 del D.Lgs 118/2011 quale adempimento a norma dell'art. 42 comma 8 e 9 del D.Lgs 118/2011. Tali risultanze nel complesso riportano al medesimo dato del risultato definitivo finale di secondo livello di euro – 5.581.116.810,82 seppur partendo da un presunto risultato di primo livello diverso. Di seguito si riporta lo schema del risultato presunto:

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:</b>	
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	- 1.536.011.077,69
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	632.498.830,86
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2021	15.035.211.433,15
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	15.393.887.193,67
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	3.324.719,41
(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	3.674.850,54
<b>= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021</b>	<b>- 1.261.837.876,22</b>
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	-
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	-
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	-
+ Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	-
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	-
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	132.912.696,97
<b>=</b>	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 - 1.394.750.573,19</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	383.722.819,85
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)	9.221.621,01
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	3.554.307.181,27
Fondo perdite società partecipate	2.869,25
Fondo contenzioso	24.523.115,42
Altri accantonamenti	36.376.902,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>4.008.154.508,80</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>178.211.728,83</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>-</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>- 5.581.116.810,82</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	-
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Utilizzo altri vincoli	-
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>-</b>

Il collegio oltre ad evidenziare seduta stante il mancato dettaglio dei vincoli, (rif. verb. 5/2022) - peraltro poi sistemato - in sede di

rendiconto ha rilevato la stranezza dell'addivenire da parte dell'ente al medesimo risultato di secondo livello al centesimo di euro. Tale risultato potrebbe far presumere un non puntuale conteggio dei Fondi seppur il collegio durante l'incontro del 6 e 7 giugno sia stato informato che per opportunità sono state arrotondate le parti accantonate in via prudenziale per evitare ulteriori modifiche. Il collegio ha comunque espresso perplessità in merito.

Per effettuare una accurata verifica del disavanzo reale dell'ente è necessaria la verifica dell'accuratezza degli accantonamenti e fondi effettuati dall'ente. Di seguito si evidenziano le singole verifiche prendendo atto dell'allegato 22 a1) che prevede in risorse all'1.1. la coincidenza con le risorse di rendiconto 2019.

Il disavanzo di € - 1.407.517.901,16 si deve sommare ai seguenti elementi riportando quindi il risultato finale ad € - 5.581.116.810,82:

- **ACCANTONAMENTI (totale euro 3.959.218.979,00)**
  - Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021: euro 330.094.640,49
  - Accantonamento residui perenti al 31/12/2021: euro 9.221.621,01
  - Fondo anticipazioni liquidità: euro 3.554.307.181,27
  - Fondo perdite società partecipate euro 2.869,25
  - Fondo contenzioso: euro 34.462.623,98
  - Altri accantonamenti: euro 31.130.043,00

rispetto ai quali lo scrivente collegio effettuerà le dovute osservazioni in sede di rendiconto.
- **parte VINCOLATA (totale euro 212.428.837,39)**
  - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: euro 4.184.222,34
  - Vincoli derivanti da trasferimenti: euro 190.005.659,16
  - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui: euro 1.683.660,58
  - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente euro: 16.555.295,31
  - Altri vincoli: 0,00
- **parte DESTINATA agli investimenti**
  - pari ad euro 1.951.093,27

#### **A parte ACCANTONATA**

PARTE ACCANTONATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	261.076.695,35	330.094.640,49
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)	13.475.058,02	9.221.621,01
Fondo anticipazioni liquidità	3.772.616.566,27	3.554.307.181,27
Fondo perdite società partecipate	1.000.000,00	2.869,25
Fondo contenzioso	29.469.254,76	34.462.623,98
Altri accantonamenti	51.361.277,00	31.130.043,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>4.128.998.851,40</b>	<b>3.959.218.979,00</b>

### **Fondo crediti dubbia esigibilità**

Relativamente al fondo crediti dubbia esigibilità il collegio, preso atto del calcolo effettuato dall'Ente norma dell'articolo 46 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e del principio contabile 4/2 punto 3.3., sottolinea l'importanza del corretto calcolo del fondo svalutazione soprattutto per un ente che presenti un disavanzo.

Il fondo risulta accantonato per 330.094.640,49 contro 261.076.695,35 dell'esercizio 2020 e euro 232.085.452,03 dell'esercizio 2019.

Ai fini della quantificazione del fondo crediti si evidenzia che alcune poste erano e sono ancora ad oggi, a dire dell'ente per un principio di prudenza, accertate per cassa e quindi tutte le voci sono state calcolate in ottemperanza alle modalità previste dal principio contabile applicato. Si prende positivamente atto della ricezione del prospetto del calcolo dell'FCDE utilizzato dall'ente da cui si evince che il calcolo "matematico" è coincidente con l'importo accantonato. Nonostante ciò il collegio vuole evidenziare che alcune voci essendo accertate per cassa – non prevedendo residui - migliorano nella sostanza la percentuale di capacità di riscossione e nemmeno sono state individuate voci aggiuntive che, seppur non obbligatorie ,avrebbero dovuto essere attenzionate per la tipologia di entrata.

Si rileva inoltre che per quanto riguarda i crediti PNL Finpiemonte si rinvia al paragrafo che segue mentre in questa sede è necessario rilevare quanto segue.

Il collegio durante i controlli di periodo ha richiesto all'ente, anche a seguito delle verifiche di ROR, un controllo puntuale delle pratiche in essere di insinuazione al passivo e delle varie posizioni di crediti vantati dalla regione nelle procedure concorsuali.

Come inserito nei verbali di verifica, il collegio ha preso atto che - dalle informazioni ricevute relativamente alle richieste dell'iter amministrativo intrapreso dall'ente per le insinuazioni al passivo - ogni settore provvede in autonomia , non facendo ricorso al Settore Avvocatura interna , alla predisposizione e al deposito delle insinuazioni relative ai crediti. L'Avvocatura interviene unicamente in fase di eventuali opposizioni allo stato passivo.

Il collegio ha evidenziato da subito di non ritenere organizzativamente adeguata detta procedura , ritenendo a proprio giudizio che stante la specificità della materia e la richiesta di specifiche competenze, oltre che al fine di dare uniformità e puntualità alle richieste di insinuazione le, e poter seguire le stesse nel corso della procedura , queste dovrebbero essere gestite tutte dal settore Avvocatura.

Conseguentemente alle operazioni di verifica del ROR e all'imminente controllo dell'FCDE di DDL rendiconto 2021, il collegio ha chiesto di avere l'elenco di tutte le insinuazioni al passivo in essere riconducibili alla Regione. La struttura ha prontamente risposto consegnando le posizioni al collegio dei revisori evidenziando oltre 250 posizioni con un totale di oltre 8 MIL di credito, principalmente ammesse in privilegio – il cui grado di privilegio ad oggi non risulta specificato.

Poiché nel FCDE tali posizioni non sono ricomprese quali percentuali di svalutazione individuali o come maggiori percentuali di svalutazione, bensì alcune posizioni sono ricomprese nel calcolo a seconda della tipologia di entrate, il collegio chiede una puntuale verifica immediata delle stesse addivenendo all'aumento, anche in parte competenza 2022 delle somme eventualmente da accantonare.

Si rileva inoltre che alcune posizioni sono state attenzionate durante le verifiche di ROR; si rende necessario pertanto un



approfondimento.

Si invita l'ente a valutare un sistema che permetta anche informaticamente durante le operazioni di ROR ad ogni responsabile di evidenziare una valutazione dell'esigibilità del credito o della sua necessità di addivenire ad una quota di accantonamento a FCDE, valutazione che poi potrà essere ripresa da parte del settore Ragioneria in sede di rendiconto.

#### CREDITI FINPIEMONTE PNL

Il collegio ricorda che:

- con L.R. di assestamento 2020 l'ente ha provveduto ad iscrivere 121 mil al netto della svalutazione all'83,5% come comunicato in data 9 ottobre 2019 dal direttore generale di Finpiemonte Spa. Tale comunicazione riportava un importo di credito di euro 121.007.465,41 al 31 dicembre 2018. L'ente in tale sede provvedeva ad effettuare una iscrizione complessiva di euro 118.507.465,41 sul 2022 che risultava pari esattamente all'83,5% di 121.007.465,41 (decurtato dell'incasso già avvenuto di 2,5 MIl) e di un FCDE di euro 98.953.733,62 calcolato sulla base imponibile già al netto dell'incasso pari ad euro 118.507.465,41. Il collegio rilevava in quella sede che i calcoli effettuati non avevano tenuto conto degli incassi già avvenuti sull'annualità 2019 per circa euro 2.500.000,00 e che al 31.12.2019 erano stati mantenuti ulteriori residui attivi che sembravano relativi alla medesima partita; per tali ragioni, al collegio la parte accantonata quale svalutazione appariva non capiente. Inoltre il collegio rilevava il mancato rispetto dei principi contabili ritenendo all'epoca che tale partita, trattandosi di obbligazione giuridica già scaduta che avrebbe dovuto essere appostata a suo tempo tra i residui, con fondo dedicato, sarebbe dovuta essere iscritta tutta in competenza dell'annualità 2020 e non nel pluriennale annualità 2021;

- nonostante le richieste del collegio di modificare la competenza, l'ente ha iscritto le somme – per euro 118.507.465,41 sull'annualità 202;

- conseguentemente a quanto sopra nel bilancio di previsione 2021-2023, nella sola previsione anno 2021, suddivisa in quattro capitoli di entrata, erano rimaste le previsioni complessive di euro 118.507.465,41 relative ai Crediti deteriorati "Non Performing Loans";

- durante le operazioni di ROR è stato verificato che dalla previsione di euro 118.507.465,41 si è avuto un incasso avvenuto nel 2021 di euro 9.865.000,00 e una cancellazione da ROR in seguito a comunicazioni ufficiali avvenute da parte dell'are accrediti di Fimpie monte spa per euro 2.493.135,47. Pertanto a rendiconto, si è evidenziato un residuo mantenuto di euro 106.149.329,94 e attualmente risulta ancora presente l'FCDE nell'avanzo per il 79% del residuo, per un totale di euro 84.060.719,09. Tenendo conto che tale residuo attivo per euro 6.018.831,97 è relativo a n. 77 posizioni con garanzia di Finpiemonte, non hanno fatto parte dell'imponibile per l'accantonamento a FCDE, la % di copertura passa al 84%.

Il collegio ha verificato la composizione dell'FCDE.

### Fondo contenzioso

L'accantonamento per fondo rischi contenzioso risulta pari euro 34.462.623,98 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze contro un accantonamento precedente di euro 29.469.254,76 dell'anno 2020 e quindi con un incremento di euro 4.993.369,22.

Come inserito nel parere al DDL di assestamento 2022-2024 (rif. verb. 14/2022) relativamente al Fondo rischi per contenzioso non sono pervenuti al collegio, dall'Avvocatura interna, ulteriori aggiornamenti rispetto a quanto già comunicato con Relazione dello stato del contenzioso in essere al 31 dicembre 2021 pervenuta alla Responsabile del Settore Ragioneria ed inviata al collegio in sede dell'incontro del 6 e 7 giugno 2022 in riscontro alla richiesta dell'ufficio del 22 dicembre 2021. Il collegio è stato informato dal Vicedirettore Vicario responsabile del Settore Programmazione macroeconomica, Bilancio e Statistica, che, nonostante la richiesta inviata in data 9 maggio 2022 all'Avvocatura regionale, finalizzata alla richiesta degli elementi per valutare l'adeguatezza 2022 del Fondo contenzioso alla luce dell'aggiornamento dello stato delle vertenze passive della Regione, contrariamente alle rassicurazioni telefoniche ricevute dallo stesso Settore, ad oggi non è pervenuto riscontro; pertanto sia il DDL 210 di assestamento che in parte le valutazioni ad oggi necessarie, restano carenti delle indicazioni al riguardo. Nella nota integrativa del DDL assestamento 2022-2024 in corso di approvazione l'ente evidenzia che *“in sede di assestamento del bilancio di previsione 2022-2024, l'aggiornamento della ricognizione del contenzioso derivante dalle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, in collaborazione con l'Avvocatura regionale, non ha evidenziato né la necessità di svincolare per l'esercizio 2022 quote accantonate, ovvero situazioni di nuova formazione rispetto a quanto già rappresentato nella Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024”* ma nonostante ciò non di hanno attestazioni in tal senso da parte dell'Avvocatura.

Il Collegio dichiara di aver ricevuto la relazione inviata all'ufficio ragioneria dall'ufficio avvocatura interna ove vengono in sostanza comunicati aggiornamenti rispetto alla situazione presentata in sede di assestamento 2021-2023. L'Avvocatura ha inviato una relazione sullo stato delle cause in essere al 31.12.2021.

Tale relazione evidenzia una suddivisione delle cause con rischi tra PROBABILI e POSSIBILI con evidenziazione di quelle relative alla Sanità senza le REMOTE e quindi senza una lista completa delle cause in essere e ancora una volta, senza i totali delle cause in essere.

Si chiede pertanto che venga meglio organizzata detta comunicazione tenendo conto delle finalità della stessa e cioè che psi possa evidenziare quale sia per l'Avvocatura una corretta appostazione del quantum del Fondo.

In sede di parere all'assestamento il collegio, preso atto della situazione e della conferma delle quote accantonate, evidenziava che avrebbe ribadito la propria posizione in DDL a rendiconto.

Dalla relazione di Giunta si evince che l'accantonamento di euro 34.462.623,98 riguarda le seguenti cause:

1) Accantonamento per cause PROBABILI non sanitarie: euro 9.166.375,35 di seguito ripartito:

- euro 8.026.024,35 : COOPSETTE SOC.COOP. in L.C.A.-C.MB – Soc. Coop Muratori e Braccianti di Carpi e IDROTERMICA COOP ( Trib. Civ. Torino, obbligazioni in forza del contratto di appalto e richiesta somme dovute a titolo di maggiori compensi) e UNIECO Soc. Coop. In liquidazione coatta amministrativa /RP. Tribunale di Torino (inadempienza obbligazioni in forza di contratto d'appalto). Le tre cause riunite sono relative alle riserve iscritte dalle Imprese per i lavori del Palazzo Unico. La richiesta complessiva delle Imprese è di

euro 65.932.267,23 oltre interessi, spese legali, tassa registro e varie. E' stata depositata la CTU che ha quantificato una debenza della Regione di euro 6.341.000. La questione è tuttavia aperta perché, da una parte, è in corso un tentativo di conciliazione proposto dal Giudice per detta somma, dall'altra, permangono contestazioni sulla CTU. Il rischio di causa è ritenuto probabile in quanto il Giudice ha già anticipato che non verrà accolta l'eccezione di compensazione che è stata proposta dalla Regione per altri crediti vantati nei confronti delle imprese. Si conferma l'accantonamento del fondo contenzioso 2020 per un importo di euro 8.026.024,35.

- euro 60.000,00 GILBERTO FRACCHIA ed altri (TSAP Roma) per richiesta di risarcimento danni. Il rischio è valutato probabile.
- euro 959.289,00: per risarcimenti da fauna selvatica il valore delle liti in corso nel 2021 è pari a euro 639.526,00 oltre interessi e spese legali. Il rischio è valutato probabile.
- euro 121.062,00: MARCHESI LAURA/RP e Comune di Moncalieri – Tribunale di Torino RG 13583/2018 (risarcimento danni per immobile invaso da acqua e fango nel novembre 2016). Il rischio è valutato probabile.

2) Accantonamento per cause POSSIBILI non sanitarie: euro 18.436.248,63.

La Giunta riporta di aver valutato tale importo secondo i criteri previsti dall'art. 20 del Regolamento n. 9 di contabilità della Giunta regionale di importo complessivo pari a euro 51.211.730,90 per le quali è stata accantonata al fondo contenzioso la quota corrispondente al 36% del valore delle cause per un importo pari a euro 18.436.248,63.

### 3- Accantonamento contenzioso in materia sanitaria RP/FONDAZIONE MAURIZIANO

L'avvocatura nella relazione agli atti ha confermato la soccombenza di euro 11,5 MIL 11.593.577,00 già oggetto di condanna di primo grado e il collegio ha verificato che tale impegno, come si evince anche dalla nota dei debiti fuori bilancio, è coperto con impegno n. 8265/2020 conservato nei residui.

Come riportato nella propria relazione si riporta quanto segue:

TAR per il Piemonte (Sezione Prima) del 30 maggio 2019 n. 00643/2019 – Fondazione Ordine Mauriziano	11.593.577,00	L.R. 22/2019 assestamento	Impegnati 8265/2020 ma non liquidati
---	---------------	------------------------------	--------------------------------------

E' stata inoltre confermata la mancata chiusura della transazione per gli ulteriori euro 14 MIL.

Il collegio infatti aveva già evidenziato nel verbale al DDL di previsione 2022-2024, parlando allora dell'accantonamento presunto, la necessità di ricevere copia della transazione che motivava la cancellazione di tale posta per circa 14 mil, preso atto dell'allora importante decurtazione relativa all'accantonamento della causa con Fondazione Ordine Mauriziano a seguito appello al Consiglio di Stato contro la sentenza sfavorevole alla Regione Piemonte che, nonostante la nota dell'avvocatura del 21 gennaio 2022 prot. 4027 avesse rilevato *“che prudenzialmente si ritiene che l'accantonamento del fondo contenzioso del 2020 possa essere confermato”* vista la nota dell'avvocatura del 21 gennaio 2022 prot. 4027.

Il collegio evidenzia che la cancellazione della quota di accantonamento di 14 mil sarebbe dovuta quale conseguenza della transazione in corso che chiuderebbe il contenzioso.

Il collegio, ricevuta la bozza della Sentenza ed avendo constatato che la transazione non era conclusa, rilevava nel proprio parere

al DDL previsione 2022-2024 che, in sede di rendiconto, ove non fosse siglata tra le parti sarebbe stato necessario ripristinare tale fondo tra gli accantonamenti per i 14 mil.

La Giunta, accogliendo la raccomandazione del collegio in sede di DDL al rendiconto 2021 sebbene il rischio sia stato confermato possibile dal Settore Avvocatura, essendo pendenti trattative per l'approvazione di un accordo transattivo, ha accantonato euro 6.860.000,00 a completamento della copertura già assicurata per euro 7.140.000,00 con l'approvazione del rendiconto 2020 nell'ambito dei sub impegni assunti a favore della Gestione Sanitaria Accentrata per complessivi euro 18.560.973 finalizzati a tracciare le risorse destinate all'accantonamento Fondo rischi sanitari.(impegni n. 2014/ 314, 2015/4795, 2016/6665, 2016/7054).

#### 4 - rischi di POSSIBILE soccombenza per controversie in materia sanitaria

La Giunta rispetto ad un importo complessivo stimato di euro 30.982.151,83 ha accantonato il 37% con impegni assunti per un importo pari a 11.420.973,00 .

Il collegio ha preso visione del calcolo effettuato dall'ente e seppur ad oggi il fondo risulti stratificato, il collegio evidenzia ancora perplessità circa la congruità del Fondo soprattutto in merito ad una causa di importo rilevante e in conseguenza anche della modalità di relazionare dell'Ufficio competente – di cui oltre si dirà.

In breve l'ente ha effettuato il seguente calcolo:

STATO DEL CON- TENZIOSO	MATERIA DI COMPETENZA	VALORE RISCHI DI CAUSA AL 31/12/2021	PERCENTUALE DI COPERTURA	VALORE TEORICA- MENTE DA ACCAN- TONARE AL 31/12/2021	ACCANTONATO DA REGIONE	ACCANTO- NATO DA SA- NITA'	sub - impe- gno di rife- rimento
CAUSE PROBABILI	Controversie non sanitarie	9.166.375,35	1,00	9.166.375,35	9.166.375,35	0,00	
CAUSE POSSIBILI	Controversie non sanitarie	51.211.730,90	0,36	18.436.248,63	18.436.248,63	0,00	
CAUSE PROBABILI	Controversie sanitarie	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00	6.860.000,00	7.140.000,00	
CAUSE POSSIBILI	Controversie sanitarie	30.982.151,83	0,37	11.420.973,00	0,00	11.420.973,00	314/2014- 4795/2015- 6665/2016- 7054/2016
<b>TOTALI</b>		<b>105.360.258,08</b>		<b>53.023.596,98</b>	<b>34.462.623,98</b>	<b>18.560.973,00</b>	

Si ricorda che secondo illustri autori e la giurisprudenza dominante, il grado del rischio POSSIBILE può consistere in maggiori probabilità che la soccombenza non si verifichi rispetto al fatto che siverifichi, pertanto tale rischio potrebbe ricadere tra il 10% e 50%.

Il valore delle cause PROBABILI, obbligherebbero, prudenzialmente dal 51% al 100%, ad un accantonamento senza considerare che tra queste vi è anche una importante voce relativa ad una delle causa POSSIBILE di euro 65 MIL rispetto alla quale la scelta di un'accantonamento di soli 8.026.024,35 obbliga ad un doveroso un necessario un approfondimento nonché ad una relazione più puntuale; tale maggior dettaglio della relazione deve riguardare anche la necessaria individuazione della lista delle cause REMOTE e delle valutazioni adottate dall'Avvocatura in relazione d eventuali interessi e spese.

Si rileva che tale importo di euro 8.026.024,35 è dovuto alla valutazione effettuata dall'Avvocatura nel 2020 e confermato senza richiami

nella nota pervenuta nel 2022, ove si evidenziava che *“Il rischio di causa può ritenersi probabile nella misura minima di quanto era stato riconosciuto nell'accordo bonario, ovvero di € 7.726.024,35 oltre interessi. A detta somma dovranno essere aggiunte le spese legali e di CTU per circa € 300.000,00. Il rischio deve comunque considerarsi possibile per € 65.932.267,23”*.

Si evidenzia inoltre che alcune cause, seppur rientrati nelle cause con esito di soccombenza POSSIBILE non erano state evidenziate dall'ufficio, seppur l'ufficio ragioneria ne abbia tenuto conto nei conteggi come sopra redatti.

Il Fondo contenzioso, a parere del collegio, deve essere comunque rivalutato dall'avvocatura in modo puntuale e il collegio si attiverà immediatamente relazionando comunque la Corte dei conti.

Si evidenzia inoltre che rispetto alle cause POSSIBILI e PROBABILI individuate dall'Avvocatura della sanità, siamo stati informati che nelle somme della sanità sono ancora accantonati euro 18,5 MIL.

La situazione, infatti, seppur più dettagliata nella relazione del 2021 e stratificata correttamente da parte dell'ufficio Ragioneria, resta sempre estremamente complessa da valutare, tenuto conto anche dei relativi possibili interessi e importi per spese legali in caso di soccombenza che vengono evidenziati a parole ma non ipotizzati nelle somme. Importi che, su cause di valore elevato possono rappresentare somme rilevanti.

La diversa valutazione della causa di 65 MIL in ottemperanza alle linee dettate dai principi sposterebbe il Fondo contenzioso di un importo importante di almeno 24 MIL (accantonamento al 50%) arrivando quasi ad essere migliorativo ove si ritenesse di accantonare una percentuale minima del 10%. Poiché il valore ha una forbice importante, il collegio chiede una ulteriore verifica a breve.

Si rileva inoltre che l'ente non ha ancora accolto la richiesta della Sezione Controllo per il Piemonte Corte dei conti relativamente alla necessità che *“la Regione, al fine di una corretta applicazione dei principi contabili sul tema sopra richiamati, provveda a ricondurre nell'alveo dei medesimi la copertura del fondo rischi “sanitario”, che non potrà più individuarsi in “subimpegni” ...omissis...ma dovrà essere ricondotto all'apposito accantonamento ad oggi già esistente nell'ambito del Risultato di Amministrazione dell'Ente, riunificando in questo modo i due contenziosi (non sanitario e sanitario) – che, peraltro, si riferiscono alla medesima Amministrazione, anche se in relazione a diversi settori”* nonostante i solleciti anche del collegio.

Si ricorda che in parte competenza ad oggi son stanziati i seguenti importi:

anno	Accantonamento di competenza
2022	300.000,00
2023	300.000,00
2024	300.000,00

### **Fondo Partecipate**

La Regione Piemonte non ha effettuato accantonamenti ai sensi dell'art. 1 comma 551 della L. 147/2013 che prevede l'obbligo di accantonare a fronte di perdite risultanti dal bilancio delle aziende speciali e istituzioni in quanto non sono presenti tra i suoi organismi tali forme giuridiche.

A norma dell'art. 1 comma 550 della L. 147/2013 e dell'articolo 21 commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016 l'ente ha invece accantonato la perdita

risultante dall'approvazione del consuntivo 2020 ( ultimo bilancio approvato) di C.A.A.T. S.c.p.A. per l'importo di euro 2.869,25 calcolato quale perdita per la quota di partecipazione regionale pari allo 0,79% ( perdita 363.196,00 \* quota di partecipazione 0,79 = accantonamento al fondo euro 2.869,25). Il fondo è stato conteggiato a fronte di perdite sui bilanci 2020 essendo peraltro appena scaduti i termini ordinari prorogati anche per il 2021 di approvazione dei bilanci (entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio con deposito entro 30 giorni presso la CCIAA in deroga agli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis del c.c).

Il collegio ha preso visione del prospetto redatto dagli uffici per la quantificazione dell'accantonamento e tenuto conto del contenuto dell'art. 21 del TUSP di seguito riportato *"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione"* evidenzia che, il fondo risulta coerente con le norme.

Si ricorda che il collegio ha da sempre evidenziato che il fondo si deve formare per stratificazione negli anni sommando le quote accantonate negli esercizi precedenti con una annuale verifica delle quote, nominative, che possono essere svincolate.

Preso atto che la norma prevede che l'accantonamento possa essere reso disponibile in alcuni casi sopra evidenziati, il collegio chiedeva appunto nei precedenti pareri che tale fondo fosse necessariamente puntuale e stratificato per ogni società. A tal proposito si evidenziava la Sentenza di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia n. 25/2021/PAR sulla possibilità di rendere disponibili gli importi in precedenza accantonati. Tale delibera *"rammenta che dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in conseguenza di risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non discende l'insorgenza a carico dell'ente socio, anche se unico, di un obbligo al ripiano delle perdite né l'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato (cfr. la deliberazione della Sezione Lombardia n. 410/2016/PAR e quella della Sezione Lazio n.66/2018/PAR e le pronunce nn. 24/2017/PAR e 127/2018/PAR della Liguria)"* e la stessa si sofferma *"sulla natura e sulle finalità del fondo perdite società partecipate, evidenziando come lo stesso miri a creare un accantonamento prudenziale nei bilanci degli enti locali partecipanti, allo scopo di munirli, attraverso una preventiva riduzione della loro capacità di spesa, di uno strumento utile a fronteggiare eventuali perdite subite degli organismi cui partecipano"*.

Si evidenzia inoltre che gli accantonamenti, a rigore, dovrebbero essere appostati già in fase di preventivo appena si viene a conoscenza delle perdite, e quindi dopo l'assemblea della società di approvazione del bilancio, per poi confluire nell'accantonamento in modo stratificato per anno e per società.

In ottemperanza a tali raccomandazioni l'ente già nel preventivo 2022—2024 nell'allegato del risultato presunto di amministrazione ha evidenziato una netta diminuzione dell'accantonamento da anni fermo a 1 mil avvenuta appunto in seguito alla stratificazione dello stesso.

A rigore si evidenzia che l'ente non ha consegnato al collegio una verifica sulle partecipate indirette, pertanto si richiama la delibera della Corte dei conti per la regione Veneto che con Deliberazione n. 485/2018/PRSE/Verona evidenzia la notevole responsabilità connessa alla gestione delle risorse pubbliche e ove rileva la necessità di addivenire prudenzialmente anche agli accantonamenti per le partecipate indirette. Il collegio invita l'ente ad una esame completo del fondo, tenuto comunque conto che ad oggi lo stesso sembrerebbe capiente ma potrebbe non esserlo alla luce dei richiesti riscontri.

A tal proposito il collegio già negli accesi degli scorsi giorni e nei verbali del 2021 e 2022 ha avuto numerosi incontro con l'ufficio Partecipate al fine di rivolgere allo stesso alcuni suggerimenti e richieste organizzative. Si rinvia alla parte dedicata.

Rispetto al sistema partecipate e alla sua complessità si rinvia al paragrafo dedicato.

#### **Altri fondi e accantonamenti**

Sono state accantonate negli altri fondi euro 31.130.043,00 relativi ad entrate per le quali il collegio evidenzia che riguardano accantonamenti a copertura di garanzie fideiussorie riportate in relazione di Giunta. In particolare sono segnalate le seguenti:

	<b>Rendiconto 2020</b>	<b>Rendiconto 2021</b>
S.A.A.P.A. S.P.A.	26.910.000,00	26.505.000,00
T.N.S. S.C.R.L.	168.120,00	168.120,00
JUDO GINNIC CLUB VALENZA	74.089,00	74.089,00
AQUARIUM SOC.SPORT.DIL.PER AZIONI/ ANEMOS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL	2.924,00	-
A.S. FORTI E SANI	21.769,00	-
COMUNE DI ACQUI TERME (codice censito 1000044)	-	182.834,00
<b>Totale</b>	<b>27.176.902,00</b>	<b>26.930.043,00</b>

Risulta inoltre riportate nella relazione di Giunta due garanzie aggiuntive non coperte da vincolo, verso la Società S.C.R. SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE per euro 211.871.614,00 e FONDAZIONE STADIO FILADELFIA per euro 2.338.306,00 in quanto l'ente ritiene che essendo in questo caso garantito un contributo a copertura della rata sui mutui stessi, non vi sia obbligo di accantonamento. Il collegio rinvia alla sezione indebitamento in quanto detto rischio, a parere del collegio, così come descritto deve alternativamente almeno essere inserito quale limite di indebitamento a norma degli artt. di riferimento del D.Lgs 118/2011; nella relazione la Giunta evidenzia che tale dato viene correttamente inserito ma nonostante ciò si rinvia alla sezione dell'indebitamento per le considerazioni in termini di prudenza.

Risultano inoltre accantonate altre somme, come evidenziato dalla Giunta, seppur con una minima descrizione, ed in particolare le seguenti:

- euro 4.200.000,00 : Fondo rischi rimodulazione di accordi di programma in relazione a leggi statali.

In detta voce sarebbe possibile da parte dell'ente introdurre accantonamenti per passività potenziali.



### Fondo anticipazione di liquidità

Sono accantonati euro 3.554.307.181,27 per Fondo anticipazione di liquidità DL 35/2013.

Tale fondo riguarda l'accantonamento previsto dal DL 179/2015 confluito nell'art.1, commi 692-700, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e novellato dalla L. 232/2016 art. 1 comma 521, per anticipazioni di liquidità ricevute nel 2013 e nel 2014 al netto delle quote rimborsate negli esercizi dal 2014 al 2021 ed è pari al 31 dicembre 2021– nel prospetto - ad euro 3.554.307.181,27. Il dettaglio è inserito nella parte dedicata della relazione sulla gestione della Giunta ove si evidenzia che sul 2021 non sono stati stipulati nuovi contratti e che tale somma è pari alle anticipazioni di liquidità ricevute decurtate delle quote annuali rimborsate. Si riporta che ai sensi dell'art. 1, comma 701, Legge n. 208/2015 l'importo è composto da euro 1.792.576.070,92 derivante dalle anticipazioni per contratti stipulati dalla Regione Piemonte ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, euro 1.761.731.110,35 dai contratti stipulati dal Commissario Straordinario ai sensi del DL 35/2013. Per quanto riguarda la quota di euro 218.309.385,00 prevista in riferimento al Commissario Straordinario nel 2018 a norma del DL. 35/2013 e della L. n. 190/2015 come rideterminato dal comma 521 art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 701, della legge n. 208/2015 si prende atto del calcolo aggiornata dalla normativa.

### Accantonamento residui parenti

Risultano accantonati euro 9.221.621,01 per residui parenti a norma dell'articolo 60 del D.lgs 118/2011 a naturale esaurimento e copre l'intero ammontare dei residui medesimi per passività potenziali fino al loro smaltimento, secondo gli obblighi di legge.

### **B parte VINCOLATA**

Relativamente alla quota vincolata il collegio prende atto che sono previsti euro 212.428.837,39 per il 2021 rispetto ad euro 238.358.374,82 del 2020.

Rispetto all'anno 2020 la situazione è la seguente:

<b>PARTE VINCOLATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021</b>	<b>Rendiconto 2020</b>	<b>Rendiconto 2021</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	33.986.094,71	4.184.222,34
Vincoli derivanti da trasferimenti	190.632.162,03	190.005.659,16
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.343.704,97	1.683.660,58
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	12.396.424,11	16.555.295,31
Altri vincoli	-	-
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>238.358.374,82</b>	<b>212.428.837,39</b>

Nello specifico i vincoli sono così previsti:

- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 4.184.222,34 euro



- Vincoli derivanti da trasferimenti 190.005.659,16 euro
- Vincoli derivanti da contrazione mutui 1.683.660,58 euro
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 16.555.295,31 euro

Rispetto ai vincoli in generale, ad eccezione di quelli attribuiti dall'ente ai quali è dedicata apposita sezione essendo stati oggetto di attenzione già dallo scorso rendiconto, il collegio preso atto delle informazioni riportate negli allegati 22 a2) suggerisce, come evidenziato nel parere all'assestamento 2021 e tenuto conto delle diciture riportate, di addivenire ad una verifica non solo, sulle tempistiche relative agli obblighi di trasferimento ai terzi delle entrate vincolate in avanzo e di relazionare al collegio, ma anche sulla correttezza della gestione delle somme vincolate che, in quanto tali, non possono ritenersi finanza della regione.

#### **Vincoli attribuiti dall'ente**

Una disamina a parte è necessaria per il vincolo di euro 16.555.295,31.

Detta voce nasce dal vincolo inizialmente appostato con le modalità di seguito ricordate, con la legge al rendiconto 2019 di euro 101.860.224,11.

Il vincolo di euro 12.396.424,11 inserito nel DDL al rendiconto 2020 è conseguente all'utilizzo dei fondi vincolati di euro 101.860.224,11. Al 31 dicembre 2020 che risultavano impegnati in euro 89.463.800,00 di cui reimputati al 2021 euro 7.500.000,00 pertanto la differenza di euro 12.396.424,11 resta correttamente vincolata in "avanzo". Nonostante ciò il collegio rileva che il vincolo inserito nell'avanzo all'allegato a2 non corrisponde alla descrizione corretta del vincolo in quanto i 16,5 MIL sono complessivamente inseriti nei vincoli con descrizione "somme derivanti da economie di spesa conseguenti alle rinegoziazioni."

In particolare la somma vincolata al 2020 e quindi presente all'1.1.2021, di euro 12.396.424,11 è stata utilizzata per euro 1,5 MIL per "investimenti relativi alla riqualificazione, sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico dalle aree Sciabili e dell'offerta turistica L.R. 2/2009" ed aumentati di euro 5.658.871,20 per "somme derivanti da economie di spesa conseguenti alle rinegoziazioni." Si rileva che probabilmente è stato inserito tutto nell'ultimo vincolo iscritto. Si raccomanda di modificare la descrizione.

Rispetto invece all'utilizzo si deve evidenziare che i 101.000.000 applicati con L.R. 30/2020 del 16 dicembre 2020 sono stati destinati per euro 7.500.000,00 a *"spese per interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale"*, ovvero con modifica sostanziale del vincolo all'epoca attribuito dall'ente. Tale modifica era avvenuta, per quanto a conoscenza del collegio (non avendo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo), direttamente in aula in sede di approvazione del rendiconto 2019, divenuto L.R. 25 del 21 ottobre 2020 con l'introduzione dell'art. 11 che ha modificato la L. 12/2021 ed in specifico l'articolo 4 ter comma 1 permettendo così l'utilizzo delle citate somme per dette finalità.

Poiché tale impostazione è stata più volte contrastata, il collegio ritiene necessario, richiamando integralmente quanto inserito al parere a rendiconto e all'assestamento, ivi compreso l'avvio dell'iter amministrativo, non condiviso dal collegio, ripercorrere quanto accaduto fino

all'iscrizione iniziale del vincolo avvenuto con atto di Giunta 1-1351 del 13 maggio 2020.

Rilevando preliminarmente che i tempi non sono stati coerenti con il ROR 2019, nella medesima data del **13 maggio 2020** la Giunta con DGR n. 1-1351/2020 deliberava la *"Modifica Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-966 del 31 gennaio 2020 "Definizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", rettificata con D.G.R. n.17-1199 del 3 aprile 2020"* così apportando modifiche per la terza volta al prospetto indicante i vincoli e costituendo un vincolo dell'Ente di euro 101.860.224,11. Stesso vincolo è stato infatti mantenuto nel "prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2019" del rendiconto approvato. In data 15 maggio 2020 l'ente approvava la L. 12/2020 *"interventi per contrastare l'emergenza da COVID-19"* senza chiedere il parere del collegio dei revisori e con essa statuiva di destinare tali somme, (nonostante fossero comunque somme in avanzo che per legge devono avere finalità almeno di spesa di investimento), e modificare il bilancio di previsione 2020-2022 "in attuazione della L.12/2020, senza chiedere il parere al sottoscritto collegio; così variando gli allegati della DGR 16-1198 del 3 aprile 2020 destinava **tali somme, si ripete, nonostante fossero somme in avanzo per legge da destinare a spese investimento.**

A seguire deliberava l'applicazione della quota parte di avanzo tramite variazione di euro 101.000.000,00 sul bilancio 2020-2022, oltretutto prima di addivenire all'approvazione del rendiconto trattando, quindi, giuridicamente tale voce quale vincolo di legge con la L.R. 30/2020 -assestamento di bilancio. Metodologia quest'ultima non ritenuta corretta dal collegio nel proprio parere nel quale evidenziava che "Con il DDL all'assestamento l'ente applica infatti le somme residue possibili, pari ad euro 5.963.014,91, tra l'altro rendendo necessario un prospetto di variazione al Tesoriere - a nostro giudizio errato (allegato Q) - che prevede, sull'applicazione dell'avanzo, variazioni in aumento per euro 106.963.014,91 e diminuzione per euro 101.000.000, con un saldo di euro 5.963.014,91. Pur se il saldo è invariato tale comportamento contabile innesca un disallineamento con i dati del tesoriere che si evidenzierà, inevitabilmente, anche a rendiconto 2020".

Il collegio in sede di rendiconto 2019 ribadiva, ed oggi evidenzia nuovamente e coerentemente al ruolo dello stesso, a norma dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i., la necessità che anche i progetti di legge di variazione di bilancio siano obbligatoriamente muniti del parere del collegio dei revisori. Tale previsione normativa regionale risulta altresì coerente con quanto previsto dall'art.72 comma 2 del D.lgs 118/2011 che indica *"Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori"*. Relativamente a quest'ultimo rilievo secondo il quale si ritiene necessario che le variazioni di bilancio siano corredate da preventivo parere il collegio rinvia ad apposita sezione, rappresentando tale mancata richiesta, a proprio giudizio, una grave irregolarità.

Detto ciò, prendendo atto che la legge 12/2020 non è stata impugnata dal MEF, diversamente dalla L. 13/2020, come da dettaglio stampato dal "Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomia" – Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardo all'utilizzo delle somme di 101 mil, a parere del collegio, nel merito le somme stanziare avrebbero comunque dovuto essere liquidate unicamente per spese di investimento, destinazione specifica che dalla lettura della legge 12/2020 il collegio non aveva rilevato. Il collegio non concordava con l'ente sull'iter amministrativo seguito ma prendendo atto che la legge 12/2020 non è stata impugnata, riteneva che le

somme potessero essere liquidate unicamente per spese di investimento e che l'ente non potesse ritenere tali quelle evidenziate nella legge 12/2020 per euro 101 MIL. Inoltre, richiamando il citato passaggio del principio contabile 9.2 lettera d) del D.Lgs 118/2011 i vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non "vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili" pertanto ad avviso del collegio sembravano comunque somme non applicabili prima dell'approvazione del rendiconto.

Nonostante ciò, prendendo atto della parifica, rispetto all'utilizzo si richiama quindi il contenuto delle relazioni al rendiconto della Corte dei conti che oltre a rilevare che *"pur tenendo conto della straordinarietà della situazione regionale e nazionale, la destinazione, ossia acquisto di derivati o spese di investimento, non risulterebbe coerente con tali finalità, al fine del rispetto quantomeno di tale nozione particolare di spesa di investimento apriva nell'accezione sopra evidenziata a favore non non ROR dell'Ente ma del territorio," raccomandava alla Regione di effettuare puntuali controlli circa l'utilizzo dei bonus accordati ai vari soggetti, riservandosi le opportune verifiche in fase di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020.*

Il collegio a tal fine ha richiesto durante l'accesso del 6 e 7 giugno di ricevere informazioni in merito alle azioni messe in campo dalla Regione per verificare quanto richiesto dalla Corte dei conti. L'ente ha consegnato al collegio la risposta data direttamente alla Corte dei Conti in sede di istruttoria.

Il collegio esprimerà le proprie valutazioni durante i propri accessi.

Il collegio durante il 2021 ha positivamente atto della nota del Presidente della Regione del 15 marzo 2021 prot. 14008 in cui si chiede di irrobustire le azioni di controllo, a cui Finpiemonte ha dato riscontro in data 29 marzo 2021 con ulteriore breve relazione di intendimenti generali relativo anche ai rilievi mossi dalla Procura della corte dei conti e inerenti anche forse alla deliberazione della Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte n. 82/2021/SRCPIE/RSUE sui Fondi comunitari.

Il collegio ribadisce per quanto occorre possa la propria interpretazione ritenendo che tali somme a priori non potevano avere tale destinazione trattandosi di somme già ricomprese in "avanzo", pertanto lascia ai soggetti preposti la disamina in merito alla corretta destinazione straordinaria, rilevando che non è stato comunque accolto il suggerimento della Corte dei conti in parifica del rendiconto 2019 ove si auspicava una diversa metodologia di finanziamento di tale bonus.

## **C parte DESTINATA agli INVESTIMENTI**

Detta voce risulta pari ad euro 1.951.093,27. Il collegio evidenzia che in detta voce devono però confluire le entrate in conto capitale che non hanno dato correlato impegno di spesa in conto capitale senza vincoli specifici. Dette somme sono utilizzabili solo dopo l'approvazione del rendiconto.

### **Modalità di copertura disavanzo:**

Il collegio riporta che l'ente nel rendiconto ha tenuto conto e speso la quota di disavanzo annuale da ripianare in base alle varie voci da ripianare ed in particolare per un totale di euro 322.251.493,09 così distinta:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	<b>Totale</b>	<b>322.251.493,09</b>

L'ente con delibera di Giunta n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 avente ad oggetto "Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260-10863 inerente i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui), ai sensi dell'articolo 111, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ha deliberato sostanzialmente, sulla base delle risultanze di cui alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019)", la modifica del piano di rientro precedentemente approvato da ultimo con delibera di Giunta n. 317-36198 del 2 ottobre 2018 che prevedeva un rientro complessivo annuale di euro 325.272.399,91. In sede di rendiconto 2019 infatti il risultato di secondo livello (post-vincoli e accantonamenti) ha riportato un disavanzo più basso essendo pari ad euro 6.228.640.703,82 (rispetto al residuo debito di euro 6.279.996.119,86 che si stava ripianando) e quindi uno spazio per euro 51.355.416,04; seppur inizialmente l'ente non avesse ritenuto di ricorrere alla possibilità concessa dall'art. 1 comma 111 del Decreto Cura Italia, con la DGR n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 ha riapprovato un nuovo piano di rientro, spalmando sostanzialmente questo minor disavanzo nei prossimi 17 anni addivenendo così in sostanza ad una maggior capacità annuale di spesa di circa 3 mil di euro il tutto ai sensi dell'art. 111 comma 4 del DL 18/2020.

Per addivenire a ciò, in sede di DDL di Assestamento di Bilancio 2020, approvato con L.R. 30 del 16 dicembre 2020, l'ente ha modificato in iter legislativo, l'allegato 26 della L. 25/2020 – legge al rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 - evidenziando sostanzialmente il minor disavanzo, da rendiconto, appostandolo alla maggior copertura di disavanzo della "quota Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 – 36198".

Si ricorda, seppur non avente inerenza con il rendiconto 2021, che l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 603 della L. 234/2021 con decorrenza 1 gennaio 2022, ha sostituito l'art. 1 comma 458 della L.190/2014 prevedendo sostanzialmente la chiusura della gestione commissariale e stabilendo il subentro della Regione nei rapporti passivi assunti nei confronti dello Stato. In tal modo ha disciplinato la modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al D.Lgs 35/2013 secondo le modalità previste dall'art. 1 commi da 692 a 700 della L. 208/2015 in luogo dell'ormai superato art. 1 comma 701 della L. 208/2015 inerente alla gestione commissariale. Si rinvia al parere n. 6/2022 allegato 1.

## Riconciliazione trasferimenti al Consiglio regionale

Il Collegio, riporta che:

- lo “*statuto della Regione Piemonte*” approvato con L.R. n. 1/2005 modificato da ultimo con L.R. n. 7/2016 all’art. 29 stabilisce che “il consiglio regionale, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’espletamento delle sue attività, ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale. Il bilancio e rendiconto del Consiglio sono deliberati dall’Ufficio di Presidenza, approvati dal Consiglio e allegati al bilancio e al rendiconto della regione”, e l’art. 68 riporta che “l’approvazione del rendiconto avviene entro il 31 luglio di ogni anno sulla base del disegno di legge presentato dalla giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a cui si riferisce”;
- l’art. 72 comma I del D.Lgs 118/2011 richiama le funzioni del collegio dei revisori anche verso il Consiglio regionale nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all’art. 20 dal D.Lgs n. 123/2011 nonché in particolare per il rendiconto generale, l’art. 63 del medesimo D.Lgs;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ove all’art. 67 statuisce “l’autonomia contabile del Consiglio Regionale”, ed in particolare:
  - il punto 1 in cui si stabilisce che la Regione, sulla base dei propri statuti, assicura l’autonomia contabile del Consiglio regionale;
  - il punto 2 ove stabilisce che il Consiglio regionale deve adottare il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di bilancio e di rendiconto previsti per le regioni adeguandosi ai medesimi principi contabili generali e applicati allegati al medesimo D.Lgs.;
  - il punto 3 che detta i tempi di approvazione del rendiconto;
    - è vigente un “*regolamento interno del Consiglio Regionale del Piemonte*” approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 269-33786 del 24 luglio 2009 modificato in seguito più volte e da ultimo con delibera n. 141-16725 del 10 maggio 2016 emanato in ottemperanza all’art. 44 della L.R. n. 7/2001;
    - è vigente un “*regolamento per l’autonomia contabile del Consigli Regionale del Piemonte*” approvato con delibera n. 221-3083 del 29 gennaio 2001 modificato da ultimo con delibera n. 368-7231 nel 2019 che evidenzia all’art. 4 che “*gli strumenti della programmazione di bilancio del Consiglio regionale sono costituiti dai seguenti documenti: ...omissis...h) rendiconto generale annuale della gestione*”;

che pertanto i risultati della gestione del bilancio consiliare sono dimostrati in un proprio rendiconto generale del Consiglio, che esula dal rendiconto generale della Regione.

Nonostante ciò il D.Lgs 118/2011 prevede che a norma dell’art. 63 comma 4 “*contestualmente al rendiconto la regione approva il rendiconto comprensivo dei risultati del Consiglio regionale e degli eventuali organismo strumentali secondo le modalità previste dall’art. 11 comma 8 e 9*”.

Nel rispetto dell’art. 63 comma 4 citato il collegio sottolinea di aver sollecitato l’invio del rendiconto consolidato. Rinvia al paragrafo dedicato.

Tenuto comunque conto che le risorse per il Consiglio sono trasferite dal bilancio della Regione, il collegio ha attenzionato periodicamente, nel corso delle verifiche ed in sede di emissione dei pareri, la coerenza e concordanza dei valori stanziati nei bilanci rispettivamente regionale e del Consiglio.

Tenuto conto di quanto sopra – non ultimo in assestamento e in bilancio di previsione 2021-2023 - si riporta quanto segue:

- il bilancio di previsione dell'esercizio 2021-2023 è stato approvato con DCR n.118 – 20305 del 29 dicembre 2020 rispetto al quale il parere favorevole è stato rilasciato dal collegio (rif. verb. 28/2020 – allegato 1);
- in data 30 novembre 2021, e quindi in ritardo, con atto DCR n. 181-20417 è stato approvato dal Consiglio regionale del Piemonte l'assestamento di bilancio a norma dell'art. 50 del D.Lgs 118/2011 nonché dell'art. 16 del "Regolamento per l'autonomia contabile del consiglio regionale del Piemonte" come da parere dei sottoscritti revisori (rif. verb. 24/2021 );
- con verbale n. 7/2022 il collegio ha rilasciato il proprio parere al riaccertamento ordinario dei residui della Regione Piemonte di cui agli articoli 3 comma 4, 60 e 63 commi da 8 a 11 del D. Lgs. 118/2011 al principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1;
- con verbale n. 10/2022, il collegio ha rilasciato il proprio parere al riaccertamento ordinario dei residui del Consiglio della Regione Piemonte di cui agli articoli 3 comma 4, 60 e 63 commi da 8 a 11 del D. Lgs. 118/2011 al principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1;
- dalla verifica dei due riaccertamenti, in sede di quello del Consiglio, il collegio ha verificato la quadratura degli importi ma, nonostante ciò, ha evidenziato che "alla luce di alcune problematiche riscontrate nella quadratura dei residui dovuta allo sfasamento temporale dei due ROR, si auspica la formalizzazione di procedure interne finalizzate - nelle varie fasi dei processi amministrativi di bilancio – allo scambio di flussi informativi";
- solo in data 1 giugno 2022 è stato notificato al collegio la documentazione a corredo della "proposta dell'Ufficio di Presidenza al consiglio regionale del Piemonte del rendiconto di gestione del consiglio per l'esercizio finanziario 2021" pertanto, ad oggi, il collegio non ha rilasciato ancora parere evidenziando comunque le problematiche relative all'accavallarsi di così importanti pareri;
- nell'anno 2021 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio da parte del Consiglio ma ad oggi non sono ancora state acquisite agli atti le attestazioni dei due Direttori che evidenziano non esservi debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento o da riconoscere;
- da tale rendiconto il risultato di amministrazione – seppur non ancora verificato dal collegio - risulta il seguente:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				4.059.763,87
RISCOSSIONI	(+)	39.366.780,83	14.459.474,98	53.826.255,81
PAGAMENTI	(-)	3.903.908,69	47.058.752,49	50.962.661,18
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.923.358,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.923.358,50
RESIDUI ATTIVI	(+)	54.031,61	45.199.441,32	45.253.472,93
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	241.425,33	5.322.054,65	5.563.479,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			2.628.476,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			18.540.920,09
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			25.443.955,12
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				1.879.772,23
Altri accantonamenti				1.893.593,87
				<b>Totale parte accantonata (B)</b>
				3.773.366,10
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
Vincoli derivanti da trasferimenti				95.018,17
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				2.037.338,37
Altri vincoli				0,00
				<b>Totale parte vincolata (C)</b>
				2.132.356,54
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
				<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>
				6.803.511,52
				<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>
				12.734.720,96
				F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
				0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>				

Non vi sono particolari osservazioni da riportare in merito al rendiconto del Consiglio non avendolo ad oggi ancora terminato l'analisi dello stesso. Durante le verifiche di periodo il collegio non ha riscontrato irregolarità al Consiglio dal riportare in questa sede.



<b>Debiti fuori bilancio</b>
------------------------------

Il collegio riporta di seguito la situazione fotografata a rendiconto 2020, che non risulta dover essere aggiornata in quanto da informazioni degli uffici la stessa ad oggi è confermata:

Debiti fuori bilancio	euro	Modalità di Riconoscimento o rilievo	Iter pagamento	Invio in PROCURA
Debito nei confronti di Gran Paradiso	754.000,00	Atto di Giunta n. 2 - 532 del 22 novembre 2019	Impegnato e pagato con mandato 42208 del 10 dicembre 2019 - quietanza 12.12.2020 – atto di liquidazione n. 14666/2019 <b>PAGATO con mandato n. 42208/2019</b>	No sollecitato anche in rendiconto 2019 e 2020
Debito nei confronti di Finpiemonte Partecipazioni spa per anticipazione risorse per aumento capitale sociale Villa Melano spa	423.597,50	L.R.22/2019 assestamento	Impegnati – atto di liquidazione n. 16703/2019 – <b>PAGATO con mandato n. 6711/2020</b>	si
Debito nei confronti di Finpiemonte per gestione TNE convenzione rep. 10748 del 2005.	24.000,00	L.R.22/2019 assestamento	Impegnato e pagato con mandato n. 45029 del 23 dicembre 2019 Quietanza del 25/12/2019 Atto liquidazione n. 16443/2019 <b>PAGATO con mandato n. 45029/2019</b>	si
Avvocature - Sentenze TAR varie	56.088,19	L.R.22/2019 Assestamenti*	-	si
****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 3/2017 del 16.11.2016	2.750,80 €	L.R.22/2019 Assestamenti*	-	si
****Sentenza Tribunale di Cuneo n. 22/2018 del 08.01.2018	11.308,54 €	L.R.22/2019 Assestamenti*	-	si
****Sentenza Giudice di Pace di Vercelli n. 278/2018 del 16.10.2018	1.698,17 €	L.R.22/2019 Assestamento	-	si
****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 598/2019 del 16.05.2019	1.904,34 €	L.R.22/2019 Assestamento	Impegnati di cui liquidati per euro 1.904,34. <b>PAGATO con mandati dal n. 12914 al 12919.</b>	si



****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 2148/2019 del 07.05.2019	32.589,86 €	L.R.22/2019 Assestamento	-	si
****Sentenza Tribunale di Torino n. 1931/2019 del 16.04.2019	5.836,48 €	L.R.22/2019 Assestamento	-	si
TAR per il Piemonte (Sezione Prima) del 30 maggio 2019 n. 00643/2019 – Fondazione Ordine Mauriziano	11.593.577,00	L.R. 22/2019 assestamento	Impegnati 8265/2020 ma non liquidati	si
Dirigente settore Artigianato	157.364,23	L.R. 25/2020 rendiconto	Transazione – si rinvia alle considerazioni allora riportate	-
Politiche fiscali e contenzioso amministrativo	900.693,45	L.R. 25/2020 rendiconto	Transazione - si rinvia alle considerazioni allora riportate	-
Sentenza Corte conti 356/2019 del 16 dicembre 2019	50.311,25	L.R. 25/2020 rendiconto	<b>Pagato con mandati 11358/2020 e 11359/2020</b>	no
Coordinamento Avvocatura e gestione servizi generali operativi – tutela consumatori	24.634,10	L.R. 25/2020 rendiconto	<b>Pagato con mandato 19731-2/2020 per euro 23.656,30</b> restano euro 977,80 relativi ad acquisti senza impegno	no
Sentenza T.A.R. Piemonte n. 314/2019 del 20.03.2019	1.691,73	L.R. 30/2020 assestamento	Ricorso in appello in appello in attesa di giudizio	no
Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n. 1936/2019 del 03.12.201	27.164,28	L.R. 30/2020 assestamento	Vinto il ricorso – ad oggi nessun debito	no
Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n. 7/2020 del 07.01.2020	7.219,85	L.R. 30/2020 assestamento	<b>Pagato con mandati n. 34113 /2021 e n. 34114/2021</b>	no
Sentenza Tribunale di Torino del 28.10.2020	6.128,10	L.R. 30/2020 assestamento	<b>Pagamento con mandato n. 31277/2020</b>	no
Sentenza Tribunale di Torino n. 2136/2020 del 02.07.2020	40.639,41	L.R. 30/2020 assestamento	<b>Pagato con mandato n. 28578/2021</b>	no
Sentenza T.A.R. Piemonte n. 209/2020 del 23.03.2020	7.295,60	L.R. 30/2020 assestamento	Vinto il ricorso – ad oggi nessun debito	no

Coordinamento e gestione servizi generali operativi – vari acquisti senza capienza impegno	20.640,00	L.R. 30/2020 assestamento	<b>Pagato con mandati 11634/2021, 4025/2021, 5558-9/2021 e 5921-2/2021</b>	no
Sentenza del T.A.R. Piemonte n.559/2020 del 25.09.2020	1.459,12	DDL 147	<b>pagato con mandato n. 13347/2021</b>	no
Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 560/2020 del 25.09.2020	1.459,12	DDL 147	<b>pagato con mandato n. 13347/2021</b>	no
Promozione turistica Fiera MITT	2.994,38	DDL147	<b>pagato con mandato n. 10123/10125 ANNO 2022</b>	no

Il collegio prende positivamente atto di aver ricevuto copia di tutte le attestazioni dei debiti fuori bilancio dai singoli responsabili che per il 2021 che non hanno evidenziato debiti fuori bilancio da riconoscere. Rispetto all'anno 2020 il collegio prende positivamente atto che vi è stata uniformità degli schemi utilizzati grazie anche al lavoro svolto di coordinamento dall'ufficio Ragioneria che ha anche per quest'anno inviato puntuale circolare di richiesta ed esplicativa.

Si ricordano i tempi per il riconoscimento dei debiti a norma dell'articolo 73 D.lgs 118/2011 comma 4, e a tal proposito richiama la C. conti. Sez. Autonomie n. 21/2018 *“gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti, devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento salvo accordo di rateizzazione in tre anni”* e la C. conti. Sez. contr. Liguria n. 73/2018 e Sez. Campania n. 2/2018/PAR *“con determinazione dirigenziale si può, a seguito di decreto ingiuntivo, pagare la somma determinata dal giudice prima che il Consiglio deliberi il riconoscimento del debito fuori bilancio, per evitare le maggiori spese connesse alle eventuali procedure esecutive, sempre tenendo conto della necessari competenza del Consiglio sulla materia del riconoscimento e quindi la necessaria immediata convocazione dello stesso permanendo la funzione di ricondurre la spesa nel sistema di bilancio e di analizzarne cause e responsabilità*. Ne consegue che per evitare un pregiudizio economico, si potrà eccezionalmente effettuare il pagamento prima del riconoscimento da parte del Consiglio ove sussista un pertinente e capiente stanziamento”. A tali vari delibere è sopraggiunta la deliberazione 27/SEZAUT/2019/QMIG che in particolare aiuta ad evidenziare:

- *“l'atto di riconoscimento assolve alla funzione «non già di riconoscere la legittimità del debito (per sentenze), già verificata in sede giudiziale», ma piuttosto di «ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno», oltre che di «accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità»;*
- *“la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, adempia non solo alla funzione di riconoscere la legittimità di una obbligazione e, nei casi di cui alla lett. e) dell'art. 194 Tuel, di valutare l'utilità, ma anche ad una finalità giuscontabilistica e di salvaguardia degli equilibri di bilancio che si esplica attraverso il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito”;*
- *“il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare – disposto espressamente dall'art. 194 del Tuel - risulti necessario «anche nella ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza*

*di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso». (Sez. controllo Sicilia 18/2016)»;*

- *“ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico». (deliberazione Sez. Autonomie n. 21/SEZAUT/2018/QMIG)»;*
- *“il Paragrafo 9 punto 9.1. dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, laddove, con riferimento «all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta» sottolinea «la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili»: di qui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.*

La Sezione Autonoma termina con la precisazione che anche per la sentenza esecutiva ex art. 73 comma 1 lettera a), e quindi a maggior ragione per le altre casistiche previste (art. 73 comma 1 lettera da b a d): «Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento».

Il collegio vista la situazione, nell'evidenziare la necessità di addivenire all'invio, a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i., dei debiti non ancora trasmessi con le modalità ora previste all'art. 36 comma 7 del nuovo Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale, approvato con DGR 43-3529, riporta che - per quanto comunicatoci - la situazione degli adempimenti relativi la situazione, nonostante i solleciti del collegio - è rimasta la medesima del 31 dicembre 2020. Il collegio pur avendo riportato già nel parere al DDL di assestamento 2022-2024 che avrebbe effettuato “ulteriore verifica nei prossimi giorni in sede di rilascio della relazione al DDL al rendiconto 2021” non ha avuto notizie aggiuntive in merito. Si rileva positivamente che con la nuova norma dell'art. 36 comma 7 del nuovo Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale, approvato con DGR 43-3529, la situazione degli invii e dei debiti fuori bilancio dovrebbe portare un miglioramento organizzativo.

Il collegio richiama l'ente, ed in particolare i singoli Responsabili di settore, ad una applicazione ossequiosa della norma in coerenza all'interpretazione della Corte conti e all'invio degli atti in Procura della Corte dei conti a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Il collegio evidenzia come ancora una volta l'accavallarsi di importanti pareri e la diminuzione dei termini conseguenti all'ultimo modifica voluta dall'ente della L.R. 7/2001 art. 4 quater ha reso notevolmente difficoltoso il compito del collegio. Si rinvia alle osservazioni in calce.

### La spesa sanitaria

Il quadro delle risorse a disposizione del servizio sanitario regionale è stato delineato con DGR n. 1- 8566 del 22/03/2019 con la quale è stata effettuata la perimetrazione sanitaria. Le Asl sono finanziate secondo i Livelli Essenziali di Assistenza, in base alla popolazione residente nell'ambito di appartenenza, in base a determinati parametri. L'Ente ha adottato una gestione della spesa sanitaria alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che ha introdotto disposizioni che

hanno ridisegnato le regole con l'obiettivo di armonizzare le rilevazioni contabili delle aziende del SSN.

I sottoscritti revisori preliminarmente ricordano, come già in atti, di avere più volte informato l'ente della mancanza delle certificazioni pregresse (anni 2017/2018) relative alla Gestione Sanitaria Accentrata della Regione, da redigersi ai sensi dell'art. 22 D. Lgs 118/2011, delle difficoltà incontrate non avendo a disposizione le certificazioni trimestrali né le eventuali attestazioni intermedie del lavoro svolto e di non avere potuto procedere al rilascio della certificazione finale, di aver mandato la disponibilità e di essere in attesa delle decisioni dell'ente.

Come noto, l'art. 22 del d. Lgs. 118/2011 disciplina l'individuazione delle responsabilità all'interno delle Regioni nel caso sia stata istituita la gestione sanitaria accentrata presso la regione. Ed infatti, come noto, queste ultime individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità denominato Gestione sanitaria accentrata, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate i rispettivi servizi sanitari regionali.

In particolare le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:

- a) *all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;*
- b) *alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";*
- c) *alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999".*

Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, in sede di consolidamento, devono garantire l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria.

Le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:

*i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;*

*ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonche' la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità."*

Tale breve excursus circa le importanti competenze che il legislatore attribuisce alla funzione della GSA all'interno delle Regioni si rende necessario per rimarcare le altrettanto importanti competenze che il legislatore richiede al terzo certificatore che quei dati deve asseverare, ovvero allo scrivente (e al precedente) collegio.

La tempestività delle contabilizzazioni consentirebbe di poter avere la disponibilità del Consolidato sanitario entro tempi certi, aspetto importante in quanto il consolidato rappresenta uno strumento per far emergere eventuali squilibri interni tra il bilancio "ordinario" e quello "sanitario", in

particolare attraverso il sistema dei vincoli e degli accantonamenti che definiscono il risultato di amministrazione.

I sottoscritti revisori richiamata la mancanza delle certificazioni pregresse (2017/2018) relative alla Gestione Sanitaria Accentrata della Regione da redigersi ai sensi dell'art. 22 lett. d) D.Lgs. 118/2011, certificazioni che attestano, in sede di rendiconto finale, “la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità”, ribadiscono che, per gli anni 2017/2018 non è stato possibile rilasciarle non avendo rinvenuto, agli atti, gli esiti del lavoro svolto trimestralmente negli anni 2017/2018, ovvero le certificazioni trimestrali o eventuali attestazioni intermedie che riguardassero gli adempimenti sotto indicati:

**trimestralmente:**

- *la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità;*
- *la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario;*
- *la riconciliazione dei dati di cassa;*
- *la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;*

attività tutte che avrebbero dovute essere presenti, a prescindere dal momento di redazione del bilancio finale, sulla base delle quali il collegio avrebbe potuto attestare, in sede di rendicontazione finale la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.

Per tali motivi il collegio, come da verbalizzazioni e comunicazioni in atti, ha evidenziato le criticità e le problematiche in merito al lavoro arretrato, dato conto dei limitati documenti a disposizione, riscontrato il grado di realizzazione degli adempimenti relative al 2017/2018 ai sensi dell'art. 22 lettera D. LGS. 2017/2018, attività tutte espletate dallo scrivente collegio e finalizzate a verificare la possibilità di certificare, in sede di rendicontazione annuale, quanto previsto dal medesimo articolo per gli anni citati. Come già informato l'ente sin dal 2019, all'esito delle verifiche ha invitato l'ente ad assumere una decisione in merito alle attività non svolte relative ai due anni pregressi, manifestando la disponibilità ad essere incaricati della pregressa attività non svolta restando, comunque, in attesa di conoscere le decisioni ufficiali dell'ente. Nel contempo ha provveduto ad espletare tutte le attività correnti, ivi comprese le attività di verifiche trimestrali relative anche al I trimestre 2019, ed ha depositato la certificazione del bilancio 2019 della GSA – in ossequio alle proprie competenze anche temporali (rif. verb. 9 allegato 1). Nella certificazione ha riassunto le attività svolte, le comunicazioni e i flussi informativi ricevuti nel tempo, ha evidenziato le criticità rilevate durante i vari accessi ed ha rilasciato la certificazione dell'anno 2019 a posteriori per i motivi ai quali si rinvia. Ha altresì provveduto agli adempimenti trimestrali per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Avendo sin dall'inizio manifestato la propria disponibilità alla risoluzione della questione, il collegio è in attesa di una risposta ufficiale da parte dell'Ente che illustri la propria posizione rispetto alle attività non svolte nei tempi ordinari dai precedenti revisori e, conseguentemente, agli adempimenti richiesti all'attuale collegio.

Come nelle verifiche degli anni precedenti il collegio aveva evidenziato le numerose criticità organizzative e contabili riscontrate e sollecitato un intervento immediato non solo in termini di risorse ma un netto cambio organizzativo e procedurale. Evidenziava la completa assenza di regolamenti e procedure interne.

Il collegio, nel corso delle verifiche circa l'attendibilità dell'impianto contabile della GSA e del rispetto dei compiti da parte del Responsabile di GSA volto a garantire la correttezza dell'impianto contabile, delle regole da impartire, indispensabili anche a garantire l'omogeneità e la

intelligibilità e comparabilità dei dati di tutte le aziende ricomprese nel perimetro sanitario, sin dal primo accesso ha sottolineato l'importanza del manuale delle linee guida per la definizione delle regole e delle modalità di rilevazione contabile degli eventi della GSA, manuale indispensabile ad attestare da parte del Responsabile GSA. Durante l'ultimo accesso con i responsabili di GSA (rif. verb. 13/2022) il collegio è stato riferito che lo stavano approntando ma, ad oggi, non è stato ancora adottato.

Riguardo alla esatta individuazione del perimetro sanitario, l'art. 20 del d. lgs 118/2011 stabilisce: *"Nell'ambito del Bilancio regionale le regioni devono garantire un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario" cioè al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie, iscritte in bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'"esercizio in corso."*, come evidenziato altresì nella sentenza Corte cost. n. 169/2017, secondo la quale *nella perfetta perimetrazione delle spese ordinarie rispetto a quelle sanitarie (e le 36 correlate risorse di "copertura") a garanzia dell'effettiva realizzazione dei LEA, tramite "un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, (...), la separata evidenza di poste di entrata e di uscita", nonché la "trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard"*.

E' doveroso concludere che una più accurata rappresentazione dei fatti aziendali può evidenziare tutti i fattori che possono incidere sugli equilibri di bilancio, di qui l'esigenza di formalizzare procedure contabili ed amministrative che consentano di monitorare costantemente la spesa sanitaria.

Si deve infatti tenere conto che oltre a quanto sopra, il risultato di amministrazione del rendiconto non tiene conto dei disavanzi delle SSN, derivante dagli ammortamenti non sterilizzati cioè non neutralizzabili nel risultato di esercizio delle Aziende relative agli anni 2001-2011. Pertanto tale gestione riveste carattere centrale.

### **Personale della Regione e del consiglio**

La composizione del personale della Regione Piemonte, così come predisposta dai Settori competenti, per l'anno 2021, è quella esposta nelle tabelle sottostanti.

Occorre premettere l'importanza del PTFP quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale che ha visto, con l'introduzione del D.Lgs. n. 75/2017, il superamento della dotazione organica che non è più uno strumento rigido ma flessibile e volto ad individuare le effettive esigenze tramite il PTFP. Tale orientamento del legislatore è stato rafforzato dall'art. 33 co. 1 del D.L. 34/2019, come modificato dall'art. 1 co. 853 della Legge 160/2019, stabilisce che, a decorrere dal 2020 *".....le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di*

previsione. Con decreto .....omissis....., entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. ....". Il D.M. 3 settembre 2019 individua, all'articolo 4, i valori soglia di spesa massima del personale e stabilisce che le Regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui sopra, possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva, rapportata alla media delle entrate correnti del triennio precedente al netto dell'FCDE stanziato asseverato nel bilancio, inferiore al valore soglia e nei limiti stabiliti dall'articolo 5 dello stesso D.M.. Il citato D.M. individua altresì le voci del bilancio da prendere in considerazione ai fini del calcolo. Per quanto riguarda la regione Piemonte il valore soglia è pari al 9,5% considerata la fascia di abitanti, ai sensi dell'art. 4 del citato.

La dotazione organica del personale della Giunta Regionale è stata individuata con DGR n. 27-873 avente ad oggetto "Articolo 6 co 2 D. Lgs n. 165/2001 – Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021" del 23/12/2019, aggiornata con , avente ad oggetto "Aggiornamento della D.G.R. n. 27-873 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001":

– Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 nella quale l'ente ha individuato il fabbisogno e ha dettato le linee di indirizzo ai sensi del D.M. 8/5/2018), così determinando il fabbisogni assunzionali, la verifica dei vincoli e la rideterminazione della dotazione stessa. Come risultava dalla relazione al rendiconto dello scorso anno l'ente, pur avendo aggiornato per l'anno 2020 il citato PTFP con DD.G.R. n. 1-1653 del 14.07.2020, n. 5-2195 del 6.11.2020 e n. 8-2262 del 13.11.2020, nei citati atti, stante la decorrenza del Decreto 3/09/2019 dal 01.01.2020, non risultavano determinati il limite massimo di spesa ivi previsto. Né su tali atti è pervenuta richiesta di parere allo scrivente collegio. Con D.G.R. n. 41-3429 del 18.06.2021 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale PTFP 2020-2022. Con successive D.G.R. 35-4966 del 29.04.2022 "Aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) di cui alla D.G.R. n. 41-3429 del 18.06.2021 e approvazione annualità 2023-2024" è stato aggiornato il PTFP con riferimento alla cessazioni ed al limite del valore soglia, avente effetti finanziari sull'annualità 2022.

Si ricorda che la legge regionale n. 23/2008 comma 1 separa i ruoli organici della Giunta e del Consiglio Regionale. Nel corso del 2021 non sono intervenute modifiche alle leggi regionali che hanno riguardato la materia del personale. Pertanto, ciò premesso vengono di seguito riportate separatamente le dotazioni organiche e i dati relativi al personale rappresentate dalle tabelle di seguito riportate.

Quanto alla dotazione del personale del Consiglio, il comma 1 dell'articolo 29 dello Statuto della Regione Piemonte, approvato da ultimo con legge regionale statutaria 3 marzo 2005, n. 1, attribuisce al Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni, autonomia funzionale, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile.

La legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 all'articolo 5 stabilisce che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali di rispettiva competenza.

Con deliberazione n. 179/2020 l'Ufficio di Presidenza, facendo seguito alle delibere di programmazione degli anni precedenti, ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale del Consiglio regionale per gli anni 2020-2022, nel rispetto della normativa vigente.

La dotazione approvata tiene in considerazione in termini finanziari dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse per il personale dei gruppi consiliari di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n.



20. Il consiglio ha altresì predisposto il conteggio della capacità assunzionale e il dettaglio del fabbisogno previsto per il periodo al quale il Piano si riferisce nel rispetto dei limiti delle singole leggi in materia.

Per quanto riguarda l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dal decreto attuativo per le regioni del 3 settembre 2019, in vigore dal 1 gennaio 2020, come comunicato dal Consiglio regionale in fase istruttoria, quest'ultimo con nota prot. 25791 del 4 dicembre 2019, trasmetteva alla Giunta regionale i dati della spesa del personale del Consiglio regionale come risultante dal rendiconto 2018, evidenziando a parte la spesa dei gruppi consiliari.

Tale comunicazione avveniva in attuazione di quanto richiesto dalla Conferenza delle Giunte in data 27 novembre 2019, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative, al fine di procedere, in ciascuna regione ad una verifica contabile del valore di spesa del personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato DM 3 settembre 2019, consolidando i valori di spesa di giunte e consigli regionali.

La rilevazione sarebbe stata oggetto poi di verifica in sede di Conferenza delle regioni nel successivo mese di dicembre, al fine dell'incidenza della spesa dei consigli regionali e al fine del rispetto del rispetto del valore soglia indicato nel citato Dm per fasce demografiche.

#### **GIUNTA REGIONALE**

La dotazione organica 2021 del personale dirigenziale e dipendente della Giunta Regionale, a tempo indeterminato e determinato, a seguito delle modifiche apportate dalle D.G.R. n. 23-4904 del 2017, n. 20-6465 del 2018 e dal PTFP e n. 1-1653 del 14/07/2020, risulta come segue:

<b>DOTAZIONE ORGANICA 2021</b>	
Dirigenti	Dotazione organica 2021
<b>TOTALE</b>	153

<b>DOTAZIONE ORGANICA 2021</b>	
Categorie	Dotazione organica 2020
<b>D</b>	1721
<b>C</b>	853
<b>B</b>	345
<b>A</b>	4
<b>TOTALE</b>	2923

<b>Totale complessivo</b>	<b>3076</b>
---------------------------	-------------

<b>Personale a tempo indeterminato:</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>IMPEGNI</b>
<b>Tipologia</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Retribuzioni lorde Dirigenti T.D.	4.066.323,97	3.411.075,73	3.503.566,93
Retribuzioni lorde. Categorie(A+B+C+D) T.D	78.473.589,65	74.923.464,24	69.423.627,55
Oneri da Trattam. Econ. Acc.	7.380.647,70	6.382.360,71	7.858.903,68



P.D.			
Oneri da Trattam. Econ. Acc. <b>PERSONALE CATEGORIE</b>	41.592.482,11	36.243.069,77	35.388.377,94
Oneri a carico del datore di lavoro per contr. Obbligatori	34.368.753,28	33.161.927,98	32.202.691,76
IRAP	11.561.889,74	10.906.838,26	10.561.514,97
<b>TOTALE</b>	<b>177.443.686,45</b>	<b>165.028.735,99</b>	<b>158.938.682,83</b>

<b>Personale a tempodeterminato:</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>IMPEGNI</b>
<b>Tipologia</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Retribuzioni lorde Dirigenti T.D.	2.484.713,17	2.816.952,08	2.925.806,79
Retribuzioni lorde. Categorie (A+B+C+D) T.D	0	250.048,55	1.841.064,32
Trattam. Econ. collab. Uffici comunicazione	1.939.342,13	1.734.413,08	2.105.671,94
COCOCO (altre strutture)	265.457,68	-	
Oneri a carico del datore di lavoro per contr. ObbligatoriCOCOCO	126.593,20	-	
IRAP	335.680,52	339.784,57	489.198,39
<b>TOTALE</b>	<b>5.151.786,70</b>	<b>5.141.198,28</b>	<b>7.361.741,44</b>

Al fine della verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 1 commi 557 e seg. della L. finanziaria 2007 è stata predisposta dagli uffici la tabella che segue:

	<b>Impegni 2011 - 2013</b>	<b>Impegni 2021</b>
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (inclusi comandati in entrata)	119.444.168,67	123.047.019,15
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	1.070.729,33	
Operai forestali	10.949.419,50	11.045.501,50
Spese connesse ai servizi di mensa per il personale regionale (C.C.N.L. vigenti)	4.464.514,17	1.319.206,40
Contributi per la realizzazione delle iniziative del circolo dei dipendenti della Regione – Legge 537/93 art. 9.	260.590,00	267.800,00
Spese inerenti le procedure concorsuali (cancelleria,	-	76.481,80

affitto locali, gettoni componenti commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza, ecc.)		
Coperture assicurative contrattuali a favore del personale (art. 24 del D. LGS. 50/2016)	163.333,33	147.814,00
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	29.306.533,33	32.202.691,76
Personale comandato di cui macroaggregato 109	-778.476,94	-33.601,07
Totale macroaggregato 101	164.880.811,40	168.072.913,54

In riscontro a nota istruttoria relativamente al PTFP 2021.23 l'ente ha dimostrato la determinazione dei limiti di spesa di cui all'art. 1 co.557 co. 557 L. 296/2006 come segue:

<b>Aggregato di spesa del personale</b>	<b>Media 2011-2013</b>	<b>Previsione impegni 2022</b>	<b>Previsione impegni 2023</b>	<b>Previsione impegni 2024</b>
Retribuzioni lorde al personale dipendente a t.i. e t.d.	119.444.168,67	126.234.817,32	126.234.817,32	126.234.817,32
Spese per COCOCO	1.070.729,33			0
<b>TOTALE</b>	<b>120.514.898,00</b>	<b>126.234.817,32</b>	<b>126.234.817,32</b>	<b>126.234.817,32</b>

Al fine della verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1. Comma 545 Legge n.160/2019, è stata predisposta dagli uffici la tabella che segue:

<b>Aggregato voci</b>	<b>Impegni 2009</b>	<b>Impegni 2021</b>
Retribuzioni lorde dirigenti a TD (direttori)	3.536.762,00	2.925.806,79
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo determinato Cat. A + B + C + D	3.861.110,00	1.841.064,32
Trattamento economico collaboratori uffici di comunicazione	5.024.465,00	2.105.671,94
Trattamento economico collaboratori uffici dicomunicazione		81.091,00
CO.CO.CO. (altre strutture)	2.307.017,29	
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori per CO.CO.CO. (altre strutture)	438.816,43	
IRAP	1.020.315,00	489.198,39
Contratti formazione lavoro		
Altri rapporti formativi		
Somministrazione lavoro		

Lavoro accessorio art. 70 co. 1 lett.d) d.Lgs 273/2003		
<b>TOTALE</b>	<b>16.188.485,72</b>	<b>7.442.832,44</b>

Riguardo alle modalità di calcolo del valore soglia calcolato sulla base del D.M. 3 settembre 2019, l'ente, in risposta a nota istruttoria, ha riportato lo schema di calcolo dell'indicatore dell'incidenza di spesa di personale determinata ai sensi del Decreto 3 settembre 2019 a decorrere dal 2020. Il citato schema è stato predisposto secondo la circolare 19/212/CR7/C1 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 18/12/2019 che si allega alla presente. In particolare, l'indicatore è stato calcolato sulla base dei dati dell'ultimo rendiconto approvato corrispondente. L'importo della spesa complessiva 2020 è corrispondente all'impegnato sui rispettivi capitoli aventi le seguenti codifiche del piano dei conti della Giunta Regionale. Relativamente alle entrate il conteggio effettuato può riassumersi nella tabella seguente:

Entrate titoli I-II-III (netto Sanità, TPL, FCDE)		
2018	2019	2020
2.671.713.245	2.712.741.012	2.950.466.549
<b>media triennio</b>	<b>2.778.306.936</b>	

L'indicatore risulta pertanto così calcolato:

	2020
Spesa Consiglio Regionale	17.889.687,84
Spesa Giunta	170.303.038,19
Totale (a)	188.192.726,03
Media entrate titoli I,II,III ultimotriennio (b)	2.778.306.935,54
indicatore (a)/(b)	6,773647779
arrotondamento	6,80%

Il valore ottenuto risulta pari a 6,8 % ed è inferiore al valore soglia fissato nella misura del 9,50% previsto per le Regioni appartenenti alla fascia demografica c).

### CONSIGLIO REGIONALE

Quanto alla dotazione organica 2021 del personale dirigenziale e dipendente del Consiglio Regionale, a tempo indeterminato e determinato, risulta dall'ufficio calcolata come segue:

DOTAZIONE ORGANICA		Dotazione organica teorica 2021				
<b>Personale</b>						
Dirigenza	14					
Personale categorie A+B+C+D	303					
<b>Totale</b>	<b>317</b>					
PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE						
Tipologia	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dirigenti	11	10	9	9	9	11
non dirigenti (cat. Di ruolo+coll.)	326	325	319	333	325	309
<b>Totale</b>	<b>337</b>	<b>335</b>	<b>328</b>	<b>342</b>	<b>334</b>	<b>320</b>

Dalle tabelle prodotte si rileva che l'andamento della dotazione organica nel corso degli anni è stata la seguente:

#### Personale a tempo indeterminato

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						
Tipologia	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dirigenti	8	8	7	7	7	8
Dirigenti (Direttori )				2	2	2
Categoria D	289	284	273	135	132	127
Categoria C	Tot.(b+c+d)	Tot.(b+c+d)	Tot.(b+c+d)	93	88	86
Categoria B				43	38	36
Categoria A				0	0	0
<b>Totale</b>	<b>297</b>	<b>292</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>267</b>	<b>259</b>

#### Personale a tempo determinato

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO						
Tipologia	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dirigenti TD (Direttori)	3	2	2	0	0	0
Dirigenti T.D.						1
Categorie A+B+C+D	0	0	0	0	0	0
TD GRUPPI E UFF. COMUNICAZIONE	37	41	46	62	67	60
COCOCO GRUPPI E UF. COMUNICAZIONE	50	47	47	38	21	29
<b>Totale</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	<b>90</b>

Il principio contabile applicabile al personale sancisce l'invarianza della spesa, salvi specifici provvedimenti statali o regionali in materia; secondo tale principio il consiglio può disporre della dotazione organica, purchè non vi sia incremento del costo corrispondente alla dotazione.

Al fine della verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 1 commi 557 e seg. della L. finanziaria 2007 è stata predisposta dagli uffici la tabella che segue:

<b>Aggregato di spesa del personale</b>	<b>Media 2011-2013</b>	<b>2021</b>
Retribuzioni lorde al personale a t.d. e a t.i. (inclusi comandi in entrata) ENTE	16.169.233,02	13.531.216,87
Spese per COCOCO ENTE	0	0
T.D.e COCOCO Uffici comu/Gruppicons.	2.099.165,24	3.525.588,20
Spese per incarichi dir. esterni	0	0
So0mministrazione lavoro	0	0
Spese per personale utilizzato, in strutture e organ. Partec. O facenti capo alla Regione		
<b>TOTALE</b>	<b>18.268.398,26</b>	<b>17.056.805,07</b>

Al fine della verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 9 comma 2 8 d el D .L. n . 7 8/2010 e dell'art. 1 . Comma 545 Legge n. 1 60/2019, è stata predisposta dagli uffici le tabelle che seguono:

<b>Aggregato voci</b>	<b>Impegni 2009</b>	<b>Impegni 2021</b>
Retribuzioni lorde dirigenti a t.d.	1.100.000,00	51.450,00
Retribuzioni lorde al personale dipendente a t.d.	300.000,00	0,00
Oneri personale a td		13.726,86
Irap personale a td		4.373,25
TD Uffici comunicaz.	861.000,00	444.065,23
Spese per Collaborazioni-uffici comun.	0,00	79.818,45
Oneri UC	0,00	142.286,48
IRAP UC	0,00	40.920,21
TD Uffici Gruppi	6.367.688,67	1.562.367,80
Spese per Collaborazioni-gruppi	0,00	467.116,43
Oneri - gruppi	0,00	508.489,39
IRAP -gruppi	0,00	156.169,43
TD incarichi fiduciari	80.000,00	50.900,02
Spese per collaborazioni -incarichi fiduciari	0,00	55.000,00
IRAP - incarichi fiduciari	0,00	4.326,53
Oneri - incarichi fiduciari	0,00	14.128,23
Collaborazioni – altre strutture	0,00	
Oneri carico datore lavoro per Collaborazioni altre strutture	0,00	
Contratti formazione lavoro	0,00	
Lavoro accessorio	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>8.708.688,67</b>	<b>3.595.138,31</b>

Dalle tabelle come prodotte, la spesa per redditi di lavoro dipendenti sostenuta nell'anno 2021 e le relative assunzioni, hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3 co. 5 e 5 quater del D.L. n. 90/2014 r del'art. 1 co. 228 della L. 208/15, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 co. 557 della L.296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 18.268.398,26;
- i vincoli posti dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i..

### **Spese dei gruppi consiliari**

La legge regionale n. 20/1981, modificata dalla L.R. 16/2012, dalla L.R. 16/2017 e da ultimo dalla L.R. 20/2018, prevede che la spesa per il personale dei gruppi consiliari sia quantificata, con delibera dell'ufficio di Presidenza nella misura pari all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare, per un ammontare limite di euro 58.699,39 tutt'ora valido. Con DUP n. 192 del 23/12/2020 è stato definito il budget per la spesa di personale in euro 2.724.472. Tale budget risulta incrementato delle risorse finanziarie ex co. 4 quater art. 1 della L.R. n. 20/1981 pari alle somme non utilizzate nel 2020 di euro 422.648,92. (di cui alla DUP n. 29 del 25/02/21). La spesa effettiva del personale per il periodo 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è stata pari ad euro 2.661.420,26.

Nel 2021 con DUP n. 111 del 29/06/2021 è stata attribuita una risorsa ad un Gruppo Consiliare per un totale di € 58.699,39 corrispondenti al valore dei contratti.

### **La contrattazione decentrata**

Nell'anno 2021 la Giunta Regionale, con DGR n. 2-3254 del 21/05/2021 integrata dalla DGR n. 8-4033 del 5/11/2021 ha quantificato il fondo risorse decentrate per i dirigenti e con DGR n. 5-3536 del 16/07/2021 e DGR n. 7-4460 del 29/12/2021 ha quantificato i fondi contrattuali categorie, e che il Consiglio Regionale, con le DUP 95/2021 del 10/06/2021 e DUP n. 177/2021 dell'11/11/2021 ha preso atto della quantificazione delle risorse per i dirigenti e con D.u.P. n. 125-2021 del 22/07/2021, e la D.u.P. n. 195 del 02/12/2021 ha preso atto della quantificazione delle risorse per le categorie.

Il collegio in data 21.12.2021, allegato al verbale n. 2/2021, ha reso parere sulla contrattazione decentrata integrativa Dirigenti anno 2021 attestando la compatibilità degli oneri della pre-intesa di contrattazione collettiva come richiesto dall'art. 40 bis comma I del D.Lgs 165/2001 e come indicato nella relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa del contratto decentrato integrato per l'annualità 2021 in quanto predisposta in ottemperanza allo schema della Ragioneria Generale dello Stato nonché la relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa del contratto il tutto come richiesto dall'art. 40 comma 3 sexies.

Il collegio in data 24.12.2021, allegato al verbale n. 29/2021, ha reso parere sulla contrattazione decentrata integrativa Categorie – anno 2021 attestando la compatibilità degli oneri della pre-intesa di contrattazione collettiva come richiesto dall'art. 40 bis comma I del D.Lgs 165/2001 e come indicato nella relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa del contratto decentrato integrato per l'annualità 2021 in quanto predisposta in ottemperanza allo schema della Ragioneria Generale dello Stato nonché la relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa del

contratto il tutto come richiesto dall'art. 40 comma 3 sexies.

In sede di attestazione il collegio ha raccomandato di porre attenzione agli atti di programmazione in quanto la previsione degli obiettivi e/o del loro mantenimento deve essere una priorità dell'ente nel primo periodo dell'anno come indicato anche da Aran e Corte Conti che ritiene la definizione preventiva e tempestiva degli obiettivi una delle condizioni inderogabile per l'accesso agli istituti di natura incentivante anche al fine di evitare che la contrattazione a fine anno divenga una mera consuntivazione aprendo a dubbi di legittimità.

### **Riguardo alla contabilizzazione delle risorse**

Riguardo al sistema di misurazione e valutazione della performance, nell'anno 2021 con Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2021 n. 42-4024 è stato adottato il piano della performance 2021-2023 delle strutture della Giunta regionale.

Il sistema di valutazione dei direttori/dirigenti prevede:

- - l'intervento del vertice dell'Amministrazione per fissare le priorità dell'Ente e la successiva assegnazione degli obiettivi principali alle singole Direzioni regionali);
- - il coinvolgimento dei direttori nell'individuare gli obiettivi a cascata, le aree di responsabilità individuali, il livello atteso di performance al fine di stabilire i contributi di ciascuno dirigente e il livello di performance realizzato (valutazione della prestazione).. La relazione finale di rendicontazione degli obiettivi dei direttori del ruolo della Giunta 2021 Il documento di validazione dell NdV sulla relazione sulla performance per l'anno 2021 non risulta ancora pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", l'ultimo pubblicato è quello validato in data 2021 relativo all'anno 2020.

Il ciclo della performance 20-22 a causa della crisi pandemica COVID-19 ha comportato una profonda revisione della programmazione. La relazione finale di rendicontazione degli obiettivi dei direttori del ruolo della Giunta 2020 validata dal NdV in data 16 marzo 2021 è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. La relazione finale per l'anno 2021, ad oggi non risulta pubblicata.

### **Valutazione dei dirigenti**

Riguardo al Consiglio regionale il ciclo della performance del Consiglio regionale si articola nella definizione delle linee di indirizzo e degli obiettivi strategici dell'Ente, individuati nel Piano della performance e nella successiva assegnazione, a cascata, di obiettivi generali e specifici a Direttori, dirigenti e dipendenti di categoria. L'individuazione degli obiettivi, l'assegnazione e la valutazione a consuntivo avvengono da parte dell'Ufficio di Presidenza, con il coordinamento del Segretario Generale ed il supporto tecnico del Nucleo di Valutazione. Ad ogni Direttore possono essere attribuiti obiettivi collettivi, che coinvolgono più Direzioni, e pluriennali. Possono essere definiti, infine, obiettivi specifici con caratteristiche di particolare rilevanza, individuati nell'ambito delle funzioni di competenza. Per ogni Direttore vengono individuate due aree di valutazione, con relativa ponderazione. La ponderazione del sistema, che è espressa in termini percentuali su base totale 100 è strutturata in modo da evidenziare gli obiettivi e gli aspetti manageriali che l'ente ritiene prioritario perseguire e che considera cruciali per le funzioni assegnate.

Il processo di valutazione influenza tutta la linea gerarchica traducendo gli obiettivi dell'Ente in obiettivi individuali. Il sistema di valutazione prevede una valutazione complessiva delle capacità attitudinali nell'ambito del contesto lavorativo, delle competenze, conoscenze e dei risultati

raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale è finalizzato alla misurazione del contributo dei singoli.

#### **Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza**

Il D. Lgs n. 165/2001 all'art. 7 comma 5 bis recita "è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni." Tale divieto si applica dal 01/09/2019.

Su specifica richiesta della Corte dei Conti di indicare gli incarichi esterni e le consulenze affidate nell'esercizio 2021, con dettaglio degli impegni di spesa suddivisi per Direzione, secondo l'ente ha indicato l'importo totale degli incarichi esterni e consulenze in euro 256.487,12 come appresso rappresentato:

Direzione	nuovi incarichi 2021	impegni nuovi incarichi 2021 (Euro)	n. incarichi affidati ante 2021 e impegnati nel 2021	impegni 2021 incarichi affidati ante 2021 (Euro)	totale impegni (Euro)
A1000A Direzione della Giunta Regionale	12	92.561,00	4	77.625,00	155.601,00
A19000 Direzione Competitività del sistema regionale	/	/	2 ( di cui, per n. 1 incarico, impegno 2021 esclusivamente per rimborsi spese )	Euro 15.056,12	15.056,12
A1700A Direzione Agricoltura e cibo	2	6.300,00	/	/	6.300,00
A1500A – Direzione Istruzione Formazione e lavoro	1	0	/	/	0,00
A2000A Direzione Cultura e Commercio	3	3.000,00	/	/	3.000,00
A1400A - Direzione Sanità e Welfare	2	76.530,00	/	/	76.530,00

L'ente, in risposta a nota istruttoria, ha trasmesso tabella degli incarichi affidati. Nella comunicazione sono ricompresi negli incarichi di consulenza:

- gli incarichi di natura occasionale
- gli incarichi professionali



affidati sia per incarico fiduciario che con procedure pubbliche, pubblicate sul sito web dell'amministrazione. Al fine delle verifiche di legge in materia di conferimenti di incarichi e consulenze occorrerebbe, a giudizio del collegio, avere evidenza immediata delle singole tipologie, al fine di poter distinguere tra incarichi professionali esterni ed appalti, nell'ambito degli appalti tra opere intellettuali ed appalto vero e proprio, tra patrocinio legale e consulenza legale.

La Finanziaria 2020 con l'articolo 57 comma 2 del DI 124/2019 ha cancellato tutta una serie di vincoli di spesa, resta pertanto la raccomandazione per quanto riguarda le spese di consulenza e personale, che devono essere sempre particolarmente monitorate.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, invita comunque l'Ente ad attivarsi con un adeguato sistema di codifica degli incarichi diversamente denominati ed invita comunque l'Ente ad attivarsi con un adeguato sistema di monitoraggio costante ed all'adozione di un provvedimento interno contenente specifici indirizzi da fornire dalle Direzioni competenti ai singoli uffici per il rispetto della normativa in materia di affidamento e possibilità di ricorso a professionalità esterne.

Si attenzionerà tale profilo nei prossimi accessi del collegio.

L'ente, su richiesta della Corte, ha prodotto una tabella riportante gli incarichi conferiti ad Esperti nell'ambito degli interventi sul PNRR riguardo ai quali il collegio raccomanda, in previsione dei controlli in materia previsti con delibera n. 2/2022 Sezione autonomie, di tenere in separata evidenza, nel rispetto delle linee guida emanate, al fine di poter verificare le opere collegate alle risorse PNRR.

### **Le partecipazioni societarie regionali**

Il collegio evidenzia, anche in confronto ad altre Regioni e pur tenendo conto dell'art. 60 dello Statuto regionale, come il sistema delle partecipate sia estremamente complesso tenuto conto soprattutto della numerosità delle posizioni in essere tra partecipate societarie, enti ed organismi strumentali ma anche del complesso sistema delle partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte Partecipate spa.

Il collegio ha preso visione del contenuto della relazione sulla gestione della Giunta regionale relativamente alle partecipate e delle informazioni presenti sul sito istituzionale. Il diagramma delle società partecipate è aggiornato al dicembre 2021.

Il sistema delle partecipazioni societarie e di altri organismi della Regione Piemonte, come spesso accade tenuto conto della notevole crescita negli ultimi decenni del fenomeno legato all'accostituzione di organismi partecipati, è un sistema molto complesso che, anche alla luce dell'importanza di questa parte del controllo demandata agli organismi di vigilanza, nonché dell'attenzione normativa dell'ultimo quinquennio su tali aspetti e all'accentuazione dell'attività di vigilanza imposta dai nuovi vincoli ai collegi di revisione, è stata ed è attualmente attenzionata.

Il collegio durante tutto il periodo 2021 e anche nel primo periodo 2022 ha attenzionato gli aspetti relativi alle partecipate addivenendo a controlli mirati e a colloqui con i Settori competenti.

In particolare si richiamano i propri verbali n. 10/2021, 18/2021, 24/2021, 25/2021, 27/2021, 3/2022, 12/2022 e 13/2022 oltre a tutti i pareri rilasciati.

Come peraltro già evidenziato in sede di DDL al preventivo 2022-2024, *“il sistema regionale del Piemonte dei controlli interni è basato sulla D.G.R. n. 1-4046 del 2016 che introduce la “disciplina dei controlli interni” prevedendo un livello di controllo da 1° a 3° livello nei vari ambiti (regolarità amministrativa, contabile, di legittimità, di gestione, strategico, valutazioni personale, analogo, audit interno, prevenzione corruzione e trasparenza), successivamente integrata con la D.G.R. n. 12-5546 del 2017 solo relativamente al controllo preventivo di regolarità contabile e che dette delibere sui sistemi dei controlli sono state modificate, da ultimo, con la DGR 1-3361 del 14 giugno 2021 (seppur non abbia recepita recepito la precedente l’implementazione del contenuto della D.G.R. n. 12-5546 del 2017), il collegio ribadisce, tenuto conto che sia la D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021 sia la L.R. 27 dell’8 novembre 2021 sono improntate soprattutto alle società in-house, la necessità di addivenire alla predisposizione del regolamento ove indicare gli obblighi di rendicontazione economico-patrimoniale di periodo – almeno semestrale - asseverati dagli organi di controllo, verifiche di periodo in merito alla conoscenza del collegio sindacale e dell’OIV circa le attività, nelle società a partecipazione pubblica, del RPCT anche eventualmente attraverso l’ORECOL, e tutti i tempi e gli elementi per la raccolta delle informazioni del rispetto degli obblighi previsti dal TUSP - D.Lgs. n. 175/2016 (in generale e per le società a controllo pubblico, limite dei compensi degli amministratori di società partecipate - art. 11 comma 6 e 7, costo del personale - art. 19 comma 5, la verifica della redazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che si concretizza nella redazione della relazione sul governo societario – art. 6 rispetto alla quale l’ente potrebbe chiederne dei contenuti minimi non essendovi obblighi specifici, la conferma dei requisiti dei componenti degli organi amministrativi – art. 11 comma 1, in caso di deroga al comma 2 dell’art. 11 la verifica dell’invio della delibera alla Corte dei conti art. 11 comma 3, le preliminari verifiche del contenuto minimo degli statuti - art. 11 comma 9, nonché tutte le previsioni relative alle società in-house a cui si applica il DL 293/1994 convertito con modifiche nella L. 444/94, invio dei provvedimenti necessari in caso di crisi di impresa e relative comunicazioni ai sensi dell’art. 14, rispetto dei requisiti per le in-house art. 16, l’acquisizione dei provvedimenti delle società a controllo pubblico per il reclutamento del personale; la redazione della ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze per le annualità anche del 2022 tenuto conto dell’importante obbligo previsto in capo alle Regioni di cui all’art. 25 comma 2).*

Con il riaccertamento sono continuati controlli mirati; a tal proposito il collegio evidenzia di non aver avuto segnalazioni da parte dei componenti dei collegi sindacali e/o dalle società di revisione del gruppo Regione.

Le partecipazioni in essere sono inserite anche nella nota integrativa in cui vengono evidenziati valori patrimoniali inseriti dall’ente.

Di seguito lo schema delle società partecipate al 31 dicembre con le percentuali di detenzione, seppur ancora non del tutto coincidenti con il contenuto dato della CCIAA. Il collegio durante l’accesso dello scorso 6 e 7 giugno ha richiesto le visure ordinarie delle società verificando anche quanto inserito rispetto al conto annuale dell’agente contabile dei titoli azionari.

		Valore in nota integrativa	% relazione Giunta e notaintegrativa	% in CCIAA addecezione di *
1	AGENZIA DI ACCOGLIENZA TURISTICA LOCALE A.T.L. BIELLA VALSESIA VERCELLI s.c.a.r.l.	143.255,73	36,33	36,33
2	AZIENDA TURISTICA LOCALE A.T.L. DEL CUNEESE s.c.a r.l.	235.145,89	20	20
3	BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.	84.395,71	0,071	*
4	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI s.c.a r.l.	29623,08	5,90	5,84
5	ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO	23.563,78	33,35	33,
6	ST s.r.l.	1.304.030,64	44,00	44,00
7	CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINOC.A.A.T. S.c.p.A.	269.679,06	0,79	0,79
8	CENTRO ESTERO PER PER L'INTERNALIZZAZIONE - CEIPIEMONTE S.c.p.A.	127.452,81	47,76	In ragione di 125/1000
9	DESTINAZIONE MANAGEMENTT ORGANIZATION TURISMO PIEMONTE - (DMO Piemonte) s.c.r.l.	251.254,08	98,56	98,56
10	FINPIEMONTE S.p.A.	141.478.419,72	99,91	99,91
11	FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.	32.868.017,79	83,22	83,22
12	STITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E AMBIENTE I.P.L.A. S.p.A	780.340,35	96,26	96,26
13	PRACATINAT S.c.p.A. (in fallimento)	0,00	17,11	17,11
14	R.S.A. SOCIETA' per IL RISANAMENTO e LO SVILUPPO AMBIENTALE s.r.l.	92.410,00	20,00	20,00
15	SOCIETA' di COMMITTENZA - REGIONE PIEMONTE - S.C.R. PIEMONTE. S.p.A.	1.887.237,00	100,00	100,00
16	ASTITURISMO - ATL SCRL in liquidazione	351,75	18,69	18,69
17	ALEXALA - AGENZIA di ACCOGLIENZA e PROMOZIONE TURISTICA LOCALE della PROVINCIA di ALESSANDRIA - SCRL	89.995,89	39,41	38,41
18	AGENZIA DI ACCOGLIENZA e PROMOZIONE TURISTICA LOCALE della PROVINCIA di NOVARA - ATL della PROVINCIA di NOVARA - SCRL	39.842,45	15,98	15,98
19	SORIS S.p.A.	989.083,00	10,00	10,00
20	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	267.699,88	19,16	19,16
	<b>Totale</b>	<b>180.961.798,61</b>		

\*Non presenti in CCIAA in quanto una quotata e l'altra non è partecipazione societaria.

Si evidenzia infatti che, dai prospetti consegnati al collegio ed inseriti anche nei vari documenti di bilancio, vi è ancora una differenza relativa alla valutazione di una ATL rispetto alla quale si dovrà tenerne conto nel prossimo consolidato.

Il Collegio ricorda che:

- la Regione Piemonte ha approvato nel 2015 il Piano di Razionalizzazione con D.G.R. n. 18-1248 del 30 marzo 2015; successivamente aggiornato - ultimo aggiornamento datato 29 dicembre 2016, approvato con D.G.R. n. 29-4503;
- con D.G.R. 1-5687 del 28.09.2017 aggiornata da D.G.R. 28-7601 del 28 settembre 2018 è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Piemonte;

- con D.G.R. 19 - 8253 del 27.12.2018 è stato approvato Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate come previsto dall'art. 20 D.lgs. 175/2016 e s.m.i. per l'anno 2018 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2017;
- con D.G.R. 14 - 898 del 30 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata la Revisione periodica per l'anno 2019 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2018;
- con D.G.R. 44-2724 del 29/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata per l'anno 2020 la Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Piemonte al 31 Dicembre 2019;
- con D.G.R. 39-4492 del 29 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata la Revisione periodica per l'anno 2021 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2020;
- con Deliberazione di Consiglio n.182-20509 del 30/11/2021 la Regione ha approvato il bilancio consolidato anno 2020 nei termini previsti dalla normativa in vigore di cui al nostro parere (rif. verb. 26/2021);
- nella relazione sulla gestione della Giunta Regionale sono inseriti l'elenco dei propri enti e degli organismi strumentali e delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione per le stesse della relativa quota percentuale detenuta; sono inoltre inseriti i richiami al link del sito internet ufficiale nonché gli indirizzi istituzionali delle società per la pubblicazione e consultazione dei bilanci.

### **Asseverazioni**

Il DDL con l'allegato denominato allegato 22 a 4) riporta la posizione delle riconciliazioni effettuate dalla regione a norma dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 118/2011 lettera h) e i) con i propri ENTI STRUMENTALI, SOCIETA' CONTROLLATE e PARTECIPATE. Il collegio, come verbalizzato nel proprio parere n. 12/2022, con la nuova modifica della L.R. 7/2001 avvenuta con L.R. 6 del 29 aprile 2022 - art. 22 dovrebbe addivenire a norma dell'art. 40 quater punto 3 ad ottemperare al seguente enunciato " *Il parere sul rendiconto, comprensivo delle asseverazioni di cui all' articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011 , è rilasciato nel termine di trenta giorni*".

Il collegio nel medesimo verbale n. 12/2022 evidenziava le problematiche di una tale modifica, in primis, nel merito del comportamento dell'ente che ha visto notificare al collegio, senza alcun tipo di coordinamento, importanti pareri nel medesimo arco temporale addivenendo così nella sostanza, oltre ai ponti e festività, e all'orario ridotto degli uffici, spesso al venerdì pomeriggio ad una limitazione importante del controllo. Su questa il collegio ha inviato PEC ai settori che ad oggi risulta non riscontrata.

In seconda battuta il collegio ha evidenziato le difficoltà, già peraltro verbalizzate da anni e da ultimo nei verbali del collegio n. 13/2022, 5/2022, 2/2021, 10/2021 e 18/2021 nonché evidenziate in vari confronti con i Direttori e Dirigenti dei vari settori, relativamente all'impossibilità di addivenire ad una asseverazione delle riconciliazioni effettuate dagli uffici, stante l'impostazione

della procedura adottata dall'ente. Il collegio si è confrontato con gli uffici al fine di addivenire per il 2021 ad un ulteriore passo avanti, quantomeno in merito alla riconciliazione delle società partecipate e degli enti di maggiore importo. Il collegio ha evidenziato che, diversamente, l'attività del collegio non potrà portare ad una asseverazione bensì unicamente ad una attestazione di coincidenza tra le partite riconciliate dall'ente e la conferma definitiva della società senza poter entrare nel merito, se non a campione, della correttezza delle singole operazioni che hanno portato a tali riconciliazioni.

Nonostante ciò il collegio da sempre evidenzia che, tenuto conto delle motivazioni/diciture inserite nell'elenco, occorre verificare numerosi movimenti e documenti a supporto della regolarità delle delibere e dei crediti e debiti inseriti nella contabilità dell'ente e riconciliati in autonomia dall'ente Regione, confrontandosi a mezzo mail o in remoto con l'esecutore dell'adempimento e con i singoli responsabili del credito, senza che ciò sia supportato da certificazioni/relazioni attestata dal soggetto responsabile del procedimento di riferimento; inoltre i procedimenti sono spesso numerosi e riconducibili a diversi soggetti.

L'articolo 11 comma 6 lettera j) del medesimo D.Lgs 118/2011 statuisce che la relazione della Giunta illustra: "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie". L'art 11 n. 6, lettera j) del d.lgs. 118/2011 obbliga infatti a riconciliare le partite crediti e debiti che devono essere asseverate dai rispettivi organi di revisione; tale informativa evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, così come disposto dall'art.11 n. 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011.

Il collegio da sempre evidenzia che tali operazioni sono di estrema importanza poiché possono far emergere eventuali importanti passività, eventuali debiti fuori bilancio oltre ad evidenziare una non puntuale applicazione dei principi dettati dal D.Lgs 118/2011, come peraltro già segnalato anche in merito al principio imprescindibile della competenza.

Nell'allegato di bilancio – anzi nella relazione di Giunta – dovrebbero essere inseriti gli esiti del lavoro svolto desunto da un lavoro di reciproche asseverazioni da parte degli organi di revisione.

Il Collegio, tenendo conto delle difficoltà riscontrate nell'applicazione di questo adempimento di legge, e prendendo atto di quanto inserito nella relazione sulla gestione dello scorso anno, relativamente alle partite del 2020 aveva concordato di effettuare una sorta di circolarizzazione quale quella delle società di capitali utilizzata dai principi di revisione, chiedendo di riscontrare dalle società la riconciliazione redatta dall'ente ed inviata direttamente ai revisori. Si trattava di un inizio. Ad oggi tale operazione non si è conclusa per le problematiche di cui sopra.

In merito al 2021 il collegio nell'incontro del 6 e 7 giugno 2022 alla presenza sia del Responsabile dell'Ufficio Partecipate che del Dirigente del Settore Bilancio si è confrontato, *in primis* sulla necessità di verificare, al fine di evitare inutili adempimenti, quali

fossero le partecipate e gli enti strumentali che a norma dell'art. 11 ter, quater e quinquies sono da asseverare.

In tale sede, riscontrando comunque la solita problematica organizzativa in merito alla divisione delle competenze, il collegio ha cercato di condividere un percorso per addivenire alle operazioni di riconciliazione cercando anche di condividere un modello da adottare da parte dei responsabili di procedimnto.

Non essendo però pervenuti i documenti necessari, riconoscendo la mole di lavoro da effettuare, ad oggi il collegio non è nella possibilità di addivenire al rilascio delle asseverazioni.

Si è preso atto delle azioni messe in campo che ad oggi, tuttavia, non hanno ancora dato riscontro in termini di dati. Il collegio effettuerà le verifiche non appena sarà messo in condizione di poter adempiere a tale obbligazione.

Si chiede inoltre di essere costantemente aggiornati sull'operazione e si richiama a tal fine, in caso di mancata risposta da parte degli stessi, la delibera della Corte Sezione Autonomie n. 2/2016 per le modalità e tempistiche dei solleciti.

Si evidenzia che tale adempimento risulta dal 2015 un obbligo di legge anche per le Regioni - seppur non sanzionato ma che le asseverazioni sono spesso richieste anche dalla Corte conti per i successivi controlli e che in parte, essendo i due perimetri diversi, serviranno anche ai fini del bilancio consolidato.

### **Struttura organizzativa partecipate**

Il collegio inoltre, sempre in varie sedi ha evidenziato la necessità di addivenire alla redazione di un apposito "regolamento di controllo strategico e controllo analogo" di tutte le partecipate anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere dettate in particolare da ultimo dal TUSP ed in particolare evidenziando le varie tipologie di controllo delle partecipate, delle controllate e delle in-house non ritenendo sufficienti le poche delibere prese in modo da ampliare i controlli sulle stesse. Il collegio rinnova la raccomandazione, pur prendendo atto di quanto verbalizzato nel proprio accesso del 9 novembre 2021 (rif. verb. 24/2021) e del 14 dicembre 2021 (rif. verb. 27/2021) sui controlli interni ove, per quanto riguarda le partecipate, ha preso visione delle "Linee Guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale", approvate con la D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021 a modifica delle precedenti D.G.R. n. 1-3120 del 11 aprile 2016 e D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 e che in tale sede si sia attenzionato il DDL 156 del 6 agosto 2021 definitivamente approvato con L.R. 27 dell'8 novembre 2021 è stato istituito il ORECOL Organismo regionale per il controllo collaborativo che ha il compito di "art. 1....omissis....verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale, di valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni della Giunta regionale previsto dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dai relativi provvedimenti attuativi, di vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti stipulati dalla Giunta regionale e dagli organismi in house e in controllo regionale, di supportare la Giunta regionale e gli organismi in house e in controllo regionale nella formazione e nell'attuazione dei piani di prevenzione della corruzione, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e buon andamento dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale.

Tenuto conto che in generale il sistema regionale del Piemonte dei controlli interni è basato sulla D.G.R. n. 1-4046 del 2016 che introduce la "disciplina dei controlli interni" prevedendo un livello di controllo da 1° a 3° livello nei vari ambiti (regolarità amministrativa, contabile, di legittimità, di gestione, strategico, valutazioni personale, analogo, audit interno, prevenzione corruzione e trasparenza),

successivamente integrata con la D.G.R. n. 12-5546 del 2017 solo relativamente al controllo preventivo di regolarità contabile e che dette delibere sui sistemi dei controlli sono state modificate, da ultimo, con la DGR 1-3361 del 14 giugno 2021 (seppur non abbia recepita recepito la precedente l'implementazione del contenuto della D.G.R. n. 12-5546 del 2017), il collegio ribadisce, tenuto conto che sia la D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021 sia la L.R. 27 dell'8 novembre 2021 sono improntate soprattutto alle società in-house, la necessità di addivenire alla predisposizione del regolamento ove indicare gli obblighi di rendicontazione economico-patrimoniale di periodo – almeno semestrale - asseverati dagli organi di controllo, verifiche di periodo in merito alla conoscenza del collegio sindacale e dell'OIV circa le attività, nelle società a partecipazione pubblica, del RPCT anche eventualmente attraverso l'ORECOL, e tutti i tempi e gli elementi per la raccolta delle informazioni del rispetto degli obblighi previsti dal TUSP - D.Lgs. n. 175/2016 (in generale e per le società a controllo pubblico, limite dei compensi degli amministratori di società partecipate - art. 11 comma 6 e 7, costo del personale - art. 19 comma 5, la verifica della redazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (che si concretizza nella redazione della relazione sul governo societario) – art. 6 rispetto alla quale l'ente potrebbe chiederne dei contenuti minimi non essendovi obblighi specifici, la conferma dei requisiti dei componenti degli organi amministrativi – art. 11 comma 1, in caso di deroga al comma 2 dell'art. 11 la verifica dell'invio della delibera alla Corte dei conti art. 11 comma 3, le preliminari verifiche del contenuto minimo degli statuti - art. 11 comma 9, nonché tutte le previsioni relative alle società in-house a cui si applica il DL 293/1994 convertito con modifiche nella L. 444/94, invio dei provvedimenti necessari in caso di crisi di impresa e relative comunicazioni ai sensi dell'art. 14, rispetto dei requisiti per le in-house art. 16, l'acquisizione dei provvedimenti delle società a controllo pubblico per il reclutamento del personale; la redazione della ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze per le annualità an che del 2022 tenuto conto dell'importante obbligo previsto in capo alle Regioni di cui all'art. 25 comma 2).

Si suggerisce nuovamente di valutare con estrema urgenza di addivenire ad una preventiva verifica delle competenze e delle necessità dell'ente per poi provvedere con urgenza alla redazione di un regolamento apposito di controllo strategico e operativo di tutte le partecipate anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere, ivi evidenziando anche le tempistiche che i vari adempimenti devono necessariamente seguire, a parere del collegio, tenuto conto dei diversi perimetri, iter amministrativi e flussi informativi.

### **Dividendi**

Il collegio evidenzia che nell'anno 2021 l'ente ha ricevuto dal sistema partecipate i seguenti dividendi per un totale di euro 320.292,00 riportato anche in CE ma non dettagliato in nota integrativa in quanto unico riferimento è dato da "*Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali*". Si chiede, come richiesto anche nel 2019, per il futuro di dettagliarlo.

### **Controlli Interni**

Il sistema dei controlli interni è fondato sui seguenti atti:



- La "Disciplina del sistema dei controlli interni" approvata con la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e revisionata con la D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.
- Le "Linee Guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale", approvate con la D.G.R. n. 1-3120 del 11 aprile 2016, aggiornate con la D.G.R. n. 2-6001 del 01 dicembre 2017 e revisionate in ultimo con la D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021.

Il Sistema di Valutazione delle prestazioni dei Direttori del ruolo della Giunta Regionale- assegnazione Obiettivi singoli per l'anno 2020 approvato con la D.G.R. n. 9- 1535 del 19 giugno 2020 e aggiornato con la D.G.R. n. 11-2312 del 20 novembre 2020.

Il collegio nel corso del 2021, come da verbale n. 24/2021, ha attenzionato il sistema dei controlli nella Regione attraverso le due tipologie del controllo sulle partecipate, interno ed analogo sulle in-house.

In generale il sistema regionale del Piemonte dei controlli interni è basato sulla D.G.R. n. 1-4046 del 2016 che introduce la "disciplina dei controlli interni" prevedendo un livello di controllo da 1° a 3° livello nei vari ambiti (regolarità amministrativa, contabile, di legittimità, di gestione, strategico, valutazioni personale, analogo, audit interno, prevenzione corruzione e trasparenza), successivamente integrata con la D.G.R. n. 12-5546 del 2017 solo relativamente al controllo preventivo di regolarità contabile, nella quale sono stati integrati i parametri di riferimento della precedente DGR. A tal proposito si raccomanda sempre, ove venga modificato o integrato un regolamento, di inserire in quello vigente tutti i riferimenti delle integrazioni e modifiche apportate, al fine di evitare inutili sforzi a posteriori per recuperare le discipline regolamentari complete; dette delibere sui sistemi dei controlli sono state modificate da ultimo con la DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Anche in questa ultima delibera, pur essendo stato allegato il nuovo regolamento, non è stata recepita l'implementazione del contenuto della D.G.R. n. 12-5546 del 2017.

In merito invece ai controlli analoghi – richiamando la DGR 1-3120 – anche a seguito alle richieste della Corte dei conti è stata adottata la D.G.R. n. 21-2976 in data 12 marzo 2021 che contiene le linee sui controlli analoghi.

Inoltre con il disegno di legge DDL 156 del 6 agosto 2021 definitivamente approvato con L. 27 dell'8 novembre 2021 è stato istituito il ORECOL Organismo regionale per il controllo collaborativo che ha il compito di *"art. 1....omissis....verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale, di valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni della Giunta regionale previsto dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dai relativi provvedimenti attuativi, di vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti stipulati dalla Giunta regionale e dagli organismi in house e in controllo regionale, di supportare la Giunta regionale e gli organismi in house e in controllo regionale nella formazione e nell'attuazione dei piani di prevenzione della corruzione, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e buon andamento dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale.*



Tale organismo è composto da cinque membri esterni all'amministrazione regionale, di cui tre nominati dal Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e due nominati dalla Giunta regionale. La nomina è effettuata a seguito di procedura selettiva pubblica al fine di "favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l'ORECOL opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, con l'Organismo indipendente di valutazione della performance e con il Collegio dei revisori dei conti".

Tale organismo comporterà un impegno di spesa, a partire dal 2022, di euro 150.000 per i tre componenti.

Da una prima lettura Il collegio ha evidenziato che a tale organismo sembrano normativamente attribuite sole funzioni di controllo e di consulenza.

Preso atto di tale provvedimento successivo alla parifica al rendiconto 2020, il collegio ha evidenziato che la nuova disciplina, così come la precedente, non prevede la predisposizione di "reports" oggetto di trasmissione alla Giunta Regionale né un Comitato Interno di Controllo Analogo.

Il collegio ha proceduto a richiedere, mediante tecnica di campionamento, una serie di atti alle singole direzioni al fine della verifica sul sistema dei controlli interni, in quanto la lettura coordinata delle norme, della giurisprudenza del Tar e del Consiglio di Stato portano alla necessità di supportare sugli atti con la specificazione di una motivazione anticipata e rafforzata. Ha altresì attenzionato, ritenendolo di particolare interesse, il contenuto delle determinazioni dirigenziali relative agli affidamenti avendo riscontrato alcuni atti generici, differenti tra loro e soprattutto che non riportavano le motivazioni rafforzate dedotte dalla giurisprudenza, in relazione al conferimento di servizio alle società in-house".

Il collegio ha altresì richiesto quali azioni fossero state attuate al fine di verificare i vari limiti normativi da parte della regione sul sistema delle partecipate; ad esempio in merito alla determinazione dei compensi degli amministratori l'applicazione dei limiti disposti dall'art 11, co.7 del D.Lgs. n. 175/2016 nonché gli esiti dei controlli svolti sul costo del personale nonché quanto stabilito, ex art. 19 comma 5 del TUSP in merito agli obiettivi specifici sulle spese di funzionamento degli organismi partecipati.

L'Ente ha riferito che sono in via di predisposizione direttive interne per addvenire ad un report a consuntivo su tali aspetti anche ai fini delle informazioni da inviare alla Corte dei conti nonché al collegio dei revisori.

Il collegio ritiene che tali atti dovrebbero far parte di un regolamento del gruppo partecipate della Regione e non di direttive interne finalizzate unicamente ad un livello tecnico, bensì finalizzate ad un report da sottoporre alla Giunta.

**Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate adempimento annuale**

Si prende atto che a norma dell'art. 11 bis del D.Lgs 118/2011 nonché dell'art. 68 ed in particolare il punto 4 lettera b) dello stesso, con Deliberazione del consiglio regionale del 22 dicembre 2020, n.91 - 19938 l'ente ha approvato il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate per l'anno 2020.

Il collegio su tale adempimento ha rilasciato parere con riserva con verb. 25/2021 – allegato 1 evidenziando un molte raccomandazioni tra cui in particolare sottolineando che *“si rende assolutamente necessario anticipare al mese di gennaio 2022 la circolarizzazione riferita al 31.12.2021, al fine di effettuare un puntuale riallineamento dei residui passivi e far emergere eventuali importanti passività che sono state rilevate dall’esame delle riconciliazioni sulla puntuale applicazione dei principi dettati dal D.Lgs 118/2011 e al principio imprescindibile della competenza. Si ribadiva inoltre che “tenendo conto di un miglioramento degli schemi e delle maggiori informazioni riportate, rispetto all’anno precedente, e del progetto in itinere relativo all’applicativo informatico, vista la complessità del presente consolidato, si auspica il potenziamento dell’ufficio partecipate attraverso la dotazione di ulteriori competenze specialistiche che possano affiancare l’ufficio nell’importante lavoro effettuato sulle complesse operazioni di consolidamento anche al fine di documentare tutte le carte necessarie al collegio per addivenire all’asseverazione definitiva di cui all’art. 11 del D.Lgs 118/2011, presupposti tutti indispensabili per addivenire ad una rappresentazione il più possibile corretta della situazione economico-patrimoniale del gruppo.”*

Si rinvia in parte alla sezione della parte economico-patrimoniale.

Si ricorda all’ente di prestare massima attenzione a tale adempimento per l’anno 2022 sui bilanci 2021 a norma dell’art. 68 del D.Lgs 118/2011.

#### **Rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali – allegato obbligatorio**

Il collegio rileva la necessità di ricevere il rendiconto consolidato dell’ente con i propri organismi strumentali poiché trattasi di un documento che deve essere approvato contestualmente al rendiconto e quindi ritenuto dal collegio un allegato obbligatorio a norma dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs 118/2011.

Dalle informazioni assunte, tenuto anche conto che il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali è comprensivo anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale (art. 11 comma 8 e 9), lo stesso verrà trasmesso solo in seguito all’approvazione del rendiconto del Consiglio essendo atto propedeutico alla collazione dell’allegato. Il collegio, chiede di meglio coordinare la tempistica dei rispettivi iter amministrativi.

Si rileva che, quanto ai termini, solo in data 1 giugno 2022 è pervenuta la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 31 maggio 2022, n. 97 avente ad oggetto *“Proposta al Consiglio regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l’esercizio finanziario 2021”* con richiesta di parere. Si rilevano perplessità in merito alla possibilità di predisporre un consolidato con il Consiglio senza che lo stesso bilancio sia ancora stato approvato in via definitiva, comprensivo del parere del collegio; pertanto si chiede di attenzionare per il futuro gli iter amministrativi.

Il collegio, nel rilevare che tale documento è di centrale importanza in quanto propedeutico e base per la redazione del bilancio consolidato di cui all’art. 68 del D.Lgs 118/2011, rinvia a quanto inserito nella sezione dedicata.

Il collegio auspica, relativamente al bilancio dell’Assemblea consiliare, che la struttura tecnica giunga alla sua redazione non solo a norma di legge (art. 67 comma 3) entro il 30 giugno ma anche e soprattutto in tempi utili per poter sottoporre alla parifica della Corte dei conti il consolidato.

Tale atto dovrà essere però preventivamente approvato, per l'inserimento dello stesso come allegato obbligatorio al bilancio, almeno da parte della Giunta e fare parte di un emendamento.

### Stato patrimoniale e conto economico

Il D.Lgs. 118/2011 – integrato e corretto con il D. Lgs. 126/2014 – all'articolo 2 prevede che le Regioni adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale.

Ricordiamo che siamo informati che lo Stato patrimoniale ed il Conto economico sono stati redatti a partire dalle registrazioni informatiche parallele agli impegni e/o liquidazioni da un lato e agli accertamenti e/o riscossioni tramite utilizzo del relativo V livello del piano dei conti finanziario. Rispetto all'anno 2019 sono state fatte implementazioni al programma, ed in particolare ad eccezione delle scritture di assestamento e rettifica, le scritture sono state fatte utilizzando il programma sul 2021 in quanto gli uffici disponevano della completa integrazione del sistema contabile finanziario alla contabilità economica patrimoniale.

Per gli schemi si rinvia agli allegati di bilancio ed in particolare alla nota integrativa. Evidenziando però un prospetto che non risulta redatto in formato ben leggibile. Si chiede di provvedere per il futuro a dotare l'ente di strumenti corretti.

Il Collegio ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Il collegio in merito al bilancio composto da Stato patrimoniale ed il Conto economico rileva che lo stesso necessiterà di ulteriori verifiche anche propedeutiche al suo utilizzo quale base di un corretto consolidato.

### Indebitamento

L'articolo 62 comma 6 del D. Lgs.118/2011 e s.m.i. disciplina il limite di indebitamento delle regioni specificando espressamente quanto segue: *"Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della [legge n. 183 del 2011](#). Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito".*

Nella tabella che segue viene evidenziato il calcolo del rispetto del vincolo in relazione all'esercizio 2021 in ottemperanza all'art. 62, c. 6 del D. Lgs. n. 118/2011 inserito nella relazione della Giunta riguardante però i dati a bilancio di previsione (rif. verb. 6/2022 allegato1):

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI</b>	
Dati da stanziamento bilancio ( <i>esercizio finanziario 2021</i> )	
<b>ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (<i>esercizio finanziario</i>), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011</b>	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 10.375.835.370,28
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 8.521.865.364,25
<b>C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)</b>	<b>€ 1.853.970.006,03</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	€ 370.794.001,21
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2021	€ 572.280.664,32
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	€ 0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	€ 14.787.685,09
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	€ 0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	€ 0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 218.309.385,31
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	€ 2.035.037,11
<b>TOTALE DEBITO</b>	
Debito contratto al 31/12/2021	€ 4.860.833.528,29
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00
<b>TOTALE DEBITO DELLA REGIONE</b>	<b>€ 4.860.833.528,29</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	241.139.963,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	€ 26.930.043,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	<b>€ 214.209.920,00</b>

Il collegio vuole evidenziare che detto prospetto è redatto ai fini del bilancio di previsione ai fini di effettuare le verifiche sull'eventuale nuovo indebitamento previsto e pertanto a consuntivo sarebbe opportuno l'utilizzo di un prospetto che evidenzi unicamente la mole del debito ancora in essere dell'ente e quanto nell'anno è stato restituito, per evitare incoerenze dei dati come meglio oltre evidenziato.

Di seguito si evidenzia quanto predisposto dall'ente.

<b>SITUAZIONE DEBITORIA</b>	
Debito al 31.12.2020	5.042.235.365,65
Quote capitali rimborsate nel 2021	-181.401.837,36
<b>Debito al 31/12/2021</b>	<b>4.860.833.528,29</b>

L'ente durante il 2021 non ha contratto nuovo debito.

In ordine alle garanzie rilasciate occorre richiamare il punto 5.5 dell'all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - in materia di trattamento delle garanzie fornite dagli enti sulle passività emesse da terzi.

In merito all'allegato obbligatorio di bilancio (art. 11 comma 6 lettera l del D.Lgs 118/2011) si raccomanda di meglio specificare in futuro, la situazione debitoria complessiva dell'ente specificando anche la situazione relativa ai prestiti obbligazionari, al numero delle posizioni di mutuo nonché ogni altra informazione inerente.

### Limiti di indebitamento Regioni

Il collegio vuole evidenziare che detto prospetto è redatto ai fini del bilancio di previsione ai fini di effettuare le verifiche sull'eventuale nuovo indebitamento previsto e pertanto a consuntivo sarebbe opportuno l'utilizzo di un prospetto che evidenzi unicamente la mole del debito ancora in essere dell'ente e quanto nell'anno è stato restituito, per evitare incoerenze dei dati.

Di seguito si evidenzia quanto predisposto dall'ente.

<b>SITUAZIONE DEBITORIA</b>	
Debito al 31/12/2020	5.042.235.365,65
Nuovi prestiti	0,00
Quota capitale rimborsata nel 2021	181.401.837,36
<b>Debito al 31/12/2021</b>	<b>4.860.833.528,29</b>

<b>SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2021</b>	
Debiti di finanziamento al 31/12/2021	5.158.450.971,25

Mutui a carico dello Stato (-)	0,00
Debiti di finanziamento verso altri (-)	0,00

Debito effettivo al 31/12/2021	<b>5.158.450.971,25</b>
Accantonamenti BOR 2006 (-)	297.617.442,96
Nuovi prestiti (+)	0
Debito al 31/12/2021	<b>4.860.833.528,29</b>

L'ente nel corso del 2021 non ha contratto nuovo indebitamento. L'ente ha determinato, quali garanzie che non concorrono al limite dell'indebitamento, l'ammontare di € 214.209.920,00 come già precedentemente dettagliati. Riguardo a ciò, nonostante all'esclusione dalle garanzie abbia fatto seguito l'inserimento delle rispettive rate di mutuo nel calcolo annuale, e nonostante la previsione dell'art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, nel rispetto del principio della prudenza il collegio ritiene che debba essere realizzata un'idonea copertura degli oneri conseguenti all'eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia.

L'esigenza è precisata nel punto 5.5 dell'all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - in materia di trattamento delle garanzie fornite dagli enti sulle passività emesse da terzi. A tale riguarda il collegio rinvia alla deliberazione Sezioni Autonomie della Corte dei conti N. 30/SEZAUT/2015/QMIG.

### La gestione dei contratti di finanza derivata

La Regione in data 27 novembre 2006 ha emesso un titolo obbligazionario (ISIN: XS0276060083) a tasso variabile con rimborso in unica soluzione alla scadenza (Bullet) avente nozionale pari ad € 1.800.000.000, e collocato sui mercati dei capitali internazionali. Contestualmente è stata strutturata l'operazione in derivati, in cui le tre controparti bancarie, Merrill Lynch, Dexia Crediop, Intesa Sanpaolo, hanno partecipato in uguale misura, e che ha portato alla sottoscrizione, da parte della Regione, di tre identici contratti derivati con nozionale iniziale di ciascun contratto pari ad € 600 milioni.

Tali contratti stipulati secondo la normativa al tempo vigente erano finalizzati all'accantonamento del capitale da restituire a scadenza sul prestito obbligazionario Bullet sottostante e al contenimento del rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) della stessa emissione obbligazionaria. Ogni contratto derivato prevede le seguenti tre componenti:

- 1 Componente di Tasso: definita tecnicamente "Interest Rate Swap & Collar"
- 2 Componente di Capitale: definita tecnicamente "Cash Flow Swap"
- 3 Componente di Credito: definita tecnicamente "Credit Default Swap"

Con la sottoscrizione di tali contratti derivati, la Regione aveva pensato di contenere il rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del prestito obbligazionario sottostante e di costituire quote accantonamento

dello stesso in modo tale da distribuire l'onere del rimborso del capitale su tutto il periodo di vita della struttura.

In data 31 dicembre 2020 il Fair Value complessivo di tutti i contratti derivati in essere con le tre controparti bancarie, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 D. L. 394 del 30 dicembre 2003, ammonta complessivamente ad € 4281.521.907,52 negativi per la Regione.

Il collegio ricorda che il comma 8 dell'art.v62 DL 112/2008 obbliga di allegare al rendiconto consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti e deve essere apposto un correlato vincolo, come prescritto nel Principio contabile applicato 4/2 in caso di accertamento di flussi attivi in entrata dovendo questi ultimi essere vincolati al fine fronteggiare i futuri eventuali flussi negativi o, destinarli, a spesa di investimento o alla riduzione del debito.

Per i dettagli si rinvia al contenuto della relazione di Giunta.

### Tempestività dei pagamenti

Il collegio ha verificato l'inserimento sul sito ufficiale dei tempi di pagamento trimestrali 2021 e dà atto che l'Ente ha provveduto a pubblicare l'indicatore annuale dei propri tempi di pagamento come previsto dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014 relativamente alle diverse gestioni nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013.

Poiché la positività dell'indice indica che i pagamenti sono effettuati, in media, oltre i termini di scadenza delle fatture o di termini di legge, e il dato 2021 annuale complessivo è così evidenziato e confrontato con le annualità precedenti:

anno	Indicatore
<b>2019</b>	<b>6,46</b>
<b>2020</b>	<b>7,74</b>
<b>2021</b>	<b>-17,91</b>

Si prende atto che gli indicatori - esclusa la parte sanità - sono miglioranti nella media dell'indicatore annuale e il parametro dei tempi medi di pagamento del 2021 si è assestato come indicato nella relazione della Giunta per l'intero bilancio in media in -17,91.

In particolare la scomposizione del dato anno 2021 è la seguente come da dati presi dal sito ufficiale:

ANNO 2021	INTERO BILANCIO REGIONALE	GESTIONE SANITARIA	COMPONENTE NON SANITARIA
Tempi medio ponderato di pagamento (n. gg.)	<b>-17,91</b>	<b>-7,26</b>	<b>-19,35</b>

I dati riportati nella relazione di Giunta risultano non coerenti in quanto risultano gli stessi:

ANNO 2021	INTERO BILANCIO REGIONALE	GESTIONE SANITARIA	COMPONENTE NONSANITARIA
Tempi medio ponderato di pagamento (n. gg.	<b>-18,91</b>	<b>-7,73</b>	<b>-20,46</b>

Si chiede di correggere quanto inserito in relazione.

Di seguito vengono riportati i dati scomposti del trimestre che invece combaciano con quanto riportato in relazione di Giunta:

TRIMESTRE 2021	INTERO BILANCIO REGIONALE	GESTIONE SANITARIA	COMPONENTE NON SANITARIA
<b>I TRIMESTRE</b>	<b>-1,41</b>	<b>- 8,75</b>	<b>0,15</b>
<b>II TRIMESTRE</b>	<b>-1,31</b>	<b>- 3,88</b>	<b>-0,69</b>
<b>III TRIMESTRE</b>	<b>-16,93</b>	<b>-12,19</b>	<b>-17,42</b>
<b>IV TRIMESTRE</b>	<b>-33,95</b>	<b>- 5,15</b>	<b>-37,23</b>

Si richiama a tal fine la delibera 33-6803 del 27 aprile 2018, acquisita agli atti, che riporta le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture e pagamenti ad oggi non più rivista.

Si riporta anche la seguente Tabella che riporta l'importo delle fatture pagate entro ed oltre i limiti contrattuali:

	IMPORTO FATTURE	% RISPETTO al TOTALE
Entro i termini contrattuali	221.576.961,50	77,34%
Tra i 30 e i 120 gg	57.501.374,27	20,07%
Oltre i 120 gg	7.424.398,36	2,59%
<b>TOTALE</b>	<b>286.502.734,13</b>	<b>100,00%</b>

Da tale tabella inserita nella relazione di Giunta e corretta poi con nota istruttoria alla Corte dei Conti del 16/06/2022 si evidenzia che il 22,66 % delle fatture e' stato pagato oltre il limite contrattuale.

Il collegio verificherà la metodologia adottata durante il proprio mandato e dichiara, per i propri compiti, di aver verificato quanto indicato all'art. 41 del D.L. 66/2014 comma 1 e pertanto ne dà atto in detta relazione richiamando l'articolo anche le Regioni. A tal proposito si è verificato che l'ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 dell'articolo 41 del DL 66/2014 ed ha



effettuato le pubblicazioni sul sito ufficiale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si raccomanda di fare sottoscrivere tale prospetto allegato dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario. Inoltre si raccomanda di inviare comunicazione a tutti i singoli Responsabili, ai Dirigenti e ai referenti amministrativi di tutti i servizi, sottolineando l'importanza di tale parametro tenuto conto del disposto del comma 862 dell'art. 1 della L. 145/2019.

Si segnala che l'indicatore per la tempestività dei pagamenti è notevolmente migliorato rispetto alle annualità precedenti, pur segnalando però che nella relazione della Giunta risultava un valore errato, così come segnalato nella istruttoria Corte dei Conti, e solo in risposta a tale istruttoria è stato aggiornato il link su amministrazione trasparente. Si prende atto che ai sensi di quanto previsto dal comma 859 della legge di bilancio 2019 (obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisti di beni e servizi prorogato al 2021), viste le risultanze ed in applicazione delle modalità per la determinazione del Fondo che pertanto non vi è obbligo di stanziare sul 2021 un fondo apposito.

Si ricorda, infine, che è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile di servizio in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

### Relazione sulla gestione della Giunta

L'Organo di revisione richiamando l'articolo 11 comma 6 del D.Lgs 118/2011 che riporta quale documento illustrativo della gestione dell'ente, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto, che illustri anche i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, in merito al suo contenuto il collegio rileva:

- aver riscontrato alcuni errori ad esempio relativamente ai termini di tempestività dei pagamenti;
- in relazione alle principali voci di bilancio che le stesse siano maggiormente intelleggibile, evidenziando i trasferimenti e l'attività dell'ente; andando oltre la elencazione dei principi contabili cercando di approfondire le eventuali deroghe agli stessi bensì entrando nel merito delle scelte effettuate individuando le voci di entrata che hanno un particolare vincolo di legge (ad esempio introiti cave e discariche, ecc) oltre alle entrate per fondi europei programmazione pluriennale;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera a, b e c), non vi sono eccezioni prendendo atto del maggiore dettaglio rispetto all'anno precedente;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera d) e d bis., e nonché l, non vi sono eccezioni;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera n), per dettagliare gli elementi richiesti dall'art. 2427 del c.c. l'ente ha esposto le voci nella parte relativa al Conto Economico e Stato Patrimoniale mentre per la lettera m) è stato inserito apposito elenco con evidenziazione dei proventi prodotti;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera J), relativamente agli "esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate", si rinvia a quanto già indicato ampiamente nella paragrafo relativo alle società rinviando a quelle osservazioni;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera k) si prende atto dell'inserimento e dell'allegata nota ai sensi dell'art. 62 comma 8 del DL 112/2008

convertita nella L. 133/2008.

L'Organo di Revisione, prende atto che, come suggerito in precedenza, il documento riporta i capoversi in aderenza al disposto normativo.

### **Variazioni di periodo**

Il collegio richiamando tutte le proprie verbalizzazioni sulla diversa interpretazione del collegio e della struttura in merito alle variazioni di bilancio evidenziando riporta quanto segue.

Il collegio ha già in precedenza segnalato (vedasi verbale del rendiconto 2020, ddl assestamento 2021-2023 e ddl assestamento 2022-2024 e ddl al bilancio di previsione), ed in questa sede lo ribadisce, che a proprio giudizio persiste una grave irregolarità, in quanto coerentemente al ruolo del collegio stesso, anche i progetti di legge – così come le variazioni di bilancio - debbano obbligatoriamente essere muniti del parere del collegio dei revisori, l'ente ha tenuto un comportamento difforme, a proprio giudizio, dal disposto della norma.

Per il 2021 – richiamando le modifiche avvenute della L.R. 7/2001 riportate dettagliatamente nell'apposito paragrafo - il collegio dopo aver ricevuto la richiesta di parere al ddl di assestamento 2021—2023 - a causa della modifica della norma non ha rilasciato parere all'importante variazione avvenuta nel novembre 2021.

Ad oggi l'art. 40 quater è stato nuovamente modificato, ripristinando in parte l'obbligo del parere del collegio dei revisori, con le criticità però evidenziate nella sezione dedicata alla modifica della Legge regionale di riferimento del collegio dei revisori.

Si ricorda infatti che tale previsione normativa regionale deve risultare altresì coerente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.Lgs 118/2011 che recita *“Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori”*.

Nonostante le modifiche ad oggi intervenute, il collegio evidenzia che durante l'anno 2021 le variazioni di bilancio non sono state oggetto di parere da parte del collegio dei revisori ritenendo tale situazione una irregolarità.

### **Conclusioni, suggerimenti e raccomandazioni**

Il collegio evidenzia che il presente parere è stato reso con estreme difficoltà essenzialmente dovute all'accavallamento di numerose richieste di notevole importanza da parte dell'ente evidenziate da ultimo nella pec dello scorso 4 giugno 2022 indirizzata ad alcuni Direttori della struttura, nonché a difficoltà di tipo informatico con gli applicativi utilizzati dalla Regione.

Il collegio per adempiere ai termini di legge rilascia il presente parere, riservandosi con la Sezione controllo delle Corti dei conti per il Piemonte di integrare anche tramite diverse modalità le parti che per difficoltà tecniche, non si sono potute terminare.

Premesso ciò il collegio, attesa la complessità e la copiosa documentazione richiesta, evidenzia quanto segue a solo titolo riassuntivo, ma ritiene necessario rinviare ad ogni paragrafo circa le criticità riscontrate che qui si intendono integralmente richiamate. Ciò premesso il collegio raccomanda in breve:

- **in merito alle modifiche alla L.R. 7/2001:**
- richiamando quanto inserito nel paragrafo dedicato all'argomento, il collegio, al fine di evitare nella sostanza, che la scelta dell'ente possa essere abrogativa delle funzioni del collegio dei revisori, si auspica un approfondimento urgente da parte della struttura;
- **in merito ai documenti e agli iter amministrativi:**
- come indicato nella parte iniziale, il DDL pervenuto e la sua documentazione non risultava ancora numerato. Il collegio evidenzia nuovamente la necessità di ricevere i documenti definitivi e numerati, trattandosi sempre di pochi giorni di differenza, in quanto questo eviterebbe inutili controlli di raffronto dei dati medio tempore pervenuti; tenuto conto dei termini già ristretti e degli orari degli Uffici, chiede di evitare notifiche di venerdì, in quanto questo restringe comunque i termini dei controlli;
- il collegio evidenzia di non aver ricevuto quale allegato obbligatorio il rendiconto consolidato (art. 63 comma 4) e, tenuto conto della prassi comunicata dall'ente, raccomanda, seppur ritenga che debba essere presente inizialmente tra gli allegati per l'espressione del proprio parere, di addivenire alla sua redazione entro la seduta di approvazione. Tale atto dovrà essere però preventivamente approvato, per l'inserimento dello stesso come allegato obbligatorio al bilancio, almeno da parte della Giunta ed essere oggetto di **emendamento**; richiama comunque le perplessità rilevate nel paragrafo dedicato rispetto ai tempi di approvazione del rendiconto del Consiglio;
- suggerisce per il futuro, di addivenire ogni anno da parte della Giunta, anche solo per confermare i soggetti, all'individuazione degli agenti contabili, tramite un atto ricognitivo degli agenti in carica anche e non ultimo al fine della presentazione dei conti giudiziali di cui all'art. 139 del D.Lgs 174/2016, nonché come evidenziato all'art. 138 comma I alla luce della nuova organizzazione e della nomina dal 2020 di nuovi agenti contabili; prende positivamente atto della redazione del nuovo regolamento "Servizio cassa economale e compiti degli agenti contabili" avvenuto con Decreto del Presidente della giunta in data 27 dicembre 2021;
- tenuto conto di quanto evidenziato nella parte relativa all'atto di riaccertamento, in cui è stato rilevato che non tutte le gestioni dei residui ante-2020 sono stati inserite, chiede all'ente, in futuro, di riportare nell'atto annuale di riaccertamento tutte le movimentazioni dell'anno – anche quelle operazioni di cancellazione avvenute durante l'anno - anche ai fini del campionamento, in quanto per circa 2,8 MIL il collegio ha dovuto riprogrammarlo in un momento successivo al riaccertamento anche per ottemperare completamente agli obblighi; il collegio prende positivamente atto del prospetto di riconciliazione con le risultanze del consuntivo ai fini della riconciliazione complessiva anche con la sanità ma, nonostante ciò, non condivide le modalità di redazione dell'atto di rettifica del ROR avvenuto con DGR 38-4969; in merito si rinvia al paragrafo dedicato;
- il collegio, come inserito nel proprio verbale di verifica, dà atto che per la XI Legislatura tutti i gruppi politici hanno rinunciato

a norma dell'art. 84 comma 5 della L.R. n. 16/2017 alla richiesta del contributo. Pertanto non è stato necessario per l'annualità 2021 predisporre le attestazioni a norma dell'art. 85 punto 4 della medesima legge; ricorda altresì la necessità di addvenire da parte dell'Ente alla stesura di un regolamento, come previsto dall'articolo art. 85 punto 2 della L.R. 16/2017 che recita: *"l'Ufficio di Presidenza predisporre con propria deliberazione lo schema di regolamento interno di cui al comma 1, nonché disciplina le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse per il funzionamento e per il personale dei gruppi consiliari"*, il tutto essendo propedeutico agli adempimenti di cui all'art. 85 punto 1 della L.R. 16/2017 per la modalità di gestione del contributo del gruppo;

- come più volte evidenziato, pur avendo assistito ad un miglioramento dei flussi, tenuto conto delle rispettive interpretazioni, nonostante il chiaro contenuto qui richiamato dell'art. 29 dello Statuto della Regione che assicura l'autonomia funzionale, finanziaria, contabile organizzativa, patrimoniale e negoziale del Consiglio regionale - principi richiamati anche dall'art. 1 punto 1 del "regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale del Piemonte" nonché l'art. 7 punto 4 del medesimo regolamento - raccomanda di regolamentare il flusso informativo tra gli uffici contabili della Regione Piemonte e del Consiglio nei vari periodi, tra cui almeno in sede di preventivo, assestamento, riaccertamento e consuntivo;
- di predisporre annualmente – anziché un verbale di seduta - una delibera di Giunta di approvazione della bozza di rendiconto ritenendolo un corretto iter amministrativo, anche alla luce della delibera in particolare della Relazione della Giunta che è atto collegiale;
- sollecita nuovamente l'invio in Procura della delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio tenuto conto che non vi sono stati aggiornamenti in tal senso nonostante le numerose raccomandazioni;
- al termine dell'approvazione, di adempiere a quanto previsto dall'art. 43 punto 5 della L.R. 7/2001 e s.m.i.;
- tenuto conto delle importanti criticità riscontrate, anche quale terzo certificatore di GSA a norma dell'art. 40 quinquies lettera 1 bis, rinvia al paragrafo dedicato alla sanità circa i rilievi sulla gestione della sanità e sulle motivazioni che vedono la struttura ancora sprovvista delle certificazioni anni 2017-2018; il collegio ha iniziato fin dalla nomina un percorso di verifiche che hanno inizialmente trovato la struttura in estremo ritardo sulle procedure; grazie a tale intervento il collegio ad oggi ha rilasciato al certificazione dell'annualità 2019 mentre per le altre si rinvia al paragrafo dedicato; si chiede a tal proposito un intervento immediato da parte dell'ente;
- raccomanda all'ente, comunque, di attenzionare l'importanza del perimetro sanitario ricordando che è necessario, stante la rilevanza del settore, formalizzare delle procedure contabili ed amministrative che consentano, con una certa automazione sulle singole casistiche e con un buon grado affidabilità, di ottenere la elaborazione dei dati con tempestività, si da rispettare il termine di cui all'art. 32 del d.Lgs 118/2011;

— **in merito al contenzioso e FCDE:**

- richiama con estrema attenzione quanto riportato al paragrafo dedicato al fondo contenzioso, rilevando le attività svolte con la collaborazione dell'ufficio ragioneria in merito alla ricostruzione della stratificazione del fondo. L'analisi effettuata dal

collegio evidenzia che l'ente anche per il 2021 non ha accolto l'invito della Corte dei conti relativamente alla necessità che *“la Regione, al fine di una corretta applicazione dei principi contabili sul tema sopra richiamati, provveda a ricondurre nell'alveo dei medesimi la copertura del fondo rischi “sanitario”, che non potrà più individuarsi in “subimpegni” ...omissis...ma dovrà essere ricondotto all'apposito accantonamento ad oggi già esistente nell'ambito del Risultato di Amministrazione dell'Ente, riunificando in questo modo i due contenziosi (non sanitario e sanitario) – che, peraltro, si riferiscono alla medesima Amministrazione, anche se in relazione a diversi settori”* nonostante i solleciti anche del collegio;

- tenuto conto delle problematiche riscontrate relative ai crediti in procedura concorsuale, invita l'ente a valutare un sistema che permetta anche informaticamente durante le operazioni di ROR ad ogni responsabile di evidenziare una valutazione dell'esigibilità del credito o della sua necessità di addivenire ad una quota di accantonamento a FCDE, valutazione che poi potrà essere ripresa da parte del settore Ragioneria in sede di rendiconto;
- tenuto conto delle considerazioni inerenti le valutazioni redatte dall'Avvocatura interna invita l'ente ad una esame completo del fondo, tenuto comunque conto che ad oggi lo stesso sembrerebbe capiente ma potrebbe non esserlo alla luce dei richiesti riscontri;

— **in merito alle partecipate**

- preso atto degli adempimenti nei termini dell'ente per i piani di razionalizzazione, riorganizzazione e valorizzazione delle partecipazioni, raccomanda di adottare scelte di razionalizzazione indipendentemente dagli obblighi normativi, al fine di ridurre la possibilità di ulteriori disavanzi di bilancio;
- di monitorare ed acquisire periodicamente i dati contabili esercitando una attività di stimolo e controllo verso le stesse allo scopo di ottenere costantemente informazioni aggiornate anche tramite periodici confronti con i rispettivi organi di controllo;
- tenuto conto della complessità del sistema delle partecipate, delle varie terminologie utilizzate purtroppo anche dal legislatore, dei vari adempimenti aggiunti di anno in anno dalle norme, e non ultimo anche tutte le nuove relazioni obbligatorie a norma del TUSP, suggerisce che venga individuato nel settore Partecipate un unico ufficio che provveda a tutti gli adempimenti delle società ed organismi partecipati diversi, senza esclusione alcuna, che abbia il compito di monitorare anche l'applicazione di tutte le numerose norme e adempimenti obbligatori della PA meglio dettagliati in relazione, al fine della tempestiva verifica degli obblighi e, non ultimo, finalizzata anche alle asseverazioni dei rapporti di credito e debito, dei flussi finanziari e dei rapporti contrattuali tenuto conto altresì dei rilievi e delle piccole imprecisioni riscontrate; il collegio ha iniziato da tempo una serie di controlli mirati in tal senso ed ha rilevato alcune problematiche organizzative;
- di addivenire alla redazione di un apposito “regolamento di controllo strategico e controllo analogo” di tutte le partecipate anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere dettate, in particolare da ultimo dal TUSP, evidenziando in particolare le varie tipologie di controllo delle partecipate, delle controllate e delle in-house non ritenendo sufficienti le poche delibere in merito. Ritiene, infatti, che si debba tenere conto delle circolari attuali e in corso di predisposizione di ANAC in merito e che il regolamento da adottarsi individui chiari indirizzi e momenti obbligatori infra-annuali di controllo

e di scambio di informazioni con i rispettivi organi di revisione, il tutto finalizzato a regolamentare il controllo strategico operativo tramite la definizione puntuale di un sistema di monitoraggio periodico nell'andamento delle società partecipate che consenta una chiara rappresentazione dell'andamento economico-patrimoniale e di governance;

- evidenzia inoltre la necessità di linee di indirizzo più pressanti relativamente alla rendicontazione da parte delle partecipate delle attività ad esse conferite e dell'utilizzo delle somme;

— **in merito ai residui e al ROR:**

- evidenzia che dall'operazione di riaccertamento non sono stati considerati nel ROR parte di residui attivi e passivi in quanto cancellati durante l'annualità. Come più volte evidenziato invita l'ente all'inserimento di dette voci in sede di riaccertamento ordinario nella delibera di ROR;
- richiamando la DGR 38-4969 del 29 aprile 2022 avente ad oggetto: “ *Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni. Rettifica d.g.r. 33-4848 del 31 marzo 2022*” l'ente ha provveduto ad una rettifica del ROR. Il collegio a tal proposito, pur avendo ricevuto richiesta, “trasmessa per la rispettiva presa d'atto e adozione degli atti di competenza”, ha rilevato nei propri verbali (rif. in particolare verb. 12/2022) che l'atto avrebbe dovuto essere supportato dal parere preventivo dei sottoscritti revisori. Il collegio ha deciso di non poter rilasciare un parere non potendo dare regolarità all'iter intrapreso in quanto, come da giurisprudenza consolidata, l'atto non avrebbe potuto essere sanato dall'emissione, a posteriori, di un parere invece richiesto preventivamente dalle norme. Inoltre il collegio ha evidenziato come la DGR di rettifica avrebbe dovuto riportare in seno allo stesso atto amministrativo tutta la procedura e la risultanza del ROR e non la sola parte di rettifica delle poste passive, ritenendo il collegio che sia le norme che i principi contabili di armonizzazione evidenziano che il ROR può consistere solo in un unico atto e deve essere preventivamente corredato del parere del collegio;
- il collegio rileva una mole rilevante di residui attivi, invita pertanto l'ente senza indugio ad attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote facendo come meglio evidenziato nella sezione dedicata;
- invita, come già suggerito ad effettuare la circolarizzazione con tutti gli enti;

— **in merito al sistema informatico contabile:**

- il collegio evidenzia le più volte riscontrate criticità in merito al sistema software contabile gestionale in quanto non risulta, a proprio giudizio, adeguato alla complessità della gestione regionale in quanto necessita di implementarne le funzioni;

— **in merito all'indebitamento:**

- stante la complessiva situazione finanziaria dell'ente, sia in termini di indebitamento complessivo che di disavanzo, invita l'Ente stesso ad adottare politiche di bilancio tali da non incidere ulteriormente sulla situazione finanziaria già fortemente critica;

richiama quanto inserito nel testo della relazione relativamente all'esclusione degli accantonamenti di due garanzie prestate a terzi dagli, nonostante abbia fatto seguito l'inserimento delle rispettive rate di mutuo nel calcolo annuale, e nonostante la previsione dell'art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 il collegio ritiene, nel rispetto del principio della prudenza e stante la lettura coordinata del complesso delle norme in materia di finanza pubblica, che debba essere realizzata un'idonea copertura degli oneri conseguenti all'eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia;

— **in merito alle spese di personale e agli incarichi:**


- il collegio invita altresì l'Ente ad attivarsi con un adeguato sistema di monitoraggio costante delle spese del personale e degli incarichi comunque denominati che consenta di apportare gli eventuali interventi che garantiscano il rispetto dei limiti di legge e le opportune riduzioni delle spese di personale, tali da assicurare il rispetto dei vincoli normativi riferiti al contenimento.


Tenuto conto e richiamati i rilievi, le considerazioni e le proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione formulate nel corpo della presente relazione, ai sensi dell'articolo 40 quater comma 3) della Legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001 e s.m.i., come da ultimo modificata il Collegio dei revisori richiamando ad una puntuale applicazione degli obblighi imposti dall'articolo 42 del D. Lgs 118/2011, con le riserve ed i suggerimenti riportati nel corpo del presente parere, eccezioni che, tuttavia, non sono tali da alterare in modo significativo le risultanze del rendiconto, attesta la corrispondenza del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 alle risultanze della gestione.

Evidenzia che per i motivi riportati in relazione non è ancora possibile addvenire al rilascio del presente parere comprensivo delle asseverazioni di cui all' articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011 in ottemperanza all'art. 40 quater comma 3 della L.R. 7/2001.

20 giugno 2022

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente) - 

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente) - 

Dott. Pietro Boraschi (Componente) - 